SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 139° — Numero 241

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 15 ottobre 1998** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

98A8509

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 8 ottobre 1998.

Ulteriori disposizioni per fronteggiare i danni conseguenti alle avversità atmosferiche e agli eventi franosi che nei giorni 5 e 6 maggio 1998 hanno colpito il territorio delle province di Salerno, Avellino e Caserta. (Ordinanza n. 2863).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto-legge 3 maggio 1995, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 1995, n. 265;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 1996 che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto il proprio decreto in data 5 giugno 1996, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8 maggio 1998, concernente la dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio delle province di Salerno, Avellino e Caserta colpito dalle avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali con conseguenti dissesti idrogeologici;

Vista l'ordinanza n. 2787 del 21 maggio 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 120 del 26 maggio 1998;

Vista l'ordinanza n. 2789 del 15 giugno 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 141 del 19 giugno 1998;

Vista l'ordinanza n. 2794 del 27 giugno 1998 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 155 del 6 luglio 1998;

Vista l'ordinanza n. 2804 del 3 luglio 1998 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 160 dell'11 luglio 1998;

Visto il decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazoni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267;

Sentita la regione Campania;

Su proposta del Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi delegato per il coordinamento della protezione civile;

Dispone:

Art. 1.

1. Il servizio idrografico e mareografico nazionale assicura, secondo le procedure emanate dal Dipartimento della protezione civile, la sorveglianza della rete di monitoraggio termo-pluviometrica in telemisura nei territori dei comuni di cui all'art. 1 dell'ordinanza n. 2787 del 21 maggio 1998 e comunica immediatamente allo stesso Dipartimento il raggiungimento delle soglie di attenzione, preallarme e allarme.

2. Ai fini di cui al comma 1, il servizio idrografico e mareografico nazionale è autorizzato a potenziare le reti di monitoraggio e il sistema di trasmissione e di elaborazione dati, nonché ad acquisire i materiali ed i mezzi necessari per lo svolgimento delle predette attività, utilizzando le procedure e deroghe previste nelle ordinanze citate in premessa. Per gli stessi fini il servizio è autorizzato ad assumere, per il periodo dell'emergenza, sei unità di personale tecnico con laurea in ingegneria, con contratto a termine, a chiamata diretta.

3. Per assicurare le attività di cui al presente articolo il servizio è autorizzato, in deroga alle vigenti disposizioni e per la durata dell'emergenza, a corrispondere compensi per lavoro straordinario effettivamente reso, oltre i limiti previsti dalla normativa vigente e comunque fino a 50 ore mensili aggiuntive. Ai dirigenti del servizio cui sono affidati specifici compiti viene corrisposto un compenso forfetario fino al 70 per cento dello stipendio base. Il servizio è altresì autorizzato a disporre, in deroga alle vigenti disposizioni, i turni di reperibilità necessari.

Art. 2.

1. All'interno delle aree soggette ai vincoli di cui all'art. 1, comma 2, dell'ordinanza n. 2787/1998 è consentito il ripristino degli edifici pubblici, nonché degli immobili privati danneggiati oggetto di contributo ai sensi degli articoli 19 e 20, dell'ordinanza n. 2787/1998, come integrata dagli articoli 7 e 8, dell'ordinanza n. 2789/1998. Nelle stesse aree è altresì autorizzato il completamento delle opere di ristrutturazione dei fabbricati in corso alla data del 5 maggio 1998 e legalmente autorizzate.

Art. 3.

1. Al fine di realizzare il ripristino, l'adeguamento e la manutenzione straordinaria e per garantire la funzionalità complessiva dei sistemi idraulici dei bacini idrografici in cui ricadono i comuni di cui all'art. 1 dell'ordinanza n. 2787/1998, il piano di cui all'art. 2 della stessa ordinanza è integrato con gli interventi di sistemazione e adeguamento idraulico relativi al fiume Sarno, al canale Solofrana nonché con quelli di completamento della sistemazione dell'asta valliva dei Regi lagni di cui all'art. 7-*quinquies*, del decreto-legge 11 giugno 1998,

n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267. Il piano ricomprende, altresì, anche interventi urgenti di sistemazione idrogeologica rientrati negli stessi bacini, da realizzare nei comuni di Lauro, Montoro Inferiore, Mercato San Severino, Castel San Giorgio, Palma Campania e Rocca Piemonte e altri interventi da realizzare nel comune di Lauro anche per garantire l'attuazione del piano di emergenza per il comune di Quindici.

2. Il costo degli interventi di cui al comma 1 è posto a carico dei fondi del commissario delegato, integrati con un ulteriore stanziamento di lire 43,4 miliardi e con i fondi ordinari del bilancio della regione Campania che provvede a trasferire le relative risorse sulla contabilità speciale del commissario delegato.

Art. 4.

1. Lo stanziamento di cui all'art. 10, comma 2, dell'ordinanza n. 2787/1998 è aumentato di lire 1,5 miliardi da utilizzare per l'acquisto di mezzi per l'emergenza, e di lire 60 milioni da utilizzare per i compiti operativi assegnati al Corpo nazionale dei vigili del fuoco nel dispositivo per la gestione dell'emergenza predisposto dal Dipartimento della protezione civile.

Art. 5.

1. Il termine di cui all'art. 11, comma 1, dell'ordinanza n. 2789/1998 è prorogato fino al 31 dicembre 1998. Nel periodo 1° ottobre-31 dicembre 1998, per i compiti operativi connessi alla gestione dei piani di emergenza di cui all'art. 1, comma 2, dell'ordinanza n. 2787/1998, le prefetture sono autorizzate ad avvalersi delle disponibilità di cui all'art. 9, comma 1, dell'ordinanza n. 2787/1998 per corrispondere compensi per lavoro straordinario effettivamente prestato, eccedente quello previsto dalla normativa vigente, a favore di numero 5 unità di personale e il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a trasferire ai comuni, nel limite complessivo di 200 milioni di lire, le somme occorrenti per coprire le maggiori spese connesse all'impiego del personale cui siano affidati specifici compiti e comunque nel limite di 15 unità per il comune di Sarno e di 10 unità per ciascuno dei restanti comuni di cui all'art. 1, comma 1, dell'ordinanza n. 2787/1998.

2. All'art. 11 dell'ordinanza n. 2847 del 17 settembre 1998 le parole «13 unità» sono sostituite con le parole «15 unità».

Art. 6.

1. Il gruppo di lavoro di cui all'art. 4, comma 1, dell'ordinanza n. 2787/1998, oltre alle funzioni conferitegli con il citato art. 4, provvede entro il 31 dicembre 1998:

a) all'approvazione delle eventuali perizie di variante relative agli interventi di somma urgenza già ricompresi nel primo stralcio del medesimo piano;

b) all'approvazione dei progetti relativi agli ulteriori interventi previsti dal piano che il commissario delegato individua come prioritari ed urgenti con proprio provvedimento da adottare entro 10 giorni;

c) alla rimodulazione del piano anche ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, comma 1, della presente ordinanza.

La redazione dei progetti definitivi o dei servizi di ingegneria e informatici per gli interventi di cui alla precedente lettera *b)* sarà affidata dal commissario delegato a singoli professionisti o studi professionali mediante incarichi diretti.

2. Per tutti i compiti affidatigli il commissario delegato sarà coadiuvato da un comitato tecnico scientifico composto da n. 8 esperti, nominati d'intesa con il Sottosegretario di Stato per il coordinamento della protezione civile, con compiti consultivi, di indirizzo e di controllo sulle attività tecnico-progettuali da affidarsi alle società di ingegneria di cui all'art. 5, comma 1, dell'ordinanza n. 2787/1998. Con il provvedimento di nomina sono stabiliti i compensi per i componenti del comitato che gravano sui fondi a disposizione del commissario.

3. Al fine di assicurare il necessario raccordo con la fase attuativa degli interventi previsti dal piano di cui all'art. 2 dell'ordinanza n. 2787/1998 e disporre nelle fasi di attenzione, preallarme e allarme gli eventuali interventi di somma urgenza per la eliminazione del pericolo incombente, in coordinamento con i responsabili del dispositivo di emergenza predisposto dal Dipartimento della protezione civile, il commissario delegato, d'intesa con il Sottosegretario di Stato per il coordinamento della protezione civile, nomina, nell'ambito della struttura commissariale, un ingegnere delegato. Per l'attuazione degli interventi di somma urgenza l'ingegnere delegato è autorizzato ad avvalersi delle strutture tecniche pubbliche e private che operano nei territori interessati nonché delle deroghe di cui alle ordinanze citate in premessa.

L'onere per gli interventi sopra indicati è posto a carico delle disponibilità finanziarie del commissario delegato al quale l'ingegnere delegato deve dare comunicazione degli interventi disposti entro due giorni dalle disposizioni impartite. Con il provvedimento di nomina è stabilito il compenso da corrispondere all'ingegnere delegato, e sono stabilite le procedure operative per la sua attività. L'ingegnere delegato partecipa alle riunioni del gruppo di lavoro di cui all'art. 4 dell'ordinanza n. 2787/1998.

4. La segreteria tecnica di cui all'art. 2, comma 3, dell'ordinanza n. 2789/1998 assicura l'assistenza tecnica e il supporto operativo per le funzioni di cui ai precedenti commi 1 e 2. A tal fine viene integrata con esperti designati dal Dipartimento della protezione civile, nel limite di 6 unità. L'onere relativo, valutato in lire 300 milioni, è posto a carico dell'unità previsionale di base 6. 2. 1. 2. «Fondo della protezione civile» dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 1998.

5. Il termine di cui all'art. 4, comma 3, dell'ordinanza n. 2787/1998 è prorogato al 15 ottobre 1998. Gli ulteriori compiti dell'unità operativa di cui all'art. 4, comma 2, dell'ordinanza n. 2787/1998, saranno stabiliti con atto del Dipartimento della protezione civile, d'intesa con l'unità operativa medesima.

Art. 7.

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente ordinanza, stimati in lire 800 milioni per le attività di cui all'art. 1, in lire 43,4 miliardi per le attività di cui all'art. 3, comma 2, in lire 1,56 miliardi per le attività di cui all'art. 4, e in lire 300 milioni per le attività di cui all'art. 6, comma 4 e in lire 200 milioni per le attività di cui all'art. 5, comma 1, per un importo complessivo di 46,26 miliardi di lire, sono posti a carico dell'unità previsionale di base 6. 2. 1. 2. «Fondo della protezione civile» (capitolo 7615) dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

2. Le somme di cui all'art. 1 e all'art. 4 saranno versate in conto entrate dello Stato per la successiva riassegnazione rispettivamente al Dipartimento dei servizi tecnici nazionali, con destinazione al servizio idrografico e mareografico, e al Ministero dell'interno. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 ottobre 1998

Il Ministro: NAPOLITANO

98A8949

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DECRETO 18 settembre 1998, n. 356.

Regolamento recante le modalità di svolgimento della prima e della seconda prova scritta degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore per l'anno scolastico 1998-99.

IL MINISTRO
DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 10 dicembre 1997, n. 425, recante disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e, in particolare, l'articolo 3;

Visti gli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323, con il quale è stato emanato il regolamento che disciplina gli esami di Stato;

Visto il testo unico delle leggi in materia di istruzione, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e, in particolare, l'articolo 205, comma 1;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Ritenuto di dover procedere con gradualità all'applicazione della nuova disciplina degli esami di Stato;

Considerata l'opportunità, per l'anno scolastico 1998-99, di anticipare i tempi di individuazione delle tipologie relative alla prima prova, al fine di mettere in condizione le scuole di poter meglio approfondire i diversi modelli di scrittura;

Udito il parere del Consiglio di Stato, n. 162/1998 espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 14 settembre 1998;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988 (nota n. 5046 del 17 settembre 1998);

EMANA
il seguente regolamento:

Art. 1.
Prima prova scritta

1. La prima prova scritta è intesa ad accertare la padronanza della lingua italiana o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento, nonché le capacità espressive, logico-linguistiche e critiche del candidato, consentendo la libera espressione della personale creatività.

2. Il candidato deve realizzare, a propria scelta, uno dei seguenti tipi di elaborati proposti dal Ministero della pubblica istruzione:

A) Analisi e commento, anche arricchito da note personali, di un testo letterario o non letterario, in prosa o in poesia, corredato da indicazioni che orientino nella comprensione, nella interpretazione di insieme del passo e nella sua contestualizzazione.

B) Sviluppo di un argomento scelto dal candidato tra quelli proposti all'interno di grandi ambiti di riferimento storico-politico, socio-economico, artistico-letterario, tecnico-scientifico. L'argomento può essere svolto in una forma scelta dal candidato tra modelli di scrittura diversi: saggio breve, relazione, articolo di giornale, intervista, lettera. Per l'anno scolastico 1998-99 le forme di scrittura da utilizzarsi da parte del candidato sono quelle del saggio breve o dell'articolo di giornale.

C) Sviluppo di un argomento di carattere storico, coerente con i programmi svolti nell'ultimo anno di corso.

D) Trattazione di un tema su un argomento di ordine generale, attinto al corrente dibattito culturale, per il quale possono essere fornite indicazioni di svolgimento.

3. Nella produzione dell'elaborato il candidato deve dimostrare:

a) correttezza e proprietà nell'uso della lingua;

b) possesso di adeguate conoscenze relative sia all'argomento scelto che al quadro di riferimento generale in cui esso si inserisce;

c) attitudini allo sviluppo critico delle questioni proposte e alla costruzione di un discorso organico e coerente, che sia anche espressione di personali convincimenti.

4. Nello svolgimento della prova di cui al comma 2, lettera *A)*, il candidato deve dimostrare di essere in possesso di conoscenze e competenze idonee alla individuazione della natura del testo e delle sue strutture formali.

Art. 2.

Seconda prova scritta

1. La seconda prova scritta, che può essere anche grafica o scrittografica, ha lo scopo di accertare il possesso delle conoscenze specifiche del corso di studi frequentato dal candidato ed ha per oggetto una delle materie caratterizzanti il medesimo corso di studi, per le quali l'ordinamento vigente o le disposizioni relative alla sperimentazione prevedono verifiche scritte, grafiche o scrittografiche. Al candidato può essere data facoltà di scegliere tra più proposte. La suddetta materia è individuata con decreto del Ministro della pubblica istruzione, entro la prima decade del mese di aprile di ciascun anno.

Art. 3.

Predisposizione dei testi per le prime due prove scritte nel caso di mancato arrivo dei testi ministeriali

1. Qualora nel giorno stabilito per la prima prova scritta non siano pervenuti alla sede d'esame i testi relativi, il presidente della commissione ne informa il provveditore agli studi o il Ministero della pubblica istruzione, al fine del tempestivo invio dei testi medesimi, con gli accorgimenti necessari ad assicurarne la segretezza.

2. Ove, a causa di particolari difficoltà o disguidi, non sia stato possibile acquisire i testi ministeriali entro due ore dall'ora prevista per l'inizio delle prove, la commissione provvede immediatamente alla formulazione dei testi occorrenti.

3. Il commissario o i commissari aventi specifica competenza nella disciplina cui i testi mancanti si riferiscono predispongono sollecitamente più proposte tra cui la commissione sceglie quella definitiva.

4. I testi autonomamente predisposti dalla commissione e acquisiti agli atti sono inviati in copia al Ministero della pubblica istruzione.

5. Qualora non siano pervenuti neanche i testi della seconda prova scritta, la commissione procede con le modalità di cui ai precedenti commi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 18 settembre 1998

Il Ministro: BERLINGUER

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK
Registrato alla Corte dei conti l'8 ottobre 1998
Registro n. 1 Pubblica istruzione, foglio n. 300

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il testo dell'art. 3 della legge 10 dicembre 1997, n. 425, è il seguente:

«Art. 3 *(Contenuto ed esito dell'esame).* — 1. L'esame di Stato comprende tre prove scritte ed un colloquio. La prima prova scritta è intesa ad accertare la padronanza della lingua italiana o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento, nonché le capacità espressive, logico-linguistiche e critiche del candidato, consentendo la libera espressione della personale creatività; la seconda ha per oggetto una delle materie caratterizzanti il corso di studio per le quali l'ordinamento vigente prevede verifiche scritte; la terza, a carattere pluridisciplinare, verte sulle materie dell'ultimo anno di corso e consiste nella trattazione sintetica di argomenti, nella risposta a quesiti singoli o multipli ovvero nella soluzione di problemi o di casi pratici e professionali o nello sviluppo di progetti; tale ultima prova è strutturata in modo da consentire, di norma, anche l'accertamento della conoscenza di una lingua straniera.

2. I testi relativi alla prima e alla seconda prova scritta sono inviati dal Ministero della pubblica istruzione; il testo della terza prova scritta è predisposto dalla commissione d'esame con modalità predefinite. Le materie oggetto della seconda prova scritta sono individuate dal Ministro della pubblica istruzione nella prima decade del mese di aprile di ciascun anno. Il Ministro disciplina altresì le caratteristiche della terza prova scritta, nonché le modalità con le quali la commissione d'esame provvede alla elaborazione delle prime due prove d'esame in caso di mancato tempestivo ricevimento delle medesime.

3. Il colloquio si svolge su argomenti di interesse multidisciplinare attinenti ai programmi e al lavoro didattico dell'ultimo anno di corso.

4. La lingua d'esame è la lingua ufficiale di insegnamento.

5. Nelle scuole della Valle d'Aosta la conoscenza delle lingue italiana e francese, parificate a norma dell'art. 38, primo comma, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, recante: "Statuto speciale per la Valle d'Aosta", è accertata nell'ambito dello svolgimento delle tre prove scritte, di cui almeno una deve essere svolta in lingua italiana e una in lingua francese a scelta del candidato.

6. A conclusione dell'esame di Stato è assegnato a ciascun candidato un voto finale complessivo in centesimi, che è il risultato della somma dei punti attribuiti dalla commissione d'esame alle prove scritte e al colloquio e dei punti per il credito scolastico acquisito da ciascun candidato. La commissione d'esame dispone di 45 punti per la valutazione delle prove scritte e di 35 per la valutazione del colloquio. Ciascun candidato può far valere un credito scolastico massimo di 20 punti. Il punteggio minimo complessivo per superare l'esame è di 60/100. L'esito delle prove scritte è pubblicato, per tutti i candidati, nell'albo dell'istituto sede della commissione d'esame almeno due giorni prima della data fissata per l'inizio dello svolgimento del colloquio. Fermo restando il punteggio massimo di 100, la commissione d'esame può motivatamente integrare il punteggio fino a un massimo di 5 punti ove il candidato abbia ottenuto un credito scolastico di almeno 15 punti e un risultato complessivo nella prova d'esame pari almeno a 70 punti.

7. Gli esami degli alunni con handicap sono disciplinati in coerenza con la legge 5 febbraio 1992, n. 104.

8. Per gli alunni ammalati o assenti dagli esami per cause specificamente individuate sono previste una sessione suppletiva d'esame e, in casi eccezionali, particolari modalità di svolgimento degli stessi».

— Il testo degli articoli 4 e 5 del D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323, è il seguente:

«Art. 4 *(Contenuto ed esito dell'esame)*. — 1. L'esame di Stato comprende tre prove scritte aventi le caratteristiche di cui ai commi 2, 3 e 4 ed un colloquio volti ad evidenziare le conoscenze, competenze e capacità acquisite dal candidato. La lingua d'esame è la lingua ufficiale di insegnamento.

2. La prima prova scritta è intesa ad accertare la padronanza della lingua italiana o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento, nonché le capacità espressive, logico-linguistiche e critiche del candidato, consentendo la libera espressione della personale creatività; essa consiste nella produzione di uno scritto scelto dal candidato tra più proposte di varie tipologie, ivi comprese le tipologie tradizionali, individuate annualmente dal Ministro della pubblica istruzione con il decreto di cui all'art. 5, comma 1.

3. La seconda prova scritta è intesa ad accertare le conoscenze specifiche del candidato ed ha per oggetto una delle materie caratterizzanti il corso di studio per le quali l'ordinamento vigente o le disposizioni relative alle sperimentazioni prevedono verifiche scritte, grafiche o scrittografiche. Al candidato può essere data facoltà di scegliere tra più proposte.

4. La terza prova, a carattere pluridisciplinare, è intesa ad accertare, oltre quanto previsto dal comma 1, le capacità del candidato di utilizzare ed integrare conoscenze e competenze relative alle materie dell'ultimo anno di corso, anche ai fini di una produzione scritta, grafica o pratica. La prova consiste nella trattazione sintetica di argomenti, nella risposta a quesiti singoli o multipli, ovvero nella soluzione di problemi o di casi pratici e professionali o nello sviluppo di progetti. Le predette modalità di svolgimento della prova possono essere adottate cumulativamente o alternativamente. La prova è strutturata in modo da consentire anche l'accertamento della conoscenza delle lingue straniere se comprese nel piano di studi dell'ultimo anno.

5. Il colloquio tende ad accertare la padronanza della lingua, la capacità di utilizzare le conoscenze acquisite e di collegarle nell'argomentazione e di discutere ed approfondire sotto vari profili i diversi argomenti. Esso si svolge su argomenti di interesse pluridisciplinare attinenti ai programmi e al lavoro didattico dell'ultimo anno di corso.

6. A conclusione dell'esame di Stato è assegnato a ciascun candidato un voto finale complessivo in centesimi, che è il risultato della somma dei punti attribuiti dalla commissione d'esame alle prove scritte e al colloquio e dei punti relativi al credito scolastico acquisito da ciascun candidato. La commissione d'esame dispone di quarantacinque punti per la valutazione delle prove scritte e di trentacinque per la valutazione del colloquio. I quarantacinque punti per la valutazione delle prove scritte sono ripartiti in parti uguali tra le tre prove. A ciascuna delle prove scritte e al colloquio giudicati sufficienti non può essere attribuito un punteggio inferiore, rispettivamente, a 10 e a 22. Ciascun candidato può far valere un credito scolastico massimo di venti punti. Per superare l'esame di Stato è sufficiente un punteggio minimo complessivo di 60/100. L'esito delle prove scritte è pubblicato, per tutti i candidati, nell'albo dell'istituto sede della commissione d'esame almeno due giorni prima della data fissata per l'inizio dello svolgimento del colloquio.

7. Fermo restando il punteggio massimo di cento, la commissione d'esame può motivatamente integrare il punteggio fino a un massimo di 5 punti ove il candidato abbia ottenuto un credito scolastico di almeno 15 punti e un risultato complessivo nella prova d'esame pari almeno a 70 punti».

«Art. 5 *(Modalità di invio, formazione e svolgimento delle prove d'esame)*. — 1. I testi relativi alla prima e alla seconda prova scritta sono scelti dal Ministro della pubblica istruzione ed inviati ai provveditorati agli studi o alle istituzioni scolastiche con indicazione dei tempi massimi per il loro svolgimento. Alla trasmissione dei testi può provvedersi in via telematica, previa adozione degli accorgimenti necessari a tutelarne la segretezza. La materia oggetto della seconda prova scritta è individuata con decreto del Ministro della pubblica istruzione, entro la prima decade del mese di aprile di ciascun anno.

2. Le caratteristiche formali generali della terza prova scritta sono stabilite con decreto del Ministro della pubblica istruzione. Il testo relativo alla predetta prova è predisposto dalla commissione di esame. La relativa formulazione deve essere coerente con l'azione educativa e didattica realizzata nell'ultimo anno di corso. A tal fine, i consigli di classe, entro il 15 maggio elaborano per la commissione di esame un apposito documento che esplicita i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi ed i tempi del percorso formativo, nonché i criteri, gli strumenti di valutazione adottati e gli obiettivi raggiunti. Esso è immediatamente affisso all'albo dell'istituto ed è consegnato in copia a ciascun candidato. Chiunque abbia interesse può estrarne copia.

3. La commissione entro il giorno successivo a quello di svolgimento della seconda prova definisce collegialmente la struttura della terza prova scritta in coerenza con quanto attestato nel documento di cui al comma 2. La mattina del giorno stabilito per lo svolgimento di detta prova, la commissione, in coerenza con quanto attestato nel predetto documento, predispone collegialmente il testo della terza prova scritta tenendo conto delle proposte avanzate da ciascun componente. Per la formulazione delle singole proposte e per la predisposizione collegiale della prova, la commissione può avvalersi dell'archivio nazionale permanente di cui all'art. 14.

4. Il documento di cui al comma 2, nelle scuole che attuano l'autonomia didattica e organizzativa in via sperimentale, è integrato con le relazioni dei docenti dei gruppi in cui eventualmente si è scomposta la classe o dei docenti che hanno guidato corsi destinati agli alunni provenienti da più classi.

5. Le scuole che abbiano conseguito personalità giuridica e autonomia ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, individuano le modalità di predisposizione del documento di cui al comma 2 nel proprio regolamento.

6. Qualora i testi relativi alle prime due prove scritte non giungano tempestivamente, il presidente della commissione esaminatrice ne informa il Ministero della pubblica istruzione, che provvede all'invio dei testi richiesti. In caso di particolari difficoltà o disguidi, ove siano trascorse due ore dall'orario previsto per l'inizio della prova scritta, la commissione provvede a formulare i testi delle prime due prove di esame con le modalità stabilite col decreto di cui al comma 1.

7. Il colloquio ha inizio con un argomento o con la presentazione di esperienze di ricerca e di progetto, anche in forma multimediale, scelti dal candidato. Esso, tenendo conto di quanto previsto dal comma 8, prosegue su argomenti proposti al candidato a norma dell'art. 4, comma 5. Gli argomenti possono essere introdotti mediante la proposta di un testo, di un documento, di un progetto o di altra indicazione di cui il candidato individua le componenti culturali, discutendole. Nel corso del colloquio deve essere assicurata la possibilità di discutere gli elaborati relativi alle prove scritte.

8. Le commissioni d'esame possono provvedere alle correzioni delle prove scritte e all'espletamento del colloquio operando per aree disciplinari definite dal Ministro della pubblica istruzione, con proprio decreto, ferma restando la responsabilità collegiale delle commissioni.

9. Le operazioni di cui al comma 8 si concludono con la formulazione di una proposta di punteggio relativa alle prove di ciascun candidato. I punteggi sono attribuiti dall'intera commissione a maggioranza. Se sono proposti più di due punteggi, e non sia stata raggiunta la maggioranza assoluta, la commissione vota su proposte del presidente a partire dal punteggio più alto, a scendere. Ove su nessuna delle proposte si raggiunga la maggioranza, il presidente attribuisce al candidato il punteggio risultante dalla media aritmetica dei punti proposti. Di tali operazioni è dato dettagliato e motivato conto nel verbale. Non è ammessa l'astensione dal giudizio da parte dei singoli componenti».

— Il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, reca: «Testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione relative alle scuole di ogni ordine e grado». Il testo del comma 1 dell'art. 205 è il seguente:

«1. Con propri decreti, da adottarsi secondo la procedura prevista dall'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1998, n. 400, il Ministero della pubblica istruzione emana uno o più regolamenti per l'esecuzione delle disposizioni relative agli scrutini ed agli esami. Il

Ministro della pubblica istruzione determina annualmente, con propria ordinanza, le modalità organizzative degli scrutini ed esami stessi».

— La legge 23 agosto 1988, n. 400, reca: «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri». Il testo del comma 3 dell'art. 17 è il seguente:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione».

98G0407

DECRETO 18 settembre 1998, n. **357**.

Regolamento recante le caratteristiche formali generali della terza prova scritta negli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e le istruzioni per lo svolgimento della prova medesima nei primi due anni di applicazione del nuovo ordinamento.

IL MINISTRO
DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 10 dicembre 1997, n. 425, recante disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e, in particolare, l'articolo 3;

Visti gli articoli 4, 5 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323, con il quale è stato emanato il regolamento che disciplina gli esami di Stato;

Visto l'articolo 15 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica che detta disposizioni transitorie per l'applicazione graduale della nuova disciplina e, in particolare, per lo svolgimento della terza prova scritta;

Visto il testo unico delle leggi in materia di istruzione, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e, in particolare, l'articolo 205, comma 1;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato n. 162/98, espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 14 settembre 1998;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400/1998 (nota n. 5046 del 17 settembre 1998);

E M A N A

il seguente regolamento:

Art. 1.

Finalità

1. La terza prova scritta negli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, a carattere pluridisciplinare, è intesa ad accertare le conoscenze, competenze e capacità acquisite dal candidato, nonché le capacità di utilizzare e integrare conoscenze e competenze relative alle materie dell'ultimo anno di corso, anche ai fini di una produzione scritta, grafica o pratica.

Art. 2.

Tipologie e caratteristiche formali generali della prova

1. La prova, predisposta dalle commissioni a norma dell'articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323, per la quale le commissioni stesse possono avvalersi dell'archivio nazionale permanente dell'Osservatorio nazionale istituito presso il Centro europeo dell'educazione di cui all'articolo 14 del medesimo decreto, può comprendere, alternativamente o cumulativamente, le seguenti tipologie di svolgimento:

A) *Trattazione sintetica di argomenti.*

La proposta di trattazione sintetica di argomenti significativi, anche a carattere pluridisciplinare, contiene l'indicazione della estensione massima consentita (numero delle righe o delle parole). Tale proposta può essere presentata al candidato anche mediante un breve testo, in relazione al quale vengano poste specifiche domande.

B) *Quesiti a risposta singola.*

I quesiti a risposta singola, volti ad accertare la conoscenza e i livelli di competenza raggiunti dal candidato su argomenti riguardanti una o più materie, possono essere articolati in una o più domande chiaramente esplicitate. Le risposte debbono essere in ogni caso autonomamente formulate dal candidato e contenute nei limiti della estensione massima indicta dalla commissione analogamente a quanto previsto alla precedente lettera A).

C) *Quesiti a risposta multipla.*

I quesiti a risposta multipla, per i quali vengono fornite più risposte, tra cui il candidato sceglie quella esatta, possono essere presentati anche in forma di risposta chiusa e prevedere un certo numero di permutazioni di posizione delle domande e delle risposte. Tali

quesiti possono pertanto concretarsi in vere e proprie prove strutturate vertenti su argomenti di tutte le materie dell'ultimo anno di corso.

D) *Problemi a soluzione rapida.*

La proposta di problemi che richiedono una soluzione rapida è articolata in relazione allo specifico indirizzo di studio e alle esercitazioni effettuate dal candidato nel settore disciplinare coinvolto nel corso dell'ultimo anno.

E) *Casi pratici e professionali.*

L'analisi di casi pratici e professionali va correlata ai contenuti dei singoli piani di studio dei vari indirizzi, alle impostazioni metodologiche seguite dai candidati e alle esperienze acquisite anche all'interno di una progettazione di istituto caratterizzata dall'ampliamento dell'offerta formativa. La trattazione di un caso pratico e professionale, che costituisce una esercitazione didattica particolarmente diffusa negli istituti professionali e tecnici, può coinvolgere più materie ed è presentata con indicazioni di svolgimento puntuali e tali da assicurare risposte in forma sintetica.

F) *Sviluppo di progetti.*

Lo sviluppo di un progetto è proposto per quegli indirizzi di studio per i quali tale modalità rappresenta una pratica didattica largamente adottata. In particolare negli istituti tecnici e professionali, in relazione ai singoli piani di studio, può essere richiesto lo sviluppo di un progetto che coinvolga diverse discipline o la esposizione di una esperienza di laboratorio o anche la descrizione di procedure di misura o di collaudo di apparati o impianti che siano tali da consentire al candidato di dimostrare anche la conoscenza degli strumenti, delle loro caratteristiche e delle metodologie di impiego.

Nei licei artistici, al fine di accertare in particolare le capacità di integrazione e applicazione dei linguaggi plastico-visuali ad una problematica architettonica, può essere richiesto lo sviluppo di un progetto anche attraverso la lettura, l'analisi e la interpretazione grafica dei caratteri compositivi, stilistici, costruttivi di un'opera o di un complesso monumentale. La formulazione della proposta deve prevedere anche la trattazione, in forma sintetica, del contesto culturale, storico e sociale entro cui l'opera si pone. In relazione alla specificità dei piani di studio la trattazione è integrata da quesiti attinenti alle discipline dell'ultimo anno, eventualmente non incluse nella traccia assegnata.

Negli istituti d'arte è richiesta una produzione, a carattere scritto-grafico, intesa ad accertare le capacità di argomentare e motivare il processo progettuale seguito nella seconda prova scritta, anche sotto il profilo storico, culturale, socio-economico, tecnologico e artistico. Il progetto assegnato è integrato da quesiti inerenti le discipline dell'ultimo anno.

Art. 3.

Accertamento della conoscenza della lingua straniera

1. All'interno della terza prova scritta deve essere previsto, di norma, un breve spazio destinato all'accertamento della conoscenza della lingua o delle lingue straniere comprese nel piano di studi dell'ultimo anno. La verifica di tale conoscenza può essere effettuata dalla commissione secondo una delle seguenti modalità:

A) Breve esposizione in lingua straniera (entro un numero massimo di parole prestabilito) di uno degli argomenti o di uno dei quesiti, a scelta del candidato, tra quelli proposti dalla commissione nell'ambito della trattazione sintetica o del gruppo dei quesiti o anche delle domande che accompagnano la soluzione di casi pratici o lo sviluppo di progetti. All'interno di tali tipologie può anche prevedersi che una richiesta o parte di essa venga presentata al candidato attraverso un testo in lingua straniera della lunghezza di circa 80 parole, seguito da una o due domande intese ad accertare la comprensione del brano e la capacità di produzione scritta. In tal caso la commissione ha cura di scegliere possibilmente un testo che per contenuto e caratteristiche linguistico-formali sia, per quanto possibile, congruente con la specificità dell'indirizzo di studio seguito dal candidato.

B) Breve risposta in lingua straniera o anche in lingua italiana ad uno o più quesiti appositamente formulati in lingua dalla commissione.

2. Qualora nel piano di studio dell'ultimo anno siano comprese due o più lingue straniere, di cui una già oggetto della seconda prova scritta, il candidato deve utilizzare per la terza prova una lingua straniera diversa da quella nella quale ha svolto la seconda prova.

3. Nella scelta delle modalità da seguire per la verifica della conoscenza della lingua straniera, la commissione tiene nel debito conto gli spazi orari, l'impostazione metodologica, le esperienze realizzate, gli obiettivi, conseguiti e il livello di conoscenza della lingua raggiunto dai candidati, in conformità di quanto puntualmente precisato nel documento del consiglio di classe.

Art. 4.

Gradualità e flessibilità della prova

1. Nei primi due anni di applicazione del nuovo ordinamento degli esami, la prova concerne una sola delle tipologie di cui all'articolo 2. La scelta della tipologia da parte delle commissioni deve tener conto della specificità dell'indirizzo di studi, delle impostazioni metodologiche seguite dai candidati, delle esperienze acquisite all'interno della progettazione dell'istituto e della pratica didattica adottata, quali risultano dal documento del consiglio di classe di cui all'articolo 5, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323.

2. La prova, che nei primi due anni non potrà coinvolgere più di quattro discipline, può alternativamente prevedere:

a) non più di 4 argomenti per la trattazione sintetica;

b) non più di 8 quesiti a risposta singola;

c) non più di 10 quesiti a risposta multipla;

d) non più di 2 problemi scientifici a soluzione rapida, tali cioè da non richiedere calcoli complessi;

e) non più di 2 casi pratici e professionali;

f) 1 progetto.

3. Per l'anno scolastico 1998/99, le commissioni, in alternativa a quanto indicato nel comma 2, possono predisporre la prova mediante un testo di riferimento (in forma di documento scritto e/o iconica e/o grafica) che consenta di sollecitare prestazioni di valore multidisciplinare, articolate in una o più delle modalità previste dall'articolo 2 del presente decreto e contenute nei limiti di cui al precitato comma 2. A tal fine le commissioni possono avvalersi, ai sensi dell'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323, dei modelli forniti dall'Osservatorio nazionale istituito presso il CEDE.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi, della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 18 settembre 1998

Il Ministro: BERLINGUER

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK
Registrato alla Corte dei conti l'8 ottobre 1998
Registro n. 1 Pubblica istruzione, foglio n. 301

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il testo dell'art. 3 della legge 10 dicembre 1997, n. 425, è il seguente:

«Art. 3 *(Contenuto ed esito dell'esame).* — 1. L'esame di Stato comprende tre prove scritte ed un colloquio. La prima prova scritta è intesa ad accertare la padronanza della lingua italiana o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento, nonché le capacità espressive, logico-linguistiche e critiche del candidato, consentendo la libera espressione della personale creatività; la seconda ha per oggetto una delle materie caratterizzanti il corso di studio per le quali l'ordinamento vigente prevede verifiche scritte; la terza, a carattere pluridisciplinare, verte sulle materie dell'ultimo anno di corso e consiste nella trattazione sintetica di argomenti, nella risposta a quesiti singoli o multipli ovvero nella soluzione di problemi o di casi pratici e professionali o nello sviluppo di progetti; tale ultima prova è strutturata in modo da consentire, di norma, anche l'accertamento della conoscenza di una lingua straniera.

2. I testi relativi alla prima e alla seconda prova scritta sono inviati dal Ministero della pubblica istruzione; il testo della terza prova scritta è predisposto dalla commissione d'esame con modalità predefinite. Le materie oggetto della seconda prova scritta sono individuate dal Ministro della pubblica istruzione nella prima decade del mese di aprile di ciascun anno. Il Ministro disciplina altresì le caratteristiche della terza prova scritta, nonché le modalità con le quali la commissione d'esame provvede alla elaborazione delle prime due prove d'esame in caso di mancato tempestivo ricevimento delle medesime.

3. Il colloquio si svolge su argomenti di interesse multidisciplinare attinenti ai programmi e al lavoro didattico dell'ultimo anno di corso.

4. La lingua d'esame è la lingua ufficiale di insegnamento.

5. Nelle scuole della Valle d'Aosta la conoscenza delle lingue italiana e francese, parificate a norma dell'art. 38, primo comma, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, recante "Statuto speciale per la Valle d'Aosta", è accertata nell'ambito dello svolgimento delle tre prove scritte, di cui almeno una deve essere svolta in lingua italiana e una in lingua francese a scelta del candidato.

6. A conclusione dell'esame di Stato è assegnato a ciascun candidato un voto finale complessivo in centesimi, che è il risultato della somma dei punti attribuiti dalla commissione d'esame alle prove scritte e al colloquio e dei punti per il credito scolastico acquisito da ciascun candidato. La commissione d'esame dispone di 45 punti per la valutazione delle prove scritte e di 35 per la valutazione del colloquio. Ciascun candidato può far valere un credito scolastico massimo di 20 punti. Il punteggio minimo complessivo per superare l'esame è di 60/100. L'esito delle prove scritte è pubblicato, per tutti i candidati, nell'albo dell'istituto sede della commissione d'esame almeno due giorni prima della data fissata per l'inizio dello svolgimento del colloquio. Fermo restando il punteggio massimo di 100, la commissione d'esame può motivatamente integrare il punteggio fino a un massimo di 5 punti ove il candidato abbia ottenuto un credito scolastico di almeno 15 punti e un risultato complessivo nella prova d'esame pari almeno a 70 punti.

7. Gli esami degli alunni con handicap sono disciplinati in coerenza con la legge 5 febbraio 1992, n. 104.

8. Per gli alunni ammalati o assenti dagli esami per cause specificamente individuate sono previste una sessione suppletiva d'esame e, in casi eccezionali, particolari modalità di svolgimento degli stessi».

— Il testo degli articoli 4, 5, 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323, è il seguente:

«Art. 4 *(Contenuto ed esito dell'esame).* — 1. L'esame di Stato comprende tre prove scritte aventi le caratteristiche di cui ai commi 2, 3 e 4 ed un colloquio volti ad evidenziare le conoscenze, competenze e capacità acquisite dal candidato. La lingua d'esame è la lingua ufficiale di insegnamento.

2. La prima prova scritta è intesa ad accertare la padronanza della lingua italiana o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento, nonché le capacità espressive, logico-linguistiche e critiche del candidato, consentendo la libera espressione della personale creatività; essa consiste nella produzione di uno scritto scelto dal candidato tra più proposte di varie tipologie, ivi comprese le tipologie tradizionali, individuate annualmente dal Ministro della pubblica istruzione con il decreto di cui all'art. 5, comma 1.

3. La seconda prova scritta è intesa ad accertare le conoscenze specifiche del candidato ed ha per oggetto una delle materie caratterizzanti il corso di studio per le quali l'ordinamento vigente o le disposizioni relative alle sperimentazioni prevedono verifiche scritte, grafiche o scrittografiche. Al candidato può essere data facoltà di scegliere tra più proposte.

4. La terza prova, a carattere pluridisciplinare, è intesa ad accertare, oltre quanto previsto dal comma 1, le capacità del candidato di utilizzare ed integrare conoscenze e competenze relative alle materie dell'ultimo anno di corso, anche ai fini di una produzione scritta, grafica o pratica. La prova consiste nella trattazione sintetica di argomenti, nella risposta a quesiti singoli o multipli, ovvero nella soluzione di problemi o di casi pratici e professionali o nello sviluppo di progetti. Le predette modalità di svolgimento della prova possono essere adottate cumulativamente o alternativamente. La prova è strutturata in modo da consentire anche l'accertamento della conoscenza delle lingue straniere se comprese nel piano di studi dell'ultimo anno.

5. Il colloquio tende ad accertare la padronanza della lingua, la capacità di utilizzare le conoscenze acquisite e di collegarle nell'argomentazione e di discutere ed approfondire sotto vari profili i diversi argomenti. Esso si svolge su argomenti di interesse pluridisciplinare attinenti ai programmi e al lavoro didattico dell'ultimo anno di corso.

6. A conclusione dell'esame di Stato è assegnato a ciascun candidato un voto finale complessivo in centesimi, che è il risultato della somma dei punti attribuiti dalla commissione d'esame alle prove scritte e al colloquio e dei punti relativi al credito scolastico acquisito da ciascun candidato. La commissione d'esame dispone di quarantacinque punti per la valutazione delle prove scritte e di trentacinque per la valutazione del colloquio. I quarantacinque punti per la valutazione delle prove scritte sono ripartiti in parti uguali tra le tre prove. A ciascuna delle prove scritte e al colloquio giudicati sufficienti non può essere attribuito un punteggio inferiore, rispettivamente, a 10 e a 22. Ciascun candidato può far valere un credito scolastico massimo di venti punti. Per superare l'esame di Stato è sufficiente un punteggio minimo complessivo di 60/100. L'esito delle prove scritte è pubblicato, per tutti i candidati, nell'albo dell'istituto sede della commissione d'esame almeno due giorni prima della data fissata per l'inizio dello svolgimento del colloquio.

7. Fermo restando il punteggio massimo di cento, la commissione d'esame può motivatamente integrare il punteggio fino a un massimo di 5 punti ove il candidato abbia ottenuto un credito scolastico di almeno 15 punti e un risultato complessivo nella prova d'esame pari almeno a 70 punti».

«Art. 5 *(Modalità di invio, formazione e svolgimento delle prove d'esame)*. — 1. I testi relativi alla prima e alla seconda prova scritta sono scelti dal Ministro della pubblica istruzione ed inviati ai provveditorati agli studi o alle istituzioni scolastiche con indicazione dei tempi massimi per il loro svolgimento. Alla trasmissione dei testi può provvedersi in via telematica, previa adozione degli accorgimenti necessari a tutelarne la segretezza. La materia oggetto della seconda prova scritta è individuata con decreto del Ministro della pubblica istruzione, entro la prima decade del mese di aprile di ciascun anno.

2. Le caratteristiche formali generali della terza prova scritta sono stabilite con decreto del Ministro della pubblica istruzione. Il testo relativo alla predetta prova è predisposto dalla commissione di esame. La relativa formulazione deve essere coerente con l'azione educativa e didattica realizzata nell'ultimo anno di corso. A tal fine i consigli di classe, entro il 15 maggio elaborano per la commissione di esame un apposito documento che esplicita i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi ed i tempi del percorso formativo, nonché i criteri, gli strumenti di valutazione adottati e gli obiettivi raggiunti. Esso è immediatamente affisso all'albo dell'istituto ed è consegnato in copia a ciascun candidato. Chiunque abbia interesse può estrarne copia.

3. La commissione entro il giorno successivo a quello di svolgimento della seconda prova definisce collegialmente la struttura della terza prova scritta in coerenza con quanto attestato nel documento di cui al comma 2. La mattina del giorno stabilito per lo svolgimento di detta prova, la commissione, in coerenza con quanto attestato nel predetto documento, predispone collegialmente il testo della terza prova scritta tenendo conto delle proposte avanzate da ciascun componente. Per la formulazione delle singole proposte e per la predisposizione collegiale della prova, la commissione può avvalersi dell'archivio nazionale permanente di cui all'art. 14.

4. Il documento di cui al comma 2, nelle scuole che attuano l'autonomia didattica e organizzativa in via sperimentale, è integrato con le relazioni dei docenti dei gruppi in cui eventualmente si è scomposta la classe o dei docenti che hanno guidato corsi destinati agli alunni provenienti da più classi.

5. Le scuole che abbiano conseguito personalità giuridica e autonomia ai sensi dell'art. 21. della legge 15 marzo 1997, n. 59, individuano le modalità di predisposizione del documento di cui al comma 2 nel proprio regolamento.

6. Qualora i testi relativi alle prime due prove scritte non giungano tempestivamente, il Presidente della commissione esaminatrice ne informa il Ministero della pubblica istruzione, che provvede all'invio dei testi richiesti. In caso di particolari difficoltà o disguidi, ove siano trascorse due ore dall'orario previsto per l'inizio della prova scritta, la commissione provvede a formulare i testi delle prime due prove di esame con le modalità stabilite col decreto di cui al comma 1.

7. Il colloquio ha inizio con un argomento o con la presentazione di esperienze di ricerca e di progetto, anche in forma multimediale, scelti dal candidato. Esso, tenendo conto di quanto previsto dal comma 8, prosegue su argomenti proposti al candidato a norma dell'art. 4, comma 5. Gli argomenti possono essere introdotti mediante la proposta di un testo, di un documento, di un progetto o di altra indicazione di cui il candidato individua le componenti culturali, discutendole. Nel corso del colloquio deve essere assicurata la possibilità di discutere gli elaborati relativi alle prove scritte.

8. Le commissioni d'esame possono provvedere alle correzioni delle prove scritte e all'espletamento del colloquio operando per aree disciplinari definite dal Ministro della pubblica istruzione, con proprio decreto, ferma restando la responsabilità collegiale delle commissioni.

9. Le operazioni di cui al comma 8 si concludono con la formulazione di una proposta di punteggio relativa alle prove di ciascun candidato. I punteggi sono attribuiti dall'intera commissione a maggioranza. Se sono proposti più di due punteggi, e non sia stata raggiunta la maggioranza assoluta, la commissione vota su proposte del presidente a partire dal punteggio più alto, a scendere. Ove su nessuna delle proposte si raggiunga la maggioranza, il presidente attribuisce al candidato il punteggio risultante dalla media aritmetica dei punti proposti. Di tali operazioni è dato dettagliato e motivato conto nel verbale. Non è ammessa l'astensione dal giudizio da parte dei singoli componenti».

«Art. 14 *(Osservatorio)*. — 1. È istituito, presso il Centro europeo dell'educazione, un Osservatorio nazionale con il compito di monitorare, verificare e valutare l'applicazione della nuova disciplina degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e di costituire un supporto permanente per le commissioni di esame per quanto riguarda la predisposizione della terza prova scritta anche realizzando, in collaborazione con i competenti uffici dell'amministrazione della pubblica istruzione, un apposito archivio nazionale permanente utilizzabile, a tal fine, dalle commissioni.

2. Al fine del monitoraggio dell'andamento degli esami di Stato, i presidenti delle commissioni di esame predispongono, prima della chiusura dei lavori, un'apposita relazione sulla base di criteri predefiniti dall'Osservatorio nazionale di cui al comma 1, che provvede all'esame e alla valutazione degli elementi conoscitivi contenuti nelle relazioni».

«Art. 15 *(Disposizioni transitorie per l'applicazione graduale della nuova disciplina e disposizioni finali)*. — 1. Gli esami di Stato secondo il nuovo ordinamento si svolgeranno a partire dall'anno scolastico 1998-1999 con la gradualità di applicazione prevista dal presente articolo.

2. Negli esami di Stato che si svolgeranno nei primi due anni di applicazione del nuovo ordinamento la terza prova scritta sarà strutturata in forma semplificata e comunque con la proposizione di un numero limitato di argomenti, quesiti, problemi, casi pratici. Le relative istruzioni sono impartite dal Ministro della pubblica istruzione e diramate alle istituzioni scolastiche, contestualmente al decreto di cui all'art. 5, comma 2, in tempo utile allo svolgimento dei primi esami secondo il nuovo ordinamento.

3. Agli alunni che affronteranno l'esame al termine dell'anno scolastico 1998-1999 il credito scolastico sarà attribuito, sulla base dell'allegata tabella *D* e della nota in calce alla medesima, tutto con riferimento ai risultati del medesimo anno, tenendo conto anche dell'andamento dei due anni precedenti; agli alunni che affronteranno l'esame al termine dell'anno scolastico 1999-2000 sarà attribuito, sulla base dell'allegata tabella *E* e della nota in calce alla medesima, nello

scrutinio finale di ciascuno degli ultimi due anni, con riferimento, rispettivamente, ai risultati dell'anno 1999-2000 e dell'anno precedente. tenendo conto dell'andamento dell'anno scolastico 1997-1998.

4. Ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge 10 dicembre 1997, n. 425, in connessione a quanto previsto dall'art. 2, comma 1, lettera *c)*, della medesima legge e agli stessi effetti, gli istituti pareggiati e legalmente riconosciuti possono istituire classi terminali soltanto nei corsi di studio di cui all'art. 2, comma 1, lettera *c)*, in cui siano funzionanti, oltre alla stessa classe terminale, almeno altre due classi.

5. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano a partire dall'anno scolastico 1999-2000; alle stesse faranno riferimento le istituzioni scolastiche legalmente riconosciute e pareggiate nel programmare gli esami di idoneità dell'anno scolastico 1998-1999.

6. Limitatamente agli esami di Stato che si svolgeranno nell'anno scolastico 1998-1999 gli istituti pareggiati o legalmente riconosciuti sono sede di esame anche per gli alunni delle ultime classi di corsi che non hanno i requisiti di cui all'art. 2, comma 1, a condizione che, nell'anno scolastico 1997-1998, detti alunni abbiano frequentato presso il medesimo istituto la penultima classe, ovvero abbiano sostenuto esami di idoneità per la frequenza dell'ultima classe.

7. I titoli conseguiti nell'esame di Stato a conclusione dei corsi di studio dell'istituto magistrale iniziati entro l'anno scolastico 1997-1998 conservano in via permanente l'attuale valore legale e abilitante all'insegnamento nella scuola elementare. Essi consentono di partecipare ai concorsi per titoli ed esami a posti di insegnante nella scuola materna e nella scuola elementare.

8. Il diploma rilasciato in esito all'esame di Stato negli istituti professionali è equipollente a quello che si ottiene presso gli istituti tecnici di analogo indirizzo.

9. Per la regione Valle d'Aosta si applicano le disposizioni del presente regolamento in quanto compatibili con il disposto dell'art. 21, comma 20-*bis* della legge 15 marzo 1997, n. 59, introdotto dall'art. 1, comma 22, della legge 16 giugno 1998, n. 191.

10. Il presente regolamento si applica anche nelle scuole italiane all'estero sedi degli esami con gli opportuni adattamenti da adottarsi con provvedimento del Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro della pubblica istruzione.

11. Sono fatte salve le competenze delle province autonome di Trento e di Bolzano previste, rispettivamente, dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 405, come modificato dall'art. 4 del decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 433, e dall'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, come modificato dall'art. 6 del decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 434.

12. In relazione a quanto previsto dall'art. 2, commi 2 e 3, si intendono abrogati i commi 1 e 2 dell'art. 199 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297».

— Il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, reca: «Testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione relative alle scuole di ogni ordine e grado». Il testo del comma 1, dell'art. 205, è il seguente:

«1. Con propri decreti da adottarsi secondo la procedura prevista dall'art. 17, commi 3, e 4, della legge 23 agosto 1998, n. 400, il Ministro della pubblica istruzione, emana uno o più regolamenti per l'esecuzione delle disposizioni relative agli scrutini ed agli esami. Il Ministro della pubblica istruzione determina annualmente con propria ordinanza, le modalità organizzative degli scrutini ed esami stessi».

— La legge 23 agosto 1988, n. 400, reca: «Disciplina dell'attività di governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri». Il testo dell'art. 17, comma 3, è il seguente:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione».

Note all'art. 2:

— Il testo del comma 2 dell'art. 5 del D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323 (per l'argomento del decreto si veda nelle note alle premesse), è il seguente:

«2. Le caratteristiche formali generali della terza prova scritta sono stabilite con decreto del Ministro della pubblica istruzione. Il testo relativo alla predetta prova è predisposto dalla commissione di esame. La relativa formulazione deve essere coerente con l'azione educativa e didattica realizzata nell'ultimo anno di corso. A tal fine i consigli di classe, entro il 15 maggio elaborano per la commissione di esame un apposito documento che esplicita i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi ed i tempi del percorso formativo, nonché i criteri, gli strumenti di valutazione adottati e gli obiettivi raggiunti. Esso è immediatamente affisso all'albo dell'istituto ed è consegnato in copia a ciascun candidato. Chiunque abbia interesse può estrarne copia».

— Il testo dell'art. 14 del sopra citato D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323, è il seguente:

«Art. 14 *(Osservatorio)*. — 1. È istituito, presso il Centro europeo dell'educazione, un Osservatorio nazionale con il compito di monitorare, verificare e valutare l'applicazione della nuova disciplina degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e di costituire un supporto permanente per le commissioni di esame per quanto riguarda la predisposizione della terza prova scritta anche realizzando, in collaborazione con i competenti uffici dell'amministrazione della pubblica istruzione, un apposito archivio nazionale permanente utilizzabile, a tal fine, dalle commissioni.

2. Al fine del monitoraggio dell'andamento degli esami di Stato, i presidenti delle commissioni di esame predispongono, prima della chiusura dei lavori, un'apposita relazione sulla base di criteri predefiniti dall'Osservatorio nazionale di cui al comma 1, che provvede all'esame e alla valutazione degli elementi conoscitivi contenuti nelle relazioni».

Nota all'art. 4:

— Il testo dell'art. 5, comma 2, e dell'art. 14 del D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323 (per l'argomento del decreto si veda nelle note alle premesse), è riportato nelle note all'art. 2.

98G0408

DECRETO 18 settembre 1998, n. **358**.

Regolamento recante norme per la costituzione delle aree disciplinari finalizzate alla correzione delle prove scritte e all'espletamento del colloquio, negli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 10 dicembre 1997, n. 425, recante disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e, in particolare, l'articolo 4;

Visto l'articolo 5, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323, con il quale è stato emanato il regolamento che disciplina gli esami di Stato;

Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con il quale è stato approvato il testo unico delle leggi in materia di istruzione e, in particolare, l'articolo 205, comma 1;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Considerato che, in applicazione delle norme sopracitate, occorre procedere alla definizione di aree disciplinari finalizzate alla correzione delle prove scritte e all'espletamento del colloquio;

Ritenuto che tali aree devono contenere le materie dell'ultimo anno dei corsi di studio, raggruppate secondo criteri di affinità riferiti, per quanto possibile, ai fondamenti epistemologici delle materie stesse ovvero ai rapporti esistenti tra di esse nella pratica didattica consolidata nel sistema scolastico;

Ritenuto, altresì, che tali aree possono assicurare condizioni di migliore funzionalità, nonché coerenza e uniformità di comportamenti nell'attività delle commissioni, specialmente con riferimento al momento valutativo;

Considerato che, in relazione alle esigenze sopra evidenziate, si rivela opportuno costituire due aree disciplinari per ciascun indirizzo di studi;

Udito il parere del Consiglio di Stato, n. 162/98, espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 14 settembre 1998;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988 (nota n. 5046 del 17 settembre 1998);

EMANA
il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Ai fini della correzione delle prove scritte e dell'espletamento del colloquio, le materie dell'ultimo anno dei corsi di studio della scuola secondaria superiore sono raggruppate nelle aree disciplinari di cui alla tabella allegata, facente parte integrante del presente decreto.

2. Ferma restando la responsabilità collegiale delle commissioni d'esame, le stesse possono procedere, operando con riferimento alle aree disciplinari di cui alla tabella sopracitata.

3. L'organizzazione dei lavori per aree disciplinari può essere attuata solo in presenza di almeno due docenti per area.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 18 settembre 1998

Il Ministro: BERLINGUER

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK
Registrato alla Corte dei conti l'8 ottobre 1998
Registro n. 1 Pubblica istruzione, foglio n. 302

TABELLE AREE DISCIPLINARI
(Art. 1 del regolamento)

AREE DISCIPLINARI COMPRENDENTI LE MATERIE DELL'ULTIMO ANNO DI CORSO, FINALIZZATE ALLA CORREZIONE DELLE PROVE SCRITTE E ALL'ESPLETAMENTO DEL COLLOQUIO DI CUI AL COMMA 8 DELL'ART. 5 DEL REGOLAMENTO.

LICEI CLASSICI

Area linguistico-storico-filosofica

1) Lingua e lettere italiane
2) Lingua e lettere latine
3) Lingua e lettere greche
4) Storia
5) Filosofia
6) Storia dell'arte

Area scientifica

1) Matematica
2) Fisica
3) Scienze naturali, chimica e geografia

LICEI SCIENTIFICI

Area linguistico-storico-filosofica

1) Lingua e lettere italiane
2) Lingua e lettere latine
3) Lingua e letteratura straniera
4) Storia
5) Filosofia
6) Disegno

Area scientifica

1) Matematica
2) Fisica
3) Scienze naturali, chimica e geografia

ISTITUTI MAGISTRALI

Area linguistico-espressiva e pedagogico-sociale

1) Lingua e lettere italiane
2) Lingua e lettere latine
3) Canto corale
4) Filosofia e Pedagogia
5) Storia, Educazione civica e Geografia
6) Disegno e Storia dell'Arte

Area scientifica

1) Matematica
2) Fisica
3) Scienze naturali, chimica e geografia

LICEI LINGUISTICI

Area storico-linguistico-letteraria

1) Lingua e lettere italiane

2) Lingue straniere (1ª e 2ª)

3) Storia ed educazione civica

4) Filosofia, psicologia e sociologia

5) Storia dell'arte

Area scientifica

1) Matematica

2) Fisica

3) Scienze

Materie opzionali di cui una a scelta del candidato

1) Lettere latine

2) 3ª lingua straniera

3) Elementi di diritto, economia e istituzioni straniere

4) Informatica

ISTITUTI TECNICI AERONAUTICI

INDIRIZZO: ASSISTENZA ALLA NAVIGAZIONE

Area linguistico-storico-letteraria

1) Lingua e lettere italiane

2) Storia ed educazione civica

3) Lingua inglese

Area scientifico-tecnologica

1) Navigazione aerea ed esercitazioni

2) Meteorologia aeronautica ed esercitazioni

3) Elettrotecnica, radio-radartecnica, elettronica ed esercitazioni

4) Circolazione aerea, telecomunicazioni aeronautiche ed esercitazioni

INDIRIZZO: NAVIGAZIONE AEREA

Area linguistico-storico-letteraria

1) Lingua e lettere italiane

2) Storia ed educazione civica

3) Lingua inglese

Area scientifico-tecnologica

1) Aerotecnica

2) Navigazione aerea ed es.

3) Meteorologia aeronautica ed esercitazioni

4) Elettrotecnica, radio-radartecnica, elettronica ed esercitazioni

5) Igiene e fisiologia del volo

ISTITUTI TECNICI AGRARI

INDIRIZZO: GENERALE

Area linguistico-storico-letteraria

1) Lingua e lettere italiane

2) Storia ed educazione civica

Area tecnologica

1) Entomologia agraria

2) Agronomia e coltivazioni

3) Estimo rurale ed elementi di diritto agrario

4) Zootecnia

5) Industrie agrarie

6) Meccanica agraria

7) Elementi di costruzioni rurali e disegno relativo

INDIRIZZO: ENOLOGIA E VITICOLTURA

Area linguistico-storico-letteraria

1) Lingua e lettere italiane

2) Storia ed educazione civica

Area tecnologica

1) Zimotecnia

2) Estimo rurale

3) Chimica viticolo-enologica

4) Meccanica agraria ed enologica

5) Elementi di costruzioni ruralii ed enotecniche e disegno relativo

6) Enologia, commercio e legislazione viticolo-enologica

ISTITUTI TECNICI COMMERCIALI

INDIRIZZO: AMMINISTRATIVO (*)

Area linguistico-storico-letteraria

1) Lingua e lettere italiane

2) Storia ed educazione civica

3) 2ª lingua straniera

Area scientifico-tecnica

1) Ragioneria

2) Computisteria e tecnica commerciale

3) Diritto

4) Economia politica, scienza delle finanze, statistica economica

5) Geografia generale ed economica

6) Matematica

INDIRIZZO: COMMERCIO ESTERO (*)

Area linguistico-storico-letteraria

1) Lingua e lettere italiane

2) Storia ed educazione civica

3) Lingue straniere (2ª e 3ª)

Area scientifico-tecnica

1) Ragioneria

2) Compuristeria e tecnica commerciale

3) Istituzioni di diritto

4) Economia politica, scienza delle finanze, statistica economica

5) Geografia generale ed economica

6) Matematica

INDIRIZZO: MERCANTILE (*)

Area linguistico-storico-letteraria

1) Lingua e lettere italiane

2) Storia ed educazione civica

3) Seconda lingua straniera

Area scientifico-tecnica

1) Ragioneria

2) Computisteria e tecnica commerciale

3) Diritto

4) Economia politica, scienza delle finanze, statistica economica

5) Geografia generale ed economica

6) Matematica

INDIRIZZO: AMMINISTRAZIONE INDUSTRIALE (*)

Area linguistico-storico-letteraria

1) Lingua e lettere italiane

2) Storia ed educazione civica

3) 2ª Lingua straniera

Area scientifico-tecnica

1) Ragioneria

2) Tecnica commerciale

3) Diritto

4) Economia politica, scienza delle finanze, statistica economica

5) Geografia generale ed economica

6) Matematica

7) Esercitazioni generali e speciali di merceologia

8) Esercitazioni di ragioneria e macchine contabili

9) Esercitazioni di tecnica commerciale e macchine calcolatrici

10) Ragioneria e tecnica amministrativa delle aziende industriali in genere e tessili laniere in particolare

11) Tecnologia industriale tessile

N.B.: Gli indirizzi contrassegnati con l'asterisco confluiranno nell'anno scolastico 2000-2001 nell'unico indirizzo di nuovo ordinamento denominato giuridico-economico-aziendale.

INDIRIZZO: PROGRAMMATORI

Area linguistico-storico-letteraria

1) Lingua e lettere italiane

2) Storia ed educazione civica

3) Seconda lingua straniera

Area scientifico-tecnica

1) Ragioneria ed economia aziendale

2) Tecnica e organizzazione aziendale

3) Diritto

4) Economia politica, scienza delle finanze e statistica economica

5) Informatica gestionale ed applicazioni gestionali

6) Matematica, calcolo delle probabilità e statistica

ISTITUTI TECNICI FEMMINILI

INDIRIZZO: GENERALE

Area linguistico-storico-sociale

1) Italiano

2) Lingua straniera

3) Storia ed educazione civica

4) Pedagogia

5) Legislazione e servizi sociali

6) Storia dell'arte

Area tecnico-scientifica

1) Chimica e merceologia

2) Economia domestica

INDIRIZZO: DIRIGENTI DI COMUNITÀ

Area linguistico-storico-sociale

1) Italiano

2) Lingua straniera

3) Storia ed educazione civica

4) Psicologia e pedagogia

5) Elementi di diritto, economia e sociologia

Area tecnico-scientifica

1) Contabilità e statistica

2) Igiene, puericultura ed esercitazioni

3) Economia domestica e tecnica organizzativa

4) Musica e canto corale

INDIRIZZO: ECONOMO-DIETISTE

Area storica, linguistica-letteraria

1) Italiano

2) Storia ed educazione civica

3) Lingua straniera

4) Diritto, economia e legislazione sociale

Area tecnico-scientifica

1) Contabilità, matematica finanziaria e statistica

2) Trasformazione e conservazione degli alimenti

3) Chimica degli alimenti ed esercitazioni

4) Scienza dell'alimentazione ed esercitazioni

5) Igiene ed esercitazioni

6) Economia domestica

ISTITUTI TECNICI PER GEOMETRI

Area linguistico-storico-letteraria

1) Lingua e lettere italiane
2) Storia ed educazione civica
3) Elementi di diritto

Area tecnologica

1) Estimo
2) Tecnologia delle costruzioni
3) Costruzioni
4) Topografia

ISTITUTI TECNICI INDUSTRIALI

INDIRIZZO: ARTI FOTOGRAFICHE

Area linguistico-storico-letterario

1) Lingua e lettere italiane
2) Storia ed educazione civica
3) Elementi di diritto ed economia

Area scientifico-tecnologica

1) Economia aziendale
2) Storia dell'arte fotografica e degli stili
3) Tecnologia fotografica e cinematografica
4) Merceologia, chimica, ottica fotografica e laboratorio
5) Disegno applicato all'arte fotografica

INDIRIZZO: ARTI GRAFICHE

Area linguistico-storico-letterario

1) Lingua e lettere italiane
2) Storia ed educazione civica
3) Elementi di diritto e di economia aziendale

Area scientifico-tecnologica

1) Economia aziendale
2) Storia dell'arte grafica e degli stili
3) Tecnologia grafica
4) Impianti grafici e disegno
5) Disegno applicato alle arti grafiche

INDIRIZZO: CHIMICO

Area linguistico-storico-letterario

1) Lingua e lettere italiane
2) Storia
3) Lingua straniera

Area scientifico-tecnologica

1) Economia industriale con elementi di diritto
2) Matematica
3) Chimica fisica e laboratorio
4) Chimica organica, bio-organica, delle fermentazioni e laboratorio
5) Analisi chimica elaborazione dati e laboratorio
6) Tecnologie chimiche industriali, principi di automazione e di organizzazione industriale

INDIRIZZO: CHIMICA CONCIARIA

Area linguistico-storico-letteraria

1) Lingua e lettere italiane
2) Storia ed educazione civica
3) Elementi di diritto ed economia

Area scientifico-tecnologica

1) Produzione e commercio di pelli
2) Tecnologia conciaria, analisi e laboratorio
3) Impianti di conceria e disegno

INDIRIZZO: COSTRUZIONI AERONAUTICHE

Area linguistico-storico-letteraria

1) Lingua e lettere italiane
2) Storia ed educazione civica
3) Elementi di diritto ed economia

Area scientifico-tecnologica

1) Aerotecnica, costruzioni aeronatiche e laboratorio
2) Disegno di costruzioni aeronautiche e studi di fabbricazione
3) Macchine a fluido
4) Tecnologie aeronautiche e laboratorio

INDIRIZZO: DISEGNATORI DI TESSUTI

Area storico-linguistico-espressiva

1) Lingua e lettere italiane
2) Storia ed educazione civica
3) Storia dell'arte
4) Elementi di diritto ed economia

Area tecnologica

1) Disegno tessile
2) Disegno artistico per tessuti
3) Analisi, composizione e fabbricazione dei tessuti
4) Elementi di tintoria e stampa

INDIRIZZO: EDILIZIA

Area linguistico-storico-sociale

1) Lingua e lettere italiane
2) Storia ed educazione civica
3) Elementi di diritto ed economia

Area tecnologica

1) Disegno tecnico
2) Costruzioni edili, stradali e idrauliche
3) Disegno di costruzioni
4) Topografia e disegno

5) Tecnologia dei materiali e delle costruzioni e laboratorio. Impianto ed organizzazione di cantiere

6) Estimo

INDIRIZZO: ELETTRONICA E TELECOMUNICAZIONI

Area linguistico-storico-letteraria

1) Lingua e lettere italiane

2) Storia

3) Lingua straniera

Area scientifico-tecnologica

1) Economia industriale ed elementi di diritto

2) Matematica

3) Elettronica

4) Sistemi elettronici automatici

5) Telecomunicazioni

6) Tecnologie elettroniche, disegno e progettazione

INDIRIZZO: ELETTROTECNICA ED AUTOMAZIONE

Area linguistico-storico-letteraria

1) Lingua e lettere italiane

2) Storia

3) Lingua straniera

Area scientifico-tecnologica

1) Economia industriale ed elementi di diritto

2) Matematica

3) Elettrotecnica

4) Sistemi elettrici automatici

5) Impianti elettrici

6) Tecnologie elettriche, disegno e progettazione

INDIRIZZO: ENERGIA NUCLEARE

Area linguistico-storico-letteraria

1) Lingua e lettere italiane

2) Storia ed educazione civica

3) Elementi di diritto ed economia

Area scientifico-tecnologica

1) Fisica atomica e nucleare, strumentazione e laboratorio

2) Elettronica generale e nucleare, misure elettroniche e laboratorio

3) Impianti nucleari e tecnologie relative

4) Controlli, servomeccanismi ed applicazioni e laboratorio

5) Disegno tecnico

INDIRIZZO: FISICA INDUSTRIALE

Area linguistico-storico-letteraria

1) Lingua e lettere italiane

2) Storia ed educazione civica

3) Elementi di diritto ed economia

Area scientifico-tecnologica

1) Chimica fisica ed elettrochimica

2) Fisica applicata e laboratorio

3) Meccanica, macchine e laboratorio

4) Elettrotecnica e laboratorio

5) Impianti industriali e disegno

6) Analisi chimica generale e tecnica e laboratorio

INDIRIZZO: INDUSTRIA CARTARIA

Area linguistico-storico-letteraria

1) Lingua e lettere italiane

2) Storia ed educazione civica

3) Elementi di diritto ed economia

Area tecnologica

1) Analisi chimica generale e tecnica di laboratorio

2) Tecnologia cartaria e laboratorio

3) Impianti di cartiere e disegno

INDIRIZZO: INDUSTRIA MINERARIA

Area linguistico-storica-sociale

1) Lingua e lettere italiane

2) Storia ed educazione civica

3) Legislazione mineraria

Area scientifico-tecnologica

1) Igiene e pronto soccorso

2) Mineralogia, geologia e laboratorio

3) Topografia, disegno e laboratorio

4) Arte mineraria e laboratorio

5) Arricchimento dei minerali e laboratorio

INDIRIZZO: INDUSTRIA NAVALMECCANICA

Area linguistico-storico-sociale

1) Lingua e lettere italiane

2) Storia ed educazione civica

3) Elementi di diritto ed economia

Area scientifico-tecnologica

1) Teoria della nave

2) Costruzioni navali, disegno e studi di fabbricazione

3) Tecnologie navalmeccaniche e laboratorio

INDIRIZZO: INDUSTRIA OTTICA

Area linguistico-storico-sociale

1) Lingua e lettere italiane

2) Storia ed educazione civica

3) Elementi di diritto ed economia

Area scientifico-tecnologica

1) Ottica
2) Disegno tecnico
3) Strumenti ottici, tecnologia del vetro e laboratorio

INDIRIZZO: INDUSTRIA TINTORIA

Area linguistico-storico-sociale

1) Lingua e lettere italiane
2) Storia ed educazione civica
3) Elementi di diritto ed economia

Area scientifico-tecnologica

1) Finitura dei tessuti
2) Analisi chimica e laboratorio
3) Chimica industriale, chimica tessile e laboratorio
4) Chimica tintoria, sostanze coloranti e laboratorio

INDIRIZZO: INFORMATICA

Area linguistico-storico-letteraria

1) Lingua e lettere italiane
2) Storia ed educazione civica
3) Lingua inglese

Area scientifico-tecnologica

1) Matematica generale, applicata e laboratorio
2) Calcolo delle probabilità, statistica, ricerca operativa e laboratorio
3) Elettronica e laboratorio
4) Informatica generale, applicazioni tecnico-scientifiche e laboratorio
5) Sistemi, automazione e laboratorio

INDIRIZZO: MATERIE PLASTICHE

Area linguistico-storico-sociale

1) Lingua e lettere italiane
2) Storia ed educazione civica
3) Elementi di diritto ed economia

Area scientifico-tecnologica

1) Chimica delle materie plastiche
2) Impianti di materie plastiche e disegno
3) Elettrotecnica
4) Tecnologia meccanica e laboratorio
5) Tecnologia, chimica generale e delle materie plastiche e laboratorio

INDIRIZZO: MECCANICA

Area linguistico-storico-letteraria

1) Lingua e lettere italiane
2) Storia
3) Lingua straniera

Area scientifico-tecnologica

1) Economia industriale ed elementi di diritto
2) Matematica
3) Meccanica applicata e macchine a fluido
4) Tecnologia meccanica ed esercitazioni
5) Disegno, progettazione ed organizzazione industriale
6) Sistemi ed automazione industriale

INDIRIZZO: METALLURGIA

Area linguistico-storico-letteraria

1) Lingua e lettere italiane
2) Storia ed educazione civica
3) Elementi di diritto ed economia

Area scientifico-tecnologica

1) Lavorazione dei metalli
2) Impianti metallurgici e disegno
3) Chimica analitica e laboratorio
4) Metallurgia, siderurgia e laboratorio

INDIRIZZO: TECNOLOGIE ALIMENTARI

Area linguistico-storico-letteraria

1) Lingua e lettere italiane
2) Storia ed educazione civica
3) Elementi di diritto ed economia

Area scientifico-tecnologica

1) Complementi di biologia, microbiologia generale ed applicata e laboratorio
2) Complementi di chimica generale ed elettrochimica
3) Analisi chimica generale e tecnica e laboratorio
4) Tecnologie, impianti alimentari laboratorio e disegno relativo

INDIRIZZO: TERMOTECNICA

Area linguistico-storico-letteraria

1) Lingua e lettere italiane
2) Storia ed educazione civica
3) Elementi di diritto ed economia

Area scientifico-tecnologica

1) Impianti termotecnici e disegno
2) Meccanica
3) Termotecnica, macchine a fluido e laboratorio

INDIRIZZO TESSILE:
SPECIALIZZAZIONE NELLA CONFEZIONE INDUSTRIALE

Area linguistico-storico-letteraria

1) Lingua e lettere italiane
2) Storia
3) Lingua straniera

Area scientifico-tecnologica

1) Economia ed organizzazione aziendale
2) Matematica

3) Chimica tessile e tecnologie di nobilitazione dei prodotti tessili

4) Moda, disegno e progettazione e industrializzazione

5) Tecnologie tessili, dell'abbigliamento e organizzazione della produzione

6) Automazione

INDIRIZZO TESSILE:
SPECIALIZZAZIONE NELLA PRODUZIONE DEI TESSILI

Area linguistico-storico-letteraria

1) Lingua e lettere italiane

2) Storia

3) Lingua straniera

Area scientifico-tecnologica

1) Economia ed organizzazione industriale

2) Matematica

3) Automazione

4) Chimica tessile e tecnologie di nobilitazione dei prodotti tessili

5) Tecnologie tessili dell'abbigliamento e organizzazione della produzione

6) Moda, disegno e progettazione e industrializzazione

ISTITUTI TECNICI NAUTICI

INDIRIZZO: CAPITANI

Area linguistico-storico-letteraria

1) Lingua e lettere italiane

2) Storia ed educazione civica

3) Lingua inglese

Area scientifico-tecnologica

1) Radioelettronica ed esercitazioni

2) Arte navale

3) Navigazione ed esercitazioni

4) Metereologia ed oceanografia ed esercitazioni

5) Diritto

6) Elementi di teoria della nave

INDIRIZZO: COSTRUTTORI

Area linguistico-storico-letteraria

1) Lingua e lettere italiane

2) Storia ed educazione civica

3) Lingua inglese

Area scientifico-tecnologica

1) Teoria della nave ed esercitazioni

2) Costruzioni navali e disegno di costruzioni navali

3) Diritto

4) Elettrotecnica

INDIRIZZO: MACCHINISTI

Area linguistico-storico-letteraria

1) Lingua e lettere italiane

2) Storia ed educazione civica

3) Lingua inglese

Area scientifico-tecnologica

1) Macchine e disegno di macchine e relative esercitazioni

2) Elettrotecnica ed impianti elettrici di bordo e relative esercitazioni

3) Elementi di teoria della nave

ISTITUTI TECNICI PER PERITI AZIENDALI E CORRISPONDENTI IN LINGUE ESTERE

Area linguistica-storico-letteraria

1) Lingua e lettere italiane

2) Storia ed educazione civica

3) Lingue straniere (1° e 2°)

Area scientifico-tecnica

1) Geografia generale ed economica

2) Diritto ed economia politica

3) Matematica, matematica applicata, statistica

4) Tecnica professionale amministrativa, organizzativa, operativa

5) Economia politica, scienza delle finanze

6) Stenografia e dattilografia

ISTITUTI TECNICI PER IL TURISMO

Area linguistica-storico-letteraria

1) Lingua e lettere italiane

2) Lingue straniere

3) Storia ed educazione civica

4) Storia dell'arte

Area scientifico-tecnica

1) Geografia generale, economica e turistica

2) Tecnica turistica

3) Computisteria, ragioneria generale e applicata

4) Diritto e legislazione turistica

5) Economia politica, statistica, scienza delle finanze

ISTITUTI PROFESSIONALI

INDIRIZZO: AGROTECNICO

Area linguistico-storico-letteraria

1) Italiano

2) Storia

3) Lingua straniera

Area tecnologica

1) Ecologia applicata

2) Tecniche di produzione, trasformazione e valorizzazione dei prodotti

3) Economia agraria

4) Economia dei mercati agricoli

5) Diritto e legislazione

6) Matematica

INDIRIZZO: ODONTOTECNICO

Area linguistico-storico-letteraria

1) Italiano

2) Storia

3) Lingua straniera

Area tecnologica

1) Diritto commerciale, legislazione sociale e pratica commerciale

2) Chimica e laboratorio

3) Scienze dei materiali dentali e laboratorio

4) Gnatologia

5) Esercitazioni di laboratorio odontotecnico

6) Matematica

INDIRIZZO: OTTICO

Area linguistico-storico-letteraria

1) Italiano

2) Storia

3) Lingua straniera

Area tecnologica

1) Diritto commerciale, legislazione sociale e pratica commerciale

2) Fisica

3) Ottica e laboratorio

4) Anatomia, fisiopatologia oculare e laboratorio misure oftalmiche

5) Esercitazioni di optometria

6) Esercitazioni di contattologia

7) Matematica

INDIRIZZO: TECNICO CHIMICO E BIOLOGICO

Area linguistico-storico-letteraria

1) Italiano

2) Storia

3) Lingua straniera

Area tecnologica

1) Chimica (chimica fisica-analitica)

2) Processi e tecnologie industriali chimiche

3) Impianti di biotecnologie

4) Microbiologia speciale

5) Biotecnologia

6) Matematica

INDIRIZZO: TECNICO DEI SERVIZI DELLA RISTORAZIONE

Area linguistico-storico-letteraria

1) Italiano

2) Storia

3) Lingue straniere

Area tecnologica

1) Economia e gestione delle aziende ristorative

2) Legislazione

3) Alimenti e alimentazione

4) Laboratorio di organizzazione e gestione dei servizi ristorativi

5) Matematica

INDIRIZZO: TECNICO DEI SERVIZI SOCIALI

Area linguistico-storico-letteraria

1) Italiano

2) Storia

3) Lingua straniera

Area tecnologica

1) Psicologia generale e applicata

2) Diritto ed economia

3) Tecnica amministrativa

4) Cultura medico-sanitaria

5) Matematica

INDIRIZZO: TECNICO DEI SERVIZI TURISTICI

Area linguistico-storico-letteraria

1) Italiano

2) Storia

3) Lingue straniere

Area tecnologica

1) Economia e tecnica dell'azienda turistica

2) Geografia turistica

3) Storia dell'arte e dei beni culturali

4) Tecniche di comunicazione e relazione

5) Matematica

INDIRIZZO: TECNICO DEI SISTEMI ENERGETICI

Area linguistico-storico-letteraria

1) Italiano

2) Storia

3) Lingua straniera

Area tecnologica

1) Meccanica, macchine e disegno

2) Impianti termotecnici

3) Elettrotecnica-elettronica

4) Matematica

INDIRIZZO: TECNICO DELL'ABBIGLIAMENTO E DELLA MODA

Area linguistico-storico-letteraria

1) Italiano
2) Storia
3) Lingua straniera

Area tecnologica

1) Disegno professionale
2) Storia dell'arte e del costume
3) Tecniche di settore
4) Matematica

INDIRIZZO:
TECNICO DELLA GESTIONE AZIENDALE
ALL'INDIRIZZO INFORMATICO

Area linguistico-storico-letteraria

1) Italiano
2) Storia
3) Lingua straniera

Area tecnologica

1) Economia d'azienda
2) Matematica
3) Diritto-economia
4) Informatica gestionale

INDIRIZZO:
TECNICO DELLA GESTIONE AZIENDALE
AD INDIRIZZO LINGUISTICO

Area linguistico-storico-letteraria

1) Italiano
2) Storia
3) Lingue straniere

Area tecnologica

1) Economia d'azienda
2) Matematica
3) Diritto-economia

INDIRIZZO: TECNICO DELLA GRAFICA PUBBLICITARIA

Area linguistico-storico-letteraria

1) Italiano
2) Storia
3) Lingua straniera

Area tecnologica

1) Progettazione grafica
2) Pianificazione pubblicitaria
3) Storia delle arti visive
4) Psicologia della comunicazione
5) Tecnica fotografica
6) Matematica

INDIRIZZO: TECNICO DELL'EDILIZIA

Area linguistico-storico-letteraria

1) Italiano
2) Storia
3) Lingua straniera

Area tecnologica

1) Tecnologie edilizie ed elaborazioni grafiche
2) Costruzioni e gestione di cantiere
3) Matematica

INDIRIZZO: TECNICO DELLE INDUSTRIE ELETTRICHE

Area linguistico-storico-letteraria

1) Italiano
2) Storia
3) Lingua straniera

Area tecnologica

1) Sistemi - Automazione e organizzazione della produzione
2) Elettrotecnica, elettronica e applicazioni
3) Matematica

INDIRIZZO: TECNICO DELLE INDUSTRIE ELETTRONICHE

Area linguistico-storico-letteraria

1) Italiano
2) Storia
3) Lingua straniera

Area tecnologica

1) Sistemi - Automazione e organizzazione della produzione
2) Elettronica, telecomunicazioni e applicazioni
3) Matematica

INDIRIZZO: TECNICO DELLE INDUSTRIE MECCANICHE

Area linguistico-storico-letteraria

1) Italiano
2) Storia
3) Lingua straniera

Area tecnologica

1) Tecnica della produzione e laboratorio
2) Macchine a fluido
3) Elettrotecnica ed elettronica
4) Matematica

INDIRIZZO: TECNICO DEL MARMO

Area linguistico-storico-letteraria

1) Italiano
2) Storia
3) Lingua straniera

Area tecnologica

1) Tecnologia dei materiali

2) Architettura

3) Diritto ed economia

4) Storia dell'arte

5) Matematica

LICEI ARTISTICI

PRIMA SEZIONE

Area linguistico-espressivo-visuale

1) Letteratura e storia

2) Storia dell'arte

3) Figura disegnata

4) Ornato disegnato

5) Figura modellata

6) Ornato modellato

Area scientifico-tecnologico-progettuale

1) Elementi di architettura

2) Prospettiva

3) Anatomia

SECONDA SEZIONE

Area linguistico-espressivo-visuale

1) Letteratura e storia

2) Storia dell'arte

3) Figura disegnata

4) Ornato disegnato

5) Figura modellata

6) Ornato modellato

Area scientifico-tecnologico-progettuale

1) Elementi di architettura

2) Prospettiva

3) Anatomia

4) Matematica e fisica

5) Scienze naturali, chimica, geografia

ISTITUTI D'ARTE

Area linguistico-espressivo-visuale

1) Lettere italiane e storia

2) Storia delle arti visive

3) Elementi di economia e sociologia

4) Educazione visiva

Area scientifico-tecnologica-progettuale

1) Matematica e fisica

2) Chimica e laboratorio tecnologico

3) Teoria e applicazioni di geometria descrittiva

4) Progettazione ed esercitazioni

N.B. — Considerato che l'educazione fisica, per finalità, obiettivi e contenuti specifici, può trovare collocazione sia nell'area umanistica che in quella scientifico-tecnologica, si rimette all'autonoma valutazione delle commissioni, nel rispetto dei citati enunciati, l'assegnazione della stessa all'una o all'altra delle aree succitate.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il testo dell'art. 4 della legge 10 dicembre 1997, n. 425, è il seguente:

«Art. 4 *(Commissione e sede d'esame)*. — 1. La commissione d'esame è nominata dal Ministero della pubblica istruzione ed è composta da non più di otto membri, dei quali un 50 per cento interni e il restante 50 per cento esterni all'istituto, più il presidente, esterno; le materie affidate ai membri esterni sono scelte annualmente con le modalità e nei termini stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, adottato a norma dell'art. 205 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. I compensi dei commissari e del presidente sono contenuti nei limiti di spesa di cui al comma 5.

2. Ogni due commissioni d'esame sono nominati un presidente unico e commissari esterni comuni alle commissioni stesse, in numero pari a quello dei commissari interni di ciascuna commissione, e comunque non superiore a quattro. Il presidente è nominato dal Ministero della pubblica istruzione, sulla base di criteri e modalità predeterminati, tra i capi di istituti di istruzione secondaria superiore statali, tra i capi di istituto di scuola media statale in possesso di abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria superiore, tra i professori universitari di prima e seconda fascia anche fuori ruolo, tra i ricercatori universitari confermati, tra i capi di istituto e i docenti degli istituti statali di istruzione secondaria superiore collocati a riposo da meno di cinque anni, tra i docenti della scuola secondaria superiore. Il presidente è tenuto ad essere presente a tutte le operazioni delle commissioni. I membri esterni sono nominati dal Ministero della pubblica istruzione tra i docenti della scuola secondaria superiore. È stabilita l'incompatibilità a svolgere la funzione di presidente e di membro esterno della commissione d'esame nella propria scuola, in scuole del distretto e in scuole nelle quali si sia prestato servizio negli ultimi due anni.

3. Le commissioni d'esame possono provvedere alla correzione delle prove scritte e all'espletamento del colloquio operando per aree disciplinari; le decisioni finali sono assunte dall'intera commissione a maggioranza assoluta.

4. Ad ogni singola commissione d'esame sono assegnati, di norma, non più di trentacinque candidati. Ciascuna commissione di istituto legalmente riconosciuto o pareggiato è abbinata ad una commissione di istituto statale. I candidati esterni sono ripartiti tra le diverse commissioni degli istituti statali e il loro numero massimo non può superare il 50 per cento dei candidati interni; nel caso non vi sia la possibilità di assegnare i candidati esterni alle predette commissioni, possono essere costituite commissioni apposite.

5. La partecipazione dei presidenti e dei commissari è compensata, nella misura stabilita con decreto del Ministro della pubblica istruzione, adottato d'intesa con il Ministro del tesoro, entro il limite di spesa di cui all'art. 23, comma 2, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come interpretato dall'art. 1, comma 80, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che, a tal fine, è innalzato di lire 33 miliardi. I com-

pensi sono onnicomprensivi e sostitutivi di qualsiasi altro emolumento, ivi compreso il trattamento di missione, e sono differenziati in relazione alla funzione di presidente o di commissario e in relazione ai tempi di percorrenza dalla sede di servizio o di abituale dimora a quella d'esame. I casi e le modalità di sostituzione dei commissari e dei presidenti sono specificamente individuati.

6. Sede d'esame per i candidati interni sono gli istituti statali e, limitatamente ai candidati delle ultime classi di corsi che abbiano i requisiti di cui all'art. 2, comma 1, gli istituti pareggiati e legalmente riconosciuti; sede d'esame dei candidati esterni sono gli istituti statali. Gli istituti statali sede di esame dei candidati esterni, salvo casi limitati e specificamente individuati, sono quelli esistenti nel comune o nella provincia di residenza; ove il candidato non sia residente in Italia, la sede deve essere indicata dal provveditore agli studi della provincia ove è presentata la domanda di ammissione agli esami».

— Il testo del comma 8 dell'art. 5 del D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323, è il seguente:

«8. Le commissioni d'esame possono provvedere alle correzioni delle prove scritte e all'espletamento del colloquio operando per aree disciplinari definite dal Ministro della pubblica istruzione, con proprio decreto, ferma restando la responsabilità collegiale delle commissioni».

— Il testo del comma 1 dell'art. 205 del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, è il seguente:

«1. Con propri decreti da adottarsi secondo la procedura prevista dall'art. 17, commi 3, e 4, della legge 23 agosto 1998, n. 400, il Ministero della pubblica istruzione emana uno o più regolamenti per l'esecuzione delle disposizioni relative agli scrutini ed agli esami. Il Ministro della pubblica istruzione determina annualmente con propria ordinanza, le modalità organizzative degli scrutini ed esami stessi».

— Il testo del comma 3 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), è il seguente:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione».

98G0409

DECRETO 18 settembre 1998, n. **359**.

Regolamento recante le modalità e i termini per l'affidamento delle materie oggetto degli esami di Stato ai membri esterni e i criteri e le modalità di nomina e designazione dei componenti delle commissioni degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 10 dicembre 1997, n. 425, recante disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio d'istruzione secondaria superiore;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 23 luglio 1998, con il quale è stato emanato il regolamento che disciplina gli esami di Stato e, in particolare, gli articoli 9 e 10;

Visto l'articolo 205, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con il quale è stato approvato il testo unico delle leggi in materia di istruzione;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, n. 162/98, espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 14 settembre 1998;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988 (nota n. 5046 del 17 settembre 1998);

E M A N A

il seguente regolamento:

Art. 1.

Partecipazione alle commissioni

1. La partecipazione ai lavori delle commissioni degli esami di Stato rientra tra gli obblighi inerenti lo svolgimento delle funzioni proprie del personale della scuola.

Art. 2.

Modalità e termini dell'affidamento delle materie ai membri esterni

1. Le materie affidate ai membri esterni sono scelte annualmente dal Ministro della pubblica istruzione, con proprio decreto, entro il 15 gennaio.

2. È, in ogni caso, assicurata la nomina di commissari interni o esterni docenti delle discipline oggetto della prima e della seconda prova. Quando la prima prova è affidata ad un commissario esterno, la materia oggetto della seconda prova viene affidata ad un commissario interno e viceversa.

3. L'affidamento delle altre materie ai membri interni avviene in modo da assicurare una equilibrata presenza delle materie stesse.

Art. 3.

Nomina e formazione delle commissioni

1. Le commissioni degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio d'istruzione secondaria superiore sono nominate dal Ministero della pubblica istruzione.

2. Ogni commissione è composta da un presidente esterno all'istituto e da non più di otto membri, dei quali il 50 per cento interni e il restante 50 per cento esterni all'istituto.

3. Ogni due commissioni d'esame sono nominati un presidente unico e commissari esterni comuni alle commissioni stesse, in numero pari a quello dei commissari interni di ciascuna commissione e, comunque, non superiore a quattro.

4. Di norma, i commissari esterni ed interni sono nominati in numero complessivo non superiore a sei. Qualora sia necessario superare il predetto limite, rimane fermo il numero massimo di commissari di cui al comma 2.

Art. 4.

Procedure generali di nomina

1. I componenti le commissioni degli esami di Stato sono nominati:

a) secondo le fasi territoriali di nomina di cui all'articolo 7;

b) all'interno di ogni fase territoriale, in base ai criteri di cui agli articoli 5 e 6;

c) in base alle preferenze di cui all'articolo 9.

2. Per indirizzi particolari di studio si osservano le modalità e i criteri di nomina indicati nell'articolo 8.

3. Le nomine sono subordinate all'inesistenza delle preclusioni e dei divieti stabiliti agli articoli 12 e 14.

4. I presidenti e i membri esterni sono nominati nelle sedi per le quali hanno espresso gradimento, nel rispetto dell'ordine procedimentale indicato al comma 1. Ove non sia possibile la nomina sulle sedi indicate in via preferenziale, si procede alla nomina d'ufficio.

Art. 5.

Criteri di nomina dei presidenti

1. I presidenti delle commissioni sono nominati in base al seguente ordine di precedenza:

a) capi di istituti statali d'istruzione secondaria superiore, ivi compresi i rettori dei convitti nazionali e le direttrici degli educandati femminili;

b) capi di istituto delle scuole medie statali in possesso di abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondarie superiori;

c) professori universitari di prima e seconda fascia, anche fuori ruolo;

d) ricercatori universitari confermati;

e) capi di istituto e docenti di istituti statali d'istruzione secondaria superiore collocati a riposo da meno di cinque anni;

f) docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di istituti statali d'istruzione secondaria superiore compresi in una graduatoria di merito nei concorsi per capo d'istituto nelle scuole secondarie superiori;

g) docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di istituti statali d'istruzione secondaria superiore che abbiano svolto o svolgano da almeno tre anni incarico di capo d'istituto nelle scuole d'istruzione secondaria superiore;

h) docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di istituti statali d'istruzione secondaria superiore che abbiano svolto o svolgano da almeno tre anni incarico di collaboratore del capo d'istituto nelle scuole di istruzione secondaria superiore;

i) docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di istituti statali di istruzione secondaria superiore con almeno 10 anni di servizio di ruolo;

l) docenti delle accademie di belle arti con almeno 10 anni di servizio di ruolo.

2. Nel rispetto dei criteri di precedenza di cui al primo comma, le nomine vengono effettuate:

a) per i capi d'istituto e i docenti, prioritariamente, su commissioni d'esame comprendenti indirizzi dell'ordine scolastico cui appartiene l'istituto sede di servizio dell'aspirante;

b) per i professori e i ricercatori universitari, su commissioni d'esame comprendenti indirizzi dell'ordine o degli ordini scolastici coerenti con l'attività svolta.

Art. 6.

Criteri di nomina dei membri esterni

1. I membri esterni sono nominati, in base al seguente ordine di precedenza:

a) tra i docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di istituti statali di istruzione secondaria superiore e delle accademie di belle arti, che insegnano, nell'ordine, nelle classi terminali e nelle classi non terminali;

b) tra i docenti con rapporto di lavoro a tempo determinato fino al termine dell'anno scolastico di istituti statali d'istruzione secondaria superiore e delle accademie di belle arti che insegnano, nell'ordine, nelle classi terminali e nelle classi non terminali;

c) tra i docenti con rapporto di lavoro a tempo determinato fino al termine dell'attività didattica di istituti statali d'istruzione secondaria superiore e delle accademie di belle arti che insegnano, nell'ordine, nelle classi terminali e nelle classi non terminali.

2. I docenti con rapporto di lavoro a tempo determinato devono essere in possesso di abilitazione all'insegnamento delle discipline oggetto di esame.

3. In caso di necessità, si prescinde dal requisito dell'abilitazione, tenendo conto, comunque, del diploma di laurea valido per l'ammissione ai concorsi per l'accesso ai ruoli.

4. In considerazione della specificità dei relativi percorsi formativi, nelle commissioni d'esame presso gli istituti professionali, tecnici e artistici, uno o più membri esterni possono essere nominati tra esperti del corrispondente settore compresi in elenchi forniti dagli ordini professionali, dalle associazioni di categoria, da istituzioni pubbliche.

5. Nel rispetto dei criteri di precedenza indicati al primo comma, le nomine sono effettuate secondo il seguente ordine:

a) su commissioni comprendenti indirizzi dell'ordine scolastico cui appartiene l'istituto sede di servizio dell'aspirante:

1) per la stessa materia d'insegnamento;

2) per la classe di concorso in cui è compresa la materia d'insegnamento;

3) per l'area disciplinare in cui è compresa la materia d'insegnamento;

b) commissioni comprendenti indirizzi di altro ordine scolastico, prima per la classe di concorso e, poi, per l'area disciplinare in cui è compresa la materia d'insegnamento.

Art. 7.

Fasi territoriali di nomina

1. Le nomine dei presidenti sono effettuate seguendo le sottoelencate fasi territoriali:

a) nei comuni della regione di abituale dimora e di servizio, nell'ordine di preferenza espressa;

b) d'ufficio, nei comuni della regione di abituale dimora o di servizio, ove non sia stata possibile la nomina sulle preferenze;

c) d'ufficio, nelle sedi residue a livello nazionale.

2. Relativamente alla fase di cui al comma 1, lettera *b)*, l'ordine di assegnazione è quello di cui alla tabella di vicinanza, utilizzata per i trasferimenti del personale della scuola tra comuni della provincia, a partire dal comune indicato quale più gradito per l'assegnazione d'ufficio. Ove si renda necessario procedere alla nomina fuori dalla provincia, l'assegnazione alle sedi della regione viene disposta secondo l'ordine di vicinanza tra le province della regione, secondo le tabelle utilizzate per i trasferimenti del personale direttivo della scuola.

3. Relativamente alla fase di cui al comma 1, lettera *c)*, l'ordine di assegnazione è quello di cui alla tabella di vicinanza tra province utilizzata per i trasferimenti del personale della scuola.

4. Le nomine dei membri esterni sono effettuate secondo le sottoelencate fasi territoriali:

a) nel comune di abituale dimora e di servizio, nell'ordine di preferenza espresso;

b) d'ufficio, nel comune di abituale dimora o di servizio, ove non sia stato possibile procedere alla nomina in base alle preferenze espresse;

c) nei comuni della provincia di abituale dimora e di servizio, nell'ordine di preferenza espressa;

d) d'ufficio, nei comuni della provincia di abituale dimora o di servizio, ove non sia stato possibile procedere alla nomina in base alle preferenze espresse;

e) nei comuni di altra provincia, compresa nella regione cui la provincia di abituale dimora e di servizio appartiene, nell'ordine di preferenza espresso;

f) d'ufficio, nei comuni di altra provincia, compresa nella regione cui la provincia di abituale dimora o di servizio appartiene, ove non sia stato possibile procedere alla nomina in base alle preferenze espresse;

g) d'ufficio, nelle sedi residue a livello nazionale.

5. Relativamente alla fase di cui al comma 4, lettera *d)*, l'ordine di assegnazione è quello di cui alla tabella di vicinanza tra comuni della provincia, a partire dal comune indicato quale più gradito per l'assegnazione d'ufficio.

6. Relativamente alla fase di cui al comma 4, lettera *f)*, l'ordine di assegnazione è quello di cui alla tabella di vicinanza tra province, utilizzata per i trasferimenti del personale della scuola, partendo dalla provincia limitrofa a quella di dimora o di servizio e passando successivamente alle altre province della regione di appartenenza del comune di abituale dimora o di servizio.

7. Relativamente alla fase di cui al comma 4, lettera *g)*, l'ordine di assegnazione è quello di cui alla tabella di vicinanza tra province utilizzata per i trasferimenti del personale della scuola.

Art. 8.

Ordine di nomina in indirizzi particolari

1. Nelle commissioni con classi ove sono in atto la sperimentazione dei quadri orario e dei programmi elaborati dalla commissione ministeriale istituita con decreto interministeriale 12 gennaio 1988 e successive reiterazioni e integrazioni, denominata «Progetto Brocca» e la sperimentazione di progetti assistiti, vengono nominati, come presidenti, con priorità, i capi degli istituti statali ove funzionano i corsi sopraindicati e i docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di istituti statali di istruzione secondaria superiore, che insegnano o abbiano insegnato per almeno un biennio nei corsi stessi.

2. La nomina dei presidenti nelle commissioni di cui al comma 1 viene disposta seguendo le fasi territoriali di cui all'articolo 7, comma 1, lettere *a)* e *b)*. Prima di procedere alla nomina su sedi esterne alla regione di abituale dimora o di servizio, si provvede a nominare, nell'ordine, in commissioni relative ad altra sperimentazione e su commissioni di ordinamento, costituite nella regione di abituale dimora o di servizio.

3. Nelle commissioni, comprendenti classi con i corsi indicati al primo comma, nelle quali non sia stato possibile la nomina dei presidenti secondo i criteri stabiliti nel presente articolo, viene nominato personale con esperienza in corsi sperimentali e, successivamente, personale dei corsi ordinari, seguendo l'ordine di precedenza e le fasi territoriali indicate negli articoli 6 e 7.

4. Le commissioni che comprendono classi di istituti statali ove è in atto l'indirizzo di «Progetto di liceo classico europeo» sono costituite dal presidente e da almeno due membri esterni provenienti da istituzioni scolastiche nelle quali è in atto la medesima sperimentazione.

5. Le nomine dei presidenti, nelle commissioni comprendenti classi che seguono l'indirizzo di «Progetto di liceo classico europeo», sono effettuate seguendo le sottoelencate fasi territoriali:

a) nei comuni della regione di abituale dimora e di servizio, secondo l'ordine di preferenza espresso;

b) d'ufficio, ove non sia stato possibile procedere alla nomina in base alle preferenze, nei comuni della regione di abituale dimora o servizio;

c) al di fuori della regione di abituale dimora e servizio, secondo l'ordine di preferenza espresso;

d) d'ufficio, su tutte le altre sedi.

6. Le nomine dei membri esterni, nelle commissioni di cui al comma 4, sono effettuate secondo le seguenti fasi territoriali:

a) nei comuni di abituale dimora e di servizio, secondo l'ordine di preferenza espresso;

b) d'ufficio, nei comuni di abituale dimora o di servizio, ove non sia stato possibile procedere alla nomina in base alle preferenze;

c) nei comuni delle province di abituale dimora e di servizio, secondo l'ordine di preferenza espresso;

d) d'ufficio, nella provincia di abituale dimora o di servizio;

e) fuori della provincia di abituale dimora e di servizio, secondo l'ordine di preferenza espresso;

f) d'ufficio, su tutte le altre sedi.

7. L'assegnazione degli aspiranti, anziché nelle commissioni di cui al comma 4, in commissioni di ordinamento o di altra sperimentazione avviene dopo l'effettuazione di tutte le fasi di nomina elencate nei commi 5 e 6.

Art. 9.

Preferenze a parità di condizioni

1. La preferenza nella nomina dei presidenti e dei membri esterni, nell'ambito delle categorie di personale di cui agli articoli 5 e 6, a parità di situazione e nell'ambito di ciascuna fase territoriale di nomina, è determinata dall'anzianità di servizio di ruolo, compresa, per i capi di istituto, quella maturata nel precedente servizio di ruolo in qualità di docenti. A parità di tutte le condizioni la preferenza è determinata dall'anzianità anagrafica.

Art. 10.

Designazione dei membri interni

1. I membri interni sono designati dai competenti consigli di classe, tra i docenti di materie non affidate ai membri esterni, in base ai criteri indicati nell'articolo 2.

Art. 11.

Impedimento alla nomina

1. Non è consentito di rifiutare l'incarico o lasciarlo, anche se nominati in sede non richiesta o in commissioni operanti in settori di istruzione diversi da quelli di servizio.

2. L'impedimento a espletare l'incarico deve essere comunicato immediatamente al provveditore agli studi della provincia in cui ha sede la commissione, il quale dispone immediati accertamenti in ordine ai motivi addotti a giustificazione dell'impedimento.

3. La documentazione comprovante i motivi dell'impedimento deve essere prodotta dai capi di istituto e dai docenti, rispettivamente, al provveditore agli studi di titolarità e al proprio capo d'istituto, entro tre giorni dall'insorgenza dell'impedimento stesso.

Art. 12.

Preclusioni alla nomina

1. I presidenti e i membri esterni non possono essere nominati nelle commissioni d'esame operanti nella propria scuola statale di servizio, nelle scuole del distretto scolastico della sede di servizio, nelle scuole ove abbiano prestato servizio negli ultimi due anni.

Art. 13.

Docenti part-time

1. I docenti con rapporto di lavoro a tempo parziale sono tenuti a prestare servizio secondo l'orario previsto per il rapporto di lavoro a tempo pieno e agli stessi vengono corrisposti, per il periodo dell'effettiva partecipazione agli esami, la stessa retribuzione e lo stesso trattamento economico che percepirebbero senza la riduzione dell'attività lavorativa.

Art. 14.

Divieti di nomina

1. Non si dà luogo alla nomina del personale che si trovi in una delle seguenti posizioni:

a) qualsiasi tipo di assenza o di aspettativa, sempre che si preveda il rientro in servizio in epoca posteriore alla data di inizio degli esami;

b) collocamento fuori ruolo o utilizzazione in altri compiti, ai sensi dell'articolo 23 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto del personale della scuola;

c) astensione obbligatoria e facoltativa dal lavoro, ai sensi della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e successive modificazioni e integrazioni;

d) aspettativa o distacco sindacale;

e) impegno in altri esami coincidenti con gli esami di Stato di cui al presente decreto.

2. Parimenti, non si dà luogo alla nomina del personale destinatario di sanzioni disciplinari superiori alla censura inflitte nell'anno scolastico in corso o in quello precedente ovvero che risulti indagato o imputato per reati particolarmente gravi comportanti incompatibilità con la nomina stessa o che si sia reso autore di comportamenti scorretti nel corso di precedenti esami, previamente contestato in sede disciplinare.

Art. 15.

Sostituzioni

1. I provveditori agli studi provvedono alla sostituzione dei componenti esterni impediti ad assolvere l'incarico, tenendo conto, ove possibile, dell'elenco dei non nominati distinto per sede di servizio e di abituale dimora trasmesso dal Ministero della pubblica istruzione a conclusione delle operazioni di nomina, e dei criteri di nomina di cui ai precedenti articoli.

2. La sostituzione dei membri interni viene disposta, su designazione del capo d'istituto, con altro docente di materia non affidata ai membri esterni, della stessa classe o dello stesso corso o di altra classe di diverso corso del medesimo istituto, anche se svolge detta funzione in altra commissione.

Art. 16.

Regione e province autonome

1. Per la regione Valle d'Aosta si applicano le disposizioni del presente decreto in quanto compatibili con il disposto dell'articolo 21, comma 20-*bis*, della legge 15 marzo 1997, n. 59, introdotto dall'articolo 1, comma 22, della legge 16 giugno 1998, n. 191.

2. Sono fatte salve le competenze delle province autonome di Trento e Bolzano previste, rispettivamente, dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 405, come modificato dall'articolo 4 del decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 433, e dall'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, come modificato dall'articolo 6 del decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 434.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 18 settembre 1998

Il Ministro: BERLINGUER

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK
Registrato alla Corte dei conti l'8 ottobre 1998
Registro n. 1 Pubblica istruzione, foglio n. 303

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alla quale è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il testo degli articoli 9 e 10 del D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323, è il seguente:

«Art. 9 (*Commissione d'esame*). — 1. La commissione d'esame è nominata dal Ministero della pubblica istruzione ed è composta da non più di otto membri, dei quali il 50 per cento interni e il restante 50 per cento esterni all'istituto, più il presidente esterno; le materie affidate ai membri esterni sono scelte annualmente con le modalità e nei termini stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, adottato a norma dell'art. 205 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

2. Ogni due commissioni d'esame sono nominati un presidente unico e commissari esterni comuni alle commissioni stesse, in numero pari a quello dei commissari interni di ciascuna commissione, e, comunque, non superiore a quattro. È, in ogni caso, assicurata la nomina di commissari interni o esterni docenti delle discipline oggetto della prima e della seconda prova scritta.

3. Ad ogni singola commissione d'esame sono assegnati, di norma, non più di trentacinque candidati. I candidati interni devono appartenere ad una sola classe. Ciascuna commissione di istituto legalmente riconosciuto o pareggiato è abbinata ad una commissione di istituto statale. I candidati esterni sono ripartiti tra le diverse commissioni degli istituti statali e il loro numero massimo non può superare il 50 per cento dei candidati interni. Nel caso in cui, per il numero di candidati esterni, non sia possibile rispettare il predetto criterio di ripartizione, possono essere costituite commissioni apposite con un numero maggiore di candidati esterni, ovvero con soli candidati esterni.

4. Il presidente è nominato tra i capi di istituti di istruzione secondaria superiore statali tra i capi di istituto di scuola media statale in possesso di abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria superiore, tra i professori universitari di prima e seconda fascia anche fuori ruolo, tra i ricercatori universitari confermati, tra i capi di istituto e i docenti degli istituti statali di istruzione secondaria superiore collocati a riposo da meno di cinque anni, tra i docenti della scuola secondaria superiore. I membri esterni sono nominati tra i docenti della scuola secondaria superiore. I membri interni sono designati dalle singole istituzioni scolastiche tra i docenti delle materie non affidate ai membri esterni, appartenenti al consiglio della classe collegata alla commissione cui sono assegnati i candidati ovvero tra i docenti che, sulla base dei regolamenti delle istituzioni scolastiche autonome, hanno partecipato allo scrutinio finale dei candidati interni. Nel caso di costituzione di commissioni con soli candidati esterni, ai sensi del comma 3, ultimo periodo, i membri interni sono individuati tra i docenti anche di classi non terminali del medesimo istituto o di istituti dello stesso tipo.

5. I criteri e le modalità per le nomine dei componenti le commissioni d'esame e per la designazione dei membri interni da parte delle istituzioni scolastiche sono determinati dal Ministro della pubblica istruzione con il decreto di cui al comma 1.

6. I presidenti ed i membri esterni non possono essere nominati nelle commissioni d'esame operanti nella propria scuola, in altre scuole del medesimo distretto o in scuole nelle quali abbiano prestato servizio negli ultimi due anni.

7. Il presidente vigila sui lavori delle commissioni e li coordina in tutte le fasi assicurando la sua presenza, ove necessario, anche in quelle in cui i commissari operano per aree disciplinari.

8. La partecipazione dei presidenti e dei commissari è compensata, nella misura stabilita con decreto del Ministro della pubblica istruzione, adottato d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, entro il limite di spesa di cui all'art. 23, comma 2, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come interpretato dall'art. 1, comma 80, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che, a tal fine è innalzato di lire 33 miliardi. I compensi sono onnicomprensivi e sostitutivi di qualsiasi altro emolumento, ivi compreso il trattamento di missione, e sono differenziati in relazione alla funzione di presidente, di membro esterno o di membro interno e in relazione ai tempi di percorrenza dalla sede di servizio o di abituale dimora a quella d'esame. Il compenso dei membri interni tiene conto anche dell'eventuale svolgimento della funzione in più commissioni».

«Art. 10 *(Sostituzione dei componenti delle commissioni d'esame).* — 1. La partecipazione ai lavori delle commissioni d'esame di Stato del presidente e dei membri rientra tra gli obblighi inerenti lo svolgimento delle funzioni proprie del personale direttivo e docente della scuola.

2. Non è consentito ai componenti le commissioni di rifiutare l'incarico o di lasciarlo, salvo nei casi di legittimo impedimento per motivi che devono essere documentati e accertati.

3. La competenza a provvedere alle necessarie sostituzioni dei componenti delle commissioni d'esame è dei Provveditori agli studi, che dispongono le sostituzioni medesime sulla base dei criteri di cui all'art. 9, comma 5.

4. Il commissario assente deve essere tempestivamente sostituito per la restante durata delle operazioni d'esame nei casi di assenze successive all'espletamento delle prove scritte.

5. La sostituzione dei membri interni viene disposta, su designazione del capo d'istituto, con altro docente che appartenga alla stessa classe, allo stesso corso, o nel caso che ciò non sia possibile per giustificato impedimento, ad altra classe del medesimo istituto, assicurando che non si tratti di docenti di discipline affidate ai membri esterni».

— Il testo del comma 1 dell'art. 205 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è il seguente:

«1. Con propri decreti da adottarsi secondo la procedura prevista dall'art. 17, commi 3, e 4, della legge 23 agosto 1998, n. 400, il Ministero della pubblica istruzione emana uno o più regolamenti per l'esecuzione delle disposizioni relative agli scrutini ed agli esami. Il Ministro della pubblica istruzione determina annualmente, con propria ordinanza, le modalità organizzative degli scrutini ed esami stessi».

— Il testo del comma 3 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), è il seguente:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione».

Note all'art. 14:

— Il testo dell'art. 23 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto del personale della scuola è il seguente:

«Art. 23 *(Assenze per malattia).* — 1. Il dipendente assente per malattia ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di diciotto mesi. Ai fini della maturazione del predetto periodo, si sommano, alle assenze dovute all'ultimo episodio morboso le assenze per malattia verificatesi nel triennio precedente.

2. Superato il periodo previsto dal comma 1, al lavoratore che ne faccia richiesta può essere concesso di assentarsi per un ulteriore periodo di diciotto mesi in casi particolarmente gravosi.

3. Prima di concedere l'ulteriore periodo di assenza cui al comma 2 l'amministrazione procede su richiesta del dipendente all'accertamento delle sue condizioni di salute, per il tramite della unità sanitaria locale competente ai sensi delle vigenti disposizioni, al fine di stabilire la sussistenza di eventuali cause di assoluta e permanente inidoneità fisica a svolgere qualsiasi proficuo lavoro.

4. Superati i periodi di conservazione del posto previsti dai commi 1 e 2 oppure nel caso che, a seguito dell'accertamento disposto ai sensi del comma 3, il dipendente sia dichiarato permanentemente inidoneo a svolgere qualsiasi proficuo lavoro, l'amministrazione può provvedere, salvo particolari esigenze, alla risoluzione del rapporto corrispondendo al dipendente l'indennità sostitutiva del preavviso.

5. Il personale dichiarato inidoneo alla sua funzione per motivi di salute può a domanda essere collocato fuori ruolo e/o utilizzato in altri compiti tenuto conto della sua preparazione culturale e professionale. Tale utilizzazione è disposta dal Ministero della pubblica istruzione sulla base di criteri definiti in sede di contrattazione decentrata nazionale. Il personale ATA dichiarato inidoneo a svolgere le mansioni previste dal profilo di appartenenza viene utilizzato dall'amministrazione scolastica in mansioni parziali del profilo di appartenenza o in altro profilo, comunque coerenti.

6. I periodi di assenza per malattia, salvo quelli previsti dal comma 2 del presente articolo non interpongono la maturazione dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti.

7. Sono fatte salve le vigenti disposizioni di legge a tutela degli affetti da TBC, nonché da quanto previsto dalla legge 26 giugno 1990, n. 162, e dal D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Le modalità applicative saranno regolarmente dal successivo accordo di cui all'art. 79.

8. Il trattamento economico spettante al dipendente, nel caso di assenza per malattia è il seguente:

a) intera retribuzione fissa mensile, con esclusione di ogni compenso accessorio comunque denominato, per i primi nove mesi di assenza.

Nell'ambito di tale periodo per le malattie superiori a quindici giorni lavorativi o in caso di ricovero, al dipendente compete l'eventuale trattamento economico accessorio a carattere fisso e continuativo, come determinato ai sensi dell'art. 63, comma 1, lettere *e), f).*

b) 90% della retribuzione di cui alla lettera *a)* per i successivi tre mesi di assenza;

c) 50% della retribuzione di cui alla lettera *a)* per gli ulteriori sei mesi del periodo di conservazione del posto previsto nel comma 1.

9. L'assenza per malattia, salva l'ipotesi di comprovato impedimento, deve essere comunicata all'istituto scolastico in cui il dipendente presta servizio, o, dai direttori didattici e dai presidi, al provveditore agli studi, tempestivamente e comunque non oltre l'inizio dell'orario di lavoro del giorno in cui essa si verifica, anche nel caso di eventuale prosecuzione di tale assenza.

10. Il dipendente, salvo comprovato impedimento, è tenuto a recapitare o spedire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento il certificato medico di giustificazione dell'assenza o eventuale prosecuzione della stessa. Qualora tale termine scada in un giorno festivo, esso è prorogato al primo giorno lavorativo successivo.

11. L'istituzione scolastica o l'amministrazione di appartenenza dispone il controllo della malattia ai sensi delle vigenti disposizioni di legge fin dal primo giorno di assenza attraverso la competente l'unità sanitaria locale.

12. Il dipendente, che durante l'assenza, per particolari motivi, dimori in luogo diverso da quello di residenza o del domicilio dichiarato all'amministrazione deve darne preventiva comunicazione, precisando l'indirizzo dove può essere reperito.

13. Il dipendente assente per malattia, pur in presenza di espressa autorizzazione del medico curante ad uscire, è tenuto a farsi trovare nel domicilio comunicando all'amministrazione, in ciascun giorno, anche se domenicale o festivo, dalle ore 10 alle ore 12 e dalle 17 alle ore 19.

14. La permanenza del dipendente nel proprio domicilio durante le fasce orarie come sopra definite può essere verificata nell'ambito e nei limiti delle vigenti disposizioni di legge.

15. Qualora il dipendente debba allontanarsi, durante le fasce orarie di reperibilità, dall'indirizzo comunicato, per visite mediche, prestazioni o accertamenti specialistici o per altri giustificati motivi, che devono essere, a richiesta, documentati, è tenuto conto a darne preventiva comunicazione all'amministrazione con l'indicazione della diversa fascia oraria di reperibilità da osservare.

16. Nel caso in cui l'infermità sia causa da colpa di un terzo, il risarcimento del danno da mancato guadagno effettivamente liquidato da parte del terzo responsabile — qualora comprensivo anche della norma retribuzione — è versato dal dipendente all'amministrazione fino a concorrenza di quanto dalla stessa erogato durante il periodo di assenza ai sensi del comma 10, lettera *a), d) ce)*, compresi gli oneri riflessi inerenti. La presente disposizione non pregiudica l'esercizio, da parte dell'azienda o ente, di eventuali azioni dirette nei confronti del terzo responsabile.

17. Le disposizioni contenute nel presente articolo applicano alle assenze per malattia iniziate successivamente alla data di stipulazione del contratto, dalla quale decorre il triennio previsto dal comma 1. Alle assenze per malattia in corso alla predetta data si applica la normativa vigente al momento dell'insorgenza della malattia per quanto attiene alle modalità di retribuzione, fatto salvo il diritto alla conservazione del posto ove più favorevole».

— La legge 30 dicembre 1971, n. 1204, reca: «Tutela delle lavoratrici madri».

Note all'art. 16:

— La legge 15 marzo 1997, n. 59, reca: «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa».

— La legge 16 giugno 1998, n. 191, reca: «Modifiche ed integrazioni alle leggi 15 marzo 1997, n. 59, e 15 maggio 1997, n. 127, nonché norme in materia di formazione del personale dipendente e di lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni. Disposizioni in materie di edilizia scolastica». Il testo del comma 22 dell'art.1 è il seguente:

«22. All'art. 21, dopo il comma 20, è aggiunto il seguente:

"*20-bis*. Con la stessa legge regionale di cui al comma 20 la regione Valle d'Aosta stabilisce tipologia, modalità di svolgimento e di certificazione di una quarta prova scritta di lingua francese, in aggiunta alle altre prove scritte previste dalla legge 10 dicembre 1997, n. 425. Le modalità e i criteri di valutazione delle prove d'esame sono definiti, nell'ambito dell'apposito regolamento attuativo, d'intesa con la regione Valle d'Aosta. È abrogato il comma 5 dell'art. 3 della legge 10 dicembre 1997, n. 425"».

— Il D.P.R. 15 luglio 1988, n. 405, reca: «Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di ordinamento scolastico in provincia di Trento».

Il testo dell'art. 8 è il seguente:

«Art. 8. — 1. Le norme per l'attuazione delle leggi sugli esami di Stato sono emanate dalla provincia, sentito il Ministero della pubblica istruzione, e sono comunicate al predetto Ministero in tempo utile per la nomina delle commissioni d'esame».

— Il decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 433, reca: «Norme di attuazione dello statuto per la regione Trentino-Alto Adige recanti modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1998, n. 405, concernente l'ordinamento scolastico in provincia di Trento».

Il testo dell'art. 4 è il seguente:

«Art. 4. — 1. L'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 405, è sostituito dal seguente:

"Art. 8. — *1*. Le norme per l'attuazione delle leggi sugli esami di Stato sono emanate dalla provincia, sentito il Ministero della pubblica istruzione.

2. La provincia è delegata a nominare i presidenti e i membri delle commissioni degli esami di Stato delle scuole di ogni ordine e grado.

3. In relazione al particolare ordinamento stabilito ai sensi dell'art. 7, le materie su cui vertono gli esami di maturità e le relative prove sono determinate annualmente dal Ministro della pubblica istruzione su proposta della provincia".».

— Il D.P.R. 10 febbraio 1983, n. 89, reca: «Approvazione del testo unificato dei decreti del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 116, e 4 dicembre 1981, n. 761, concernenti norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia d'ordinamento scolastico in provincia di Bolzano».

Il testo dell'art. 11 è il seguente:

«Art. 11. — Le norme per l'attuazione delle leggi sugli esami di Stato sono emanate dalla provincia sentito il Ministero della pubblica istruzione, e sono comunicate al predetto Ministero in tempo utile per la nomina delle commissioni d'esame».

— Il D.Lgs. 24 luglio 1996, n. 434, reca: «Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige recanti modifiche e integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, concernente l'ordinamento scolastico in provincia di Bolzano».

Il testo dell'art. 6 è il seguente:

«Art. 6. — 1. L'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, è sostituito dal seguente:

"Art. 11. — *1*. Le norme per l'attuazione delle leggi sugli esami di Stato sono emanate dalla provincia sentito il Ministero della pubblica istruzione.

2. I presidenti ed i membri delle commissioni per l'esame di Stato delle scuole di ogni ordine e grado devono essere di norma della stessa lingua materna degli alunni ad eccezione degli insegnanti di seconda lingua.

3. I presidenti ed i membri delle commissioni per l'esame di Stato nelle scuole di ogni ordine e grado delle località ladine devono avere adeguata conoscenza delle lingue italiana e tedesca.

4. La provincia è delegata a nominare i presidenti e membri delle commissioni di cui ai commi 2 e 3.

5. In relazione al particolare ordinamento scolastico stabilito ai sensi dell'art. 9, le materie su cui vertono gli esami di maturità e le relative prove sono annualmente determinate dal Ministro della pubblica istruzione su proposta della provincia".».

98G0410

DECRETO 20 luglio 1998.

Riconoscimento dell'autonomia amministrativa al Conservatorio di musica di Fermo.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3123;

Visto il regio decreto 11 dicembre 1930, n. 1945;

Vista la legge 31 dicembre 1962, n. 1859;

Vista la legge 2 marzo 1963, n 262;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Vista l'ordinanza ministeriale n. 71 del 21 marzo 1991;

Visto il testo unico 16 aprile 1994, n. 297;

Visto il contratto collettivo nazionale del Comparto scuola sottoscritto il 4 agosto 1995;

Vista la legge 11 gennaio 1996, n. 23, recante: «Norme per l'edilizia scolastica»;

Vista la convenzione in data 9 settembre 1978 tra il comune di Fermo ed il Ministero della pubblica istruzione concernente l'istituzione in Fermo di una sezione staccata del Conservatorio di musica di Pesaro;

Visto il decreto Presidente della Repubblica 9 settembre 1978, n. 1097, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 255 del 17 settembre 1979, istitutivo della sezione staccata in Fermo del Conservatorio di musica di Pesaro;

Vista l'istanza prot. n. 13929 del 23 maggio 1995 con la quale l'amministrazione comunale di Fermo chiede la concessione di autonomia della predetta sezione staccata;

Visto il decreto ministeriale n. 182 del 29 maggio 1995, relativo al piano di razionalizzazione della rete scolastica per l'anno 1995/1996 con cui viene concessa l'autonomia alla sezione staccata di Fermo già dipendente dal Conservatorio di musica di Pesaro;

Vista la delibera n. 11 del consiglio comunale in data 17 febbraio 1995;

Vista la delibera n. 521 della giunta provinciale in data 22 maggio 1997;

Vista la convenzione in data 23 settembre 1997 tra il comune di Fermo ed il Ministero della pubblica istruzione per il funzionamento del Conservatorio di musica di Fermo;

Decreta:

Art. 1.

Dall'anno accademico 1998/1999 il Conservatorio di musica di Fermo, già funzionante come sezione staccata del Conservatorio di musica di Pesaro, è reso autonomo.

Il Conservatorio di musica di Fermo, ai sensi dell'art. 255 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è riconosciuto come ente dotato di autonomia amministrativa ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 2.

I posti di ruolo dell'organico del Conservatorio di musica di Fermo sono indicati nella tabella *A* allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante.

Art. 3.

La maggiore spesa occorrente per il funzionamento del Conservatorio, determinata complessivamente in L. 391.831.000 (tabella *B*) graverà per l'esercizio finanziario 1998 sul capitolo 2594 per il personale amministrativo e sul capitolo 2597 per il personale direttivo e docente e sui capitoli corrispondenti per gli anni finanziari 1999 e successivi.

Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 20 luglio 1998

Il Ministro della pubblica istruzione
BERLINGUER

p. *Il Ministro del tesoro*
PENNACCHI

ALLEGATO *A*

TABELLA ORGANICA
DEL CONSERVATORIO DI MUSICA DI FERMO

Direttore	n. 1
Bibliotecario	n. 1

INSEGNAMENTI PRINCIPALI

Armonia, contrappunto fuga e composizione	n. 1
Armonia e contrappunto	n. 2
Canto	n. 3
Chitarra	n. 2
Clarinetto	n. 2
Contrabbasso	n. 1
Corno	n. 1
Didattica musicale:	
direz. di coro e reprt. corale	n. 1
elementi di composizione	n. 1
pedagogia musicale	n. 1
pratica della lett. vocale e pianistica	n. 1
storia della musica per didattica	n. 1
Fagotto	n. 1
Fisarmonica	n. 1
Flauto	n. 1
Oboe	n. 2
Organo e composizione organistica	n. 1
Pianoforte	n. 11
Tromba e trombone	n. 2
Viola	n. 1
Violino	n. 4
Violoncello	n. 1
Sassofono	n. 1
Strumenti a percussione	n. 1

INSEGNAMENTI COMPLEMENTARI

Armonia complementare	n. 2
Arte scenica	n. 1
Esercitazioni corali	n. 1
Esercitazioni orchestrali	n. 1
Letteratura poetica e drammatica	n. 1
Letteratura della partitura	n. 2
Musica da camera	n. 2
Musica d'insieme per strumenti ad arco	n. 1
Musica d'insieme per strumenti a fiato	n. 2
Pianoforte complementare	n. 4
Storia della musica e storia ed est. musicale	n. 2
Teoria, solfeggio e dettato musicale	n. 7

POSTI

Accompagnatore al pianoforte	n. 3
Direttori amministrativi	n. 2
Responsabili amministrativi	n. 1
Assistenti amministrativi	n. 5
Collaboratori scolastici	n. 13

ALLEGATO *B*

DIMOSTRAZIONE DELLA MAGGIORE SPESA DERIVANTE DALL'APPLICAZIONE DEL PRESENTE DECRETO ISTITUTIVO DEL CONSERVATORIO DI MUSICA DI FERMO

E.F. 1998 (Novembre - Dicembre)
Personale direttivo e docente
(anzianità media considerata 15 anni)

Direttore	n. 1
Bibliotecario	n. 1

	Lit.
1 direttore (capitolo 2597)	13.724.000
1 bibliotecario (capitolo 2597)	12.259.000
TOTALE . . .	25.983.000

Personale amministrativo
(anzianità media considerata 15 anni)

Direttore amministrativi	n. 2
Responsabile amministrativo	n. 1

	Lit.
2 direttori amministrativi (capitolo 2594)	21.013.000
1 responsabile amministrativo (capitolo 2594)	8.979.000
TOTALE . . .	29.992.000
TOTALE ANNO 1998 . . . (Cap. 2597 + 2594)	55.992.000

E.F. 1999
Personale direttivo e docente
(anzianità media considerata 15 anni)

	Lit.
1 direttore	82.347.000
1 bibliotecario	73.544.000
TOTALE . . .	155.901.000

Personale amministrativo

	Lit.
2 direttori amministrativi	126.080.000
1 responsabile amministrativo	53.875.000
TOTALE . . .	179.955.000

La maggiore spesa graverà sul capitolo 2594

TOTALE ANNO 1999 . . . (Cap. 2597 + 2594)	335.856.000
TOTALE COMPLESSIVO . . .	391.831.000

98A8928

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 24 settembre 1998.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento del 1° ufficio circoscrizionale delle entrate di Cagliari.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER LA SARDEGNA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la nota prot. n. 31611 del 22 settembre 1998, con la quale il 1° ufficio delle entrate di Cagliari ha comunicato l'irregolare funzionamento della sede staccata, atti giudiziari e bollo, palazzo di giustizia Cagliari nel giorno 21 settembre 1998 su disposizione della procura generale della Repubblica di Cagliari per motivi di sicurezza, proponendo l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Visto l'art. 1 del decreto in data 10 ottobre 1997, prot. n. 1/7998/UDG, del direttore generale del Dipartimento delle entrate che delega i direttori regionali delle entrate, territorialmente competenti, ad adottare i decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del predetto dipartimento, ai sensi dell'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Decreta:

L'irregolare funzionamento del 1° ufficio circoscrizionale delle entrate, sede staccata atti giudiziari e bollo, di Cagliari è accertato nel giorno 21 settembre 1998.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Cagliari, 24 settembre 1998

Il direttore regionale: DI IORIO

98A8927

DECRETO 24 settembre 1998.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del registro di Ragusa.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER LA SICILIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la nota con la quale l'ufficio del registro di Ragusa ha comunicato il mancato funzionamento dell'ufficio stesso, nel giorno 19 settembre 1998, per disinfestazione dei locali, e richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Visto l'art. 1 del decreto in data 10 ottobre 1997 - prot. n. 1/7998/UDG - del Direttore generale del Dipartimento delle entrate che delega i direttori regionali delle entrate, territorialmente competenti, ad adottare i decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del predetto Dipartimento, ai sensi dell'art. 2 della legge 25 ottobre 1985,
n. 592, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzeta Ufficiale* entro i termini previsti;

Decreta:

Il mancato funzionamento dell'ufficio del registro di Ragusa nel giorno 19 settembre 1998.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Palermo, 24 settembre 1998

Il direttore regionale: IGNIZIO

98A8924

DECRETO 28 settembre 1998.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del registro di Trani.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER LA PUGLIA

Visto l'art, 1 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, nel testo modificato dalla legge 2 dicembre 1975, n. 576 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, contenente norme sulla proroga dei termini di prescrizione e di decadenza per il mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto 10 ottobre 1997, prot. 1/7998/UDG, con il quale il direttore generale del Dipartimento delle entrate ha delegato i direttori, regionali territorialmente competenti ad adottare i decreti di mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate;

Vista la nota del giorno 15 settembre 1998 - prot. 4933 - con la quale l'ufficio del registro di Trani ha comunicato il mancato funzionamento del medesimo ufficio nei giorni 18 e 19 settembre 1998 per disinfestazione e derattizzazione dei locali, per cui si è verificato il mancato rispetto dei termini e degli adempimenti previsti in detti giorni;

Decreta:

Il mancato funzionamento dell'ufficio del registro di Trani è accertato per i giorni 18 e 19 settembre 1998.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bari, 28 settembre 1998

p. *Il direttore regionale:* BALDUCCI

98A8926

DECRETO 29 settembre 1998.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico di Imperia.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER LA LIGURIA

Vista la legge 23 dicembre 1977, n. 952, recante modificazioni delle norme sulla registrazione degli atti da prodursi al pubblico registro automobilistico e di altre norme in materia di imposta di registro;

Ritenuto che l'art. 1 della citata legge assoggetta all'imposta erariale di trascrizione — da corrispondersi al momento stesso della richiesta — le formalità da eseguirsi presso il pubblico registro automobilistico, richieste in forza di scritture private con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente;

Considerato che, ai sensi dell'art, 2, comma 3, del decreto ministeriale 16 aprile 1987, n 310, attuativo delle disposizioni contenute nell'art. 6, ultimo comma, della surrichiamata legge 23 dicembre 1977, n. 952, l'ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico deve effettuare il versamento dell'imposta alla sezione di Tesoreria provinciale dello Stato, con imputazione al capo VIII, capitolo 1236 dello stato di previsione delle entrate statali del rispettivo anno finanziario, entro il giorno successivo a quello in cui le richieste di formalità sono state presentate;

Visto l'art 3, comma 48, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, istitutivo dell'addizionale provinciale all'imposta erariale di trascrizione;

Considerato che per l'imposta di cui alla sopracitata legge n. 549 del 1995 si applicano le disposizioni contenute nel capo I del decreto legislativo n. 398 del 1990 e dell'art. 10 del decreto-legge 29 aprile 1994, n. 260, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 giugno 1994, n. 413;

Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 2 della legge 23 dicembre 1977, n. 952, cosi come modificato dall'art. 8-*bis* del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546 e dalla legge di conversione 1° dicembre 1981, n. 692, nonché dall'art. 1 della legge 9 luglio 1990, n. 187, in merito ai termini previsti per la richiesta delle formalità, stabiliti rispettivamente in sessanta giorni per gli atti stipulati in Italia e centoventi giorni per quelli formati all'estero;

Considerato che la non ottemperanza delle prescrizioni di cui alla normativa suddetta comporta l'applicabilità di sanzioni a carico del richiedente;

Tenuto conto del fatto che il mancato versamento delle imposte di che trattasi entro il giorno successivo a quello dell'avvenuta riscossione, comporta sanzioni a carico del Conservatore del pubblico registro automobilistico, per effetto del rinvio, contenuto all'art. 2 della legge 23 dicembre 1997, n. 952, alle disposizioni in materia di registro, in quanto compatibili;

Attesa, quindi, la necessità di prevedere, nei casi di eventi di carattere eccezionale che impediscano di assolvere nei termini prescritti gli adempimenti di legge, la non imputabilità del ritardo suddetto ai soggetti destinatari della norma stessa;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, nel testo modificato dalla legge 2 dicembre 1975, n. 576 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, contenente norme sulla proroga dei termini di prescrizione e decadenza per il mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, applicabili anche al pubblico registro automobilistico;

Visto il decreto ministeriale 1998/11772 del 29 gennaio 1998 con cui vengono delegati i direttori regionali delle entrate, territorialmente competenti, ad adottare i decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico ai sensi dell'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Vista la nota n. 509/98 del 28 agosto 1998 con la quale la procura generale della Repubblica di Genova ha segnalato il mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Imperia in data 19 agosto 1998 per allagamento locali e, conseguentemente, il mancato rispetto dei termini previsti per la liquidazione, riscossione, contabilizzazione e versamento della I.E.T, dell'A.P.I.ET.

Decreta:

Per i motivi indicati nelle premesse viene accertato il mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico di Imperia in data 19 agosto 1998.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Genova, 29 settembre 1998

Il direttore regionale: MARCHETTI

98A8925

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 28 settembre 1998.

Modificazione ed adeguamento delle zattere di salvataggio denominate EV N/N 4P/C, EV N/N 6P/C, EV N/N 8P/R, EV N/N 10P/R, EV N/N 12P/R fabbricate dalla soc. Eurovinil S.p.a.

IL COMANDANTE GENERALE
DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 347 del 18 aprile 1994 - Regolamento recante semplificazione dei procedimenti di tipo approvato di apparecchi, dispositivi o materiali da installare a bordo delle navi mercantili, pubblicato nel supplemento ordinano n. 87 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 132 dell'8 giugno 1994;

Viste le regole 30, 38 e 39 del capitolo III, della convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS 74), come emendata, resa esecutiva con la legge 23 maggio 1980, n. 313;

Vista la risoluzione IMO A. 689 (17) adottata il 6 novembre 1991 e successivi emendamenti, quale la risoluzione MSC 54 (66) del 30 maggio 1996;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535 convertito, con modificazioni, in legge n. 647 del 23 dicembre 1996;

Vista l'istanza presentata il 31 marzo 1998 dalla ditta Eurovinil S.p.a. con sede in Grosseto, via Genova, 3 con la quale ha chiesto per le zattere EV N/N 4P/C, EV N/N 6P/C, EV N/N 8P/R, EV N/N 10P/R, EV N/N 12P/R, gia riconosciute di T.A. rispettivamente mediante decreti ministeriali n. 6/1994, 7/1994, 8/1994, 9/1994 e 10/1994 tutti in data 18 marzo 1994 dell'allora Ministero della marina mercantile, l'adeguamento ai sensi della circolare titolo Polizia della navigazione serie III n. 90 del 23 marzo 1993 del Ministero della marina mercantile, consistente nella sostituzione del raccoglitore della barbetta che veniva incollata all'interno del contenitore con uno di tipo «a sacchetto» da sistemare fra la zattera ed il contenitore stesso e,

per le sole zattere EV N/N 4P/C e EV N/N 6P/C la sostituzione del contenitore in vetroresina con un altro di uguale forma e dimensione ma costruiti in ABS;

Considerato che gli accertamenti tecnici effettuati dal Registro italiano navale, volti a verificare le modifiche richieste dalla ditta predetta, hanno avuto esito positivo come da relazione tecnica n. 97-DG-129-TA in data 10 marzo 1998, trasmessa in allegato all'istanza in data 31 marzo 1998.

Decreta:

Art. 1.

Le zattere di salvataggio denominate EV N/N 4P/C, EV N/N 6P/C, EV N/N 8P/R, EV N/N 10P/R, EV N/N 12P/R fabbricate dalla soc. Eurovinil S.p.a., come in premessa indicate, devono intendersi modificate ed adeguate secondo i dettami di cui alla circolare titolo Polizia della navigazione serie III n. 90 del 23 marzo 1993 del Ministero della marina mercantile in premessa citata;

Art 2.

Su ciascun esemplare dovranno essere marcati oltre agli elementi di identificazione indicati nei decreti ministeriali n. 6/1994, 7/1994, 8/1994, 9/1994 e 10/1994 tutti in data 18 marzo 1994 suddetti anche il numero e la data del presente, restano invariate le restanti parti dei decreti ministeriali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 settembre 1998

Il comandante generale: FERRARO

98A8930

DECRETO 28 settembre 1998.

Dichiarazione di «tipo approvato» del verricello elettrico tipo «FME 3.3 SPM» per battello di emergenza, fabbricato dalla società Umoe Schat - Harding AS (Norvegia) e distribuito in Italia dalla ditta Taimar R.I.E. S.a.s.

IL COMANDANTE GENERALE
DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

Visto l'art. 11 della legge 5 giugno 1962, n. 616;

Visto l'art. 55 del regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 347 del 18 aprile 1994, regolamento recante semplificazione dei procedimenti di tipo approvato di apparecchi, dispositivi o materiali da installare a bordo delle navi mercantili, pubblicato nel supplemento ordinario n. 87 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 132 in data 8 giugno 1994;

Viste le regole 4, 30, 48.1 e 48.2 del capitolo III, della convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare SOLAS 74(83), come emendata, resa esecutiva con la legge 23 maggio 1980, n. 313;

Viste la risoluzione A. 689(17) adottata dall'assemblea IMO il 6 novembre 1991, come emendata, e le norme R.I.Na. per la costruzione, il collaudo e l'installazione dei mezzi di salvataggio;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 3 della legge 28 gennaio 1991, n. 84 come modificato dall'art. 2 del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito, con modificazioni, in legge n. 647 del 23 dicembre 1996;

Vista l'istanza della società Taimar R.I.E. S.a.s., con sede a Milano in viale Evaristo Stefini 3, intesa ad ottenere la dichiarazione di «tipo approvato» per il verricello elettrico tipo «FME 3.3 SPM» per battello di emergenza, fabbricato dalla ditta Umoe Schat-Harding AS (Norvegia);

Considerato che gli accertamenti tecnici effettuati dal Registro italiano navale - Direzione generale di Genova, hanno avuto esito positivo come da relazione tecnica trasmessa con foglio 97 DG 102 TA in data 4 giugno 1998;

Decreta:

Art. 1.

È dichiarato di «tipo approvato» il verricello elettrico tipo «FME 3.3 SPM» per battello di emergenza, fabbricato dalla società Umoe Schat - Harding AS (Norvegia) sopracitata e distribuito in Italia dalla ditta Taimar R.I.E. S.a.s.

Il predetto verricello dovrà essere costruito in conformità al prototipo sottoposto agli accertamenti tecnici citati in premessa; nessuna modifica potrà essere apportata senza la preventiva autorizzazione di questo Ministero.

Su ciascun esemplare dovranno essere marcati in modo chiaro, indelebile e permanente i seguenti elementi d'identificazione:

nome del fabbricante e marchio di fabbrica;

tipo di verricello «FME 3.3 SPM»;

carico di lavoro (CL = 21,36 kN);

velocità massima di ammainata (V = 61,20 m/min);

velocità di recupero (V = 20,40 m/min);

marchio «tipo approvato dal Ministero dei trasporti e della navigazione»;

numero e data del decreto ministeriale di approvazione.

Art. 2.

Il fabbricante del verricello dovrà fornire all'acquirente il manuale per l'addestramento e per la manutenzione come prescritto dalle regole 51 e 52 del cap. III della SOLAS 74, come emendata.

Il citato dispositivo è soggetto alle verifiche ed ai controlli previsti dalle regole 5 e 48.2 del cap. III della convenzione sopracitata e della sez. 6 della parte II della ris. IMO A. 689 (17).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 settembre 1998

Il comandante generale: FERRARO

98A8929

DECRETO 28 settembre 1998.

Dichiarazione di «tipo approvato» del verricello elettrico tipo «FME 3.3 SA» per battello di emergenza, fabbricato dalla società Umoe Schat - Harding AS (Norvegia) e distribuito in Italia dalla ditta Taimar R.I.E. S.a.s.

IL COMANDANTE GENERALE
DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

Visto l'art. 11 della legge 5 giugno 1962, n. 616;

Visto l'art. 55 del regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 347 del 18 aprile 1994, regolamento recante semplificazione dei procedimenti di tipo approvato di apparecchi, dispositivi o materiali da installare a bordo delle navi mercantili, pubblicato nel supplemento ordinario n. 87 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 132 in data 8 giugno 1994;

Viste le regole 4, 30, 48.1 e 48.2 del capitolo III, della convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare SOLAS 74(83), come emendata, resa esecutiva con la legge 23 maggio 1980, n. 313;

Viste la risoluzione A. 689(17) adottata dall'assemblea IMO il 6 novembre 1991, come emendata, e le norme R.I.Na. per la costruzione, il collaudo e l'installazione dei mezzi di salvataggio;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 3 della legge 28 gennaio 1991, n. 84 come modificato dall'art. 2 del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito, con modificazioni, in legge n. 647 del 23 dicembre 1996;

Vista l'istanza della società Taimar R.I.E. S.a.s., con sede a Milano in viale Evaristo Stefini, 3, intesa ad ottenere la dichiarazione di «tipo approvato» per il verricello elettrico tipo «FME 3.3 SA» per battello di emergenza, fabbricato dalla ditta Umoe Schat-Harding AS (Norvegia);

Considerato che gli accertamenti tecnici effettuati dal Registro italiano navale - Direzione generale di Genova, hanno avuto esito positivo come da relazione tecnica trasmessa con foglio 97 DG 100 TA in data 4 giugno 1998;

Decreta:

Art. 1.

È dichiarato di «tipo approvato» il verricello elettrico tipo «FME 3.3 SA» per battello di emergenza, fabbricato dalla società Umoe Schat - Harding AS (Norvegia) sopracitata e distribuito in Italia dalla ditta Taimar R.I.E. S.a.s.

Il predetto verricello dovrà essere costruito in conformità al prototipo sottoposto agli accertamenti tecnici citati in premessa; nessuna modifica potrà essere apportata senza la preventiva autorizzazione di questo Ministero.

Su ciascun esemplare dovranno essere marcati in modo chiaro, indelebile e permanente i seguenti elementi d'identificazione:

nome del fabbricante e marchio di fabbrica;

tipo di verricello «FME 3.3 SA»;

carico di lavoro (CL = 17,84 kN);

velocità massima di ammainata (V = 60,70 m/min);

velocità di recupero (V = 21 m/min);

marchio «tipo approvato dal Ministero dei trasporti e della navigazione»;

numero e data del decreto ministeriale di approvazione.

Art. 2.

Il fabbricante del verricello dovrà fornire all'acquirente il manuale per l'addestramento e per la manutenzione come prescritto dalle regole 51 e 52 del cap. III della SOLAS 74, come emendata.

Il citato dispositivo è soggetto alle verifiche ed ai controlli previsti dalle regole 5 e 48.2 del cap. III della convenzione sopracitata e della sez. 6 della parte II della ris. IMO A. 689 (17).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 settembre 1998

Il comandante generale: FERRARO

98A8931

DECRETO 28 settembre 1998.

Dichiarazione di «tipo approvato» del verricello manuale tipo «08-02» per zattera di salvataggio, fabbricato dalla società Umoe Schat - Harding AS (Norvegia) e distribuito in Italia dalla ditta Taimar R.I.E. S.a.s.

IL COMANDANTE GENERALE
DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

Visto l'art. 11 della legge 5 giugno 1962, n. 616;

Visto l'art. 55 del regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 347 del 18 aprile 1994, regolamento recante semplificazione dei procedimenti di tipo approvato di apparecchi, dispositivi o materiali da installare a bordo delle navi mercantili, pubblicato nel supplemento ordinario n. 87 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 132 in data 8 giugno 1994;

Viste le regole 4, 30, 48.1 e 48.2 del capitolo III, della convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare SOLAS 74(83), come emendata, resa esecutiva con la legge 23 maggio 1980, n. 313;

Viste la risoluzione A. 689(17) adottata dall'assemblea IMO il 6 novembre 1991, come emendata, e le norme R.I.Na. per la costruzione, il collaudo e l'installazione dei mezzi di salvataggio;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 3 della legge 28 gennaio 1991, n. 84 come modificato dall'art. 2 del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito, con modificazioni, in legge n. 647 del 23 dicembre 1996;

Vista l'istanza della società Taimar R.I.E. S.a.s., con sede a Milano in viale Evaristo Stefini, 3, intesa ad ottenere la dichiarazione di «tipo approvato» per il verricello manuale tipo «08-02» per zattere di salvataggio, fabbricato dalla ditta Umoe Schat-Harding AS (Norvegia);

Considerato che gli accertamenti tecnici effettuati dal Registro italiano navale - Direzione generale di Genova, hanno avuto esito positivo come da relazione tecnica trasmessa con foglio 97 DG 103 TA in data 4 giugno 1998;

Decreta:

Art. 1.

È dichiarato di «tipo approvato» il verricello manuale tipo «08-02» per zattere di salvataggio, fabbricato dalla società Umoe Schat - Harding AS (Norvegia) sopracitata e distribuito in Italia dalla ditta Taimar R.I.E. S.a.s.

Il predetto verricello dovrà essere costruito in conformità al prototipo sottoposto agli accertamenti tecnici citati in premessa; nessuna modifica potrà essere apportata senza la preventiva autorizzazione di questo Ministero.

Su ciascun esemplare dovranno essere marcati in modo chiaro, indelebile e permanente i seguenti elementi d'identificazione:

nome del fabbricante e marchio di fabbrica;

tipo di verricello «08-02»;

carico di lavoro (CL = 25,41 kN);

velocità massima di ammainata (V = 62,40 m/min);

marchio «tipo approvato dal Ministero dei trasporti e della navigazione»;

numero e data del decreto ministeriale di approvazione.

Art. 2.

Il fabbricante del verricello dovrà fornire all'acquirente il manuale per l'addestramento e per la manutenzione come prescritto dalle regole 51 e 52 del cap. III della SOLAS 74, come emendata.

Il citato dispositivo è soggetto alle verifiche ed ai controlli previsti dalle regole 5 e 48.2 del cap. III della convenzione sopracitata e della sez. 6 della parte II della ris. IMO A. 689 (17).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 settembre 1998

Il comandante generale: FERRARO

98A8932

DECRETO 28 settembre 1998.

Dichiarazione di «tipo approvato» del verricello manuale tipo «FM-194» per zattere di salvataggio, fabbricato dalla società Umoe Schat - Harding AS (Norvegia) e distribuito in Italia dalla ditta Taimar R.I.E. S.a.s.

IL COMANDANTE GENERALE
DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

Visto l'art. 11 della legge 5 giugno 1962, n. 616;

Visto l'art. 55 del regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 347 del 18 aprile 1994, regolamento recante semplificazione dei procedimenti di tipo approvato di apparecchi, dispositivi o materiali da installare a bordo delle navi mercantili, pubblicato nel supplemento ordinario n. 87 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 132 in data 8 giugno 1994;

Viste le regole 4, 30, 48.1 e 48.2 del capitolo III, della convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare SOLAS 74(83), come emendata, resa esecutiva con la legge 23 maggio 1980, n. 313;

Viste la risoluzione A. 689(17) adottata dall'assemblea IMO il 6 novembre 1991, come emendata, e le norme R.I.Na. per la costruzione, il collaudo e l'installazione dei mezzi di salvataggio;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 3 della legge 28 gennaio 1991, n. 84 come modificato dall'art. 2 del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito, con modificazioni, in legge n. 647 del 23 dicembre 1996;

Vista l'istanza della società Taimar R.I.E. S.a.s., con sede a Milano in viale Evaristo Stefini, 3, intesa ad ottenere la dichiarazione di «tipo approvato» per il verricello manuale tipo «FM 194» per zattere di salvataggio, fabbricato dalla ditta Umoe Schat-Harding AS (Norvegia);

Considerato che gli accertamenti tecnici effettuati dal Registro italiano navale - Direzione generale di Genova, hanno avuto esito positivo come da relazione tecnica trasmessa con foglio 97 DG 99 TA in data 4 giugno 1998;

Decreta:

Art. 1.

È dichiarato di «tipo approvato» il verricello manuale «FM 194» per zattere di salvataggio, fabbricato dalla società Umoe Schat - Harding AS (Norvegia) sopracitata e distribuito in Italia dalla ditta Taimar R.I.E. S.a.s.

Il predetto verricello dovrà essere costruito in conformità al prototipo sottoposto agli accertamenti tecnici citati in premessa; nessuna modifica potrà essere apportata senza la preventiva autorizzazione di questo Ministero.

Su ciascun esemplare dovranno essere marcati in modo chiaro, indelebile e permanente i seguenti elementi d'identificazione:

nome del fabbricante e marchio di fabbrica;

tipo di verricello «FM 194»;

carico di lavoro (CL = 12,56 kN);

velocità massima di ammainata (V = 46,80 m/min);

marchio «tipo approvato dal Ministero dei trasporti e dalla navigazione»;

numero e data del decreto ministeriale di approvazione.

Art. 2.

Il fabbricante del verricello dovrà fornire all'acquirente il manuale per l'addestramento e per la manutenzione come prescritto dalle regole 51 e 52 del cap. III della SOLAS 74, come emendata.

Il citato dispositivo è soggetto alle verifiche ed ai controlli previsti dalle regole 5 e 48.2 del cap. III della convenzione sopracitata e della sez. 6 della parte II della ris. IMO A. 689 (17).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 settembre 1998

Il comandante generale: FERRARO

98A8933

DECRETO 28 settembre 1998.

Dichiarazione di «tipo approvato» del verricello elettrico tipo «FME 194» per battello di emergenza, fabbricato dalla società Umoe Schat - Harding AS (Norvegia) e distribuito in Italia dalla ditta Taimar R.I.E. S.a.s.

IL COMANDANTE GENERALE
DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

Visto l'art. 11 della legge 5 giugno 1962, n. 616;

Visto l'art. 55 del regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 347 del 18 aprile 1994, regolamento recante semplificazione dei procedimenti di tipo approvato di apparecchi, dispositivi o materiali da installare a bordo delle navi mercantili, pubblicato nel supplemento ordinario n. 87 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 132 in data 8 giugno 1994;

Viste le regole 4, 30, 48.1 e 48.2 del capitolo III, della convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare SOLAS 74(83), come emendata, resa esecutiva con la legge 23 maggio 1980, n. 313;

Viste la risoluzione A. 689(17) adottata dall'assemblea IMO il 6 novembre 1991, come emendata, e le norme R.I.Na. per la costruzione, il collaudo e l'installazione dei mezzi di salvataggio;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 3 della legge 28 gennaio 1991, n. 84 come modificato dall'art. 2 del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito, con modificazioni, in legge n. 647 del 23 dicembre 1996;

Vista l'istanza della società Taimar R.I.E. S.a.s., con sede a Milano in viale Evaristo Stefini, 3, intesa ad ottenere la dichiarazione di «tipo approvato» per il verricello elettrico tipo «FME 194» per battello di emergenza, fabbricato dalla ditta Umoe Schat-Harding AS (Norvegia);

Considerato che gli accertamenti tecnici effettuati dal Registro italiano navale - Direzione generale di Genova, hanno avuto esito positivo come da relazione tecnica trasmessa con foglio 97 DG 98 TA in data 4 giugno 1998;

Decreta:

Art. 1.

È dichiarato di «tipo approvato» il verricello elettrico tipo «FME 194» per battello di emergenza, fabbricato dalla società Umoe Schat - Harding AS (Norvegia) sopracitata e distribuito in Italia dalla ditta Taimar R.I.E. S.a.s.

Il predetto verricello dovrà essere costruito in conformità al prototipo sottoposto agli accertamenti tecnici citati in premessa; nessuna modifica potrà essere apportata senza la preventiva autorizzazione di questo Ministero.

Su ciascun esemplare dovranno essere marcati in modo chiaro, indelebile e permanente i seguenti elementi d'identificazione:

nome del fabbricante e marchio di fabbrica;

tipo di verricello «FME 194»;

carico di lavoro (CL = 12,56 kN);

velocità massima di ammainata (V = 46,80 m/min);

velocità di recupero (V = 22,80 m/min);

marchio «tipo approvato dal Ministero dei trasporti e dalla navigazione»;

numero e data del decreto ministeriale di approvazione.

Art. 2.

Il fabbricante del verricello dovrà fornire all'acquirente il manuale per l'addestramento e per la manutenzione come prescritto dalle regole 51 e 52 del cap. III della SOLAS 74, come emendata.

Il citato dispositivo è soggetto alle verifiche ed ai controlli previsti dalle regole 5 e 48.2 del cap. III della convenzione sopracitata e della sez. 6 della parte II della ris. IMO A. 689 (17).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 settembre 1998

Il comandante generale: FERRARO

98A8934

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 15 settembre 1998.

Scioglimento di alcune società cooperative.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI FOGGIA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dell'art. 18 della legge n. 59/1992;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 col quale la Direzione generale della cooperazione demanda alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative edilizie, senza nomina del commissario liquidatore;

Visto i verbali di ispezione ordinaria eseguiti nei confronti delle società cooperative appresso indicate da cui risulta che le medesime trovasi nelle condizioni previste dal comma 1, parte 2ª del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidare afferente i menzionati enti cooperativi;

Decreta

lo scioglimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975 delle sottoelencate società cooperative:

società cooperativa «La Cicogna a r.l.», con sede in Cerignola costituita per rogito notaio Lucio Testa, in data 2 maggio 1975, repertorio n. 21505, tribunale di Foggia, registro imprese n. 3305, Busc 1559/139241;

società cooperativa «Gargania a r.l.», con sede in S. Marco in Lamis costituita per rogito notaio L. Giu-

liani, in data 4 febbraio 1978, repertorio n. 5574, tribunale di Foggia, registro imprese n. 3925, BUSC 1930/159509;

società cooperativa «San Domino a r.l.», con sede in Isole Tremiti costituita per rogito notaio V. Finizia, in data 21 giugno 1981, repertorio n. 119618, tribunale di Foggia, registro imprese n. 5232, BUSC 2502/184792;

società cooperativa «Luigi Pinto a r.l.», con sede in Foggia costituita per rogito notaio M.S. Romagnoli, in data 7 aprile 1986, repertorio n. 19641, tribunale di Foggia, registro imprese n. 8096, BUSC 3436/222122;

società cooperativa «XX Secolo a r.l.», con sede in Foggia costituita per rogito notaio E. Pennacchio, in data 15 marzo 1972, repertorio n. 264728, tribunale di Foggia, registro imprese n. 2763, BUSC 1289/122039.

Foggia, 15 settembre 1998

Il direttore: GONNELLA

98A8935

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 12 ottobre 1998.

Fissazione del termine iniziale di presentazione delle dichiarazioni-domanda per l'accesso ai benefici fiscali da parte delle imprese industriali.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140 ed, in particolare, l'art. 13 che prevede «misure fiscali a sostegno dell'innovazione nelle imprese industriali»;

Visto l'art. 17 della legge 7 agosto 1997, n. 266 che ha modificato il predetto art. 13 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro delle finanze, 27 marzo 1998, n. 235, recante il regolamento sulle modalità e procedure per l'attuazione di misure fiscali a sostegno dell'innovazione nelle imprese industriali ed, in particolare, il comma 2 dell'art. 5 che demanda al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con proprio decreto, la definizione delle informazioni e documentazioni ulteriori da allegare alla dichiarazione-domanda e l'individuazione del concessionario responsabile delle attività istruttorie;

Vista la circolare del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 10 luglio 1998, n. 900290, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 131 del 24 luglio 1998, con la quale sono state anticipate le istruzioni operative per consentire l'attivazione delle misure fiscali di cui alla richiamata legge n. 140/1997;

Visti gli atti relativi alla gara per l'affidamento del servizio il cui bando è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, parte seconda, n. 159 del 10 luglio 1998 e la cui conclusione ha individuato quale migliore offerta quella presentata dall'associazione temporanea di imprese facente capo al Mediocredito di Roma S.p.a. e costituita dalle banche Banca di Roma S.p.a., Banca Mediterranea S.p.a. e Banca nazionale dell'Agricoltura S.p.a.;

Decreta:

Art. 1.

1. Le dichiarazioni-domanda relative alla concessione dei benefici previsti dall'art. 13 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, successivamente modificato dall'art. 17 della legge 7 agosto 1997, n. 266, possono essere presentate o spedite dalle imprese industriali dell'intero territorio nazionale a partire dal giorno 16 novembre 1998. Sono restituite alle imprese le dichiarazioni domanda presentate agli sportelli del gestore concessionario, ovvero spedite con il mezzo postale o equivalente, prima della predetta data.

2. Il gestore concessionario responsabile delle attività istruttorie ai sensi dell'art. 4 del decreto 27 marzo 1998, n. 235 è l'associazione temporanea di imprese facente capo al Mediocredito di Roma S.p.a. e costituita dalle banche Banca di Roma S.p.a., Banca Mediterranea S.p.a. e Banca nazionale dell'Agricoltura S.p.a. Il gestore concessionario opera con la rete di sportelli abilitati alla prestazione del servizio, il cui elenco è riportato nell'allegato 1 al presente decreto.

3. Le informazioni e le documentazioni necessarie, come le procedure operative secondo le quali sono disposti gli interventi di cui al richiamato art. 13 del decreto-legge n. 79/1997 sono quelle contenute nella circolare del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato prot. n. 900290 del 10 luglio 1998.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 ottobre 1998

Il Ministro: BERSANI

ALLEGATO

ELENCO DEGLI SPORTELLI DEL GESTORE CONCESSIONARIO ABILITATI ALL'ACCOGLIMENTO DELLE DICHIARAZIONI DOMANDA DI AGEVOLAZIONE AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D.L. 79/97 CONVERTITO DALLA L. 140/97

REGIONE	*DIPENDENZA*	*BANCA*	*INDIRIZZO*
VALLE D'AOSTA	AOSTA	BANCA DI ROMA	C.so Padre Lorenzo, 10
PIEMONTE	ALESSANDRIA	BANCA NAZION. AGRICOLTURA	Via dei Martiri, 12
	CUNEO	BANCA DI ROMA	C.so Nizza, 30/a
	IVREA (TO)	BANCA DI ROMA	P.za del Municipio, 19
	TORINO	BANCA DI ROMA	Via V. Alfieri, 11
LOMBARDIA	BERGAMO	BANCA DI ROMA	Via G. Camozzi, 11
	BRESCIA	BANCA DI ROMA	Via Creta, 28
	VARESE	BANCA DI ROMA	Via Vittorio Veneto, 3
	MILANO	BANCA DI ROMA	P.za T. Edison, 1
TRENTINO ALTO ADIGE	BOLZANO	BANCA DI ROMA	Via G. Garibaldi, 2
	MERANO (BZ)	BANCA DI ROMA	P.za della Rena, 18
	ROVERETO (TN)	BANCA DI ROMA	V.le della Vittoria, 11
	TRENTO	BANCA DI ROMA	Via Gozzoletti, 41 (Pal. Giulia)
VENETO	ROVIGO	BANCA DI ROMA	C.so del Popolo, 377
	TREVISO	BANCA DI ROMA	V.le R. Cadorna, 13
	VENEZIA	BANCA DI ROMA	Via Forte Marghera, 101 (Mestre)
	VICENZA	BANCA DI ROMA	V.le Mazzini, 77
FRIULI VENEZIA GIULIA	GORIZIA	BANCA DI ROMA	P.za Municipio, snc
	MONFALCONE (GO)	BANCA DI ROMA	P.za Cavour, 34
	PORDENONE	BANCA DI ROMA	Via G. Mazzini, 11
	TRIESTE	BANCA DI ROMA	C.so Italia, 15
LIGURIA	GENOVA	BANCA DI ROMA	P.za De Ferrari, 3/N
	IMPERIA	BANCA DI ROMA	Via V. Alfieri, 12
	LA SPEZIA	BANCA DI ROMA	Via Vittorio Veneto, 95
	SAVONA	BANCA DI ROMA	P.za A. Diaz, 52/R

EMILIA ROMAGNA	BOLOGNA	BANCA DI ROMA	Via U. Bassi, 1
	FERRARA	BANCA NAZION. AGRICOLTURA	C.so Giovecca, 50
	FORLI'	BANCA DI ROMA	V.le G. Matteotti, 31
	PARMA	BANCA DI ROMA	Via Cavour, 16

TOSCANA	AREZZO	BANCA DI ROMA	Via Calamandrei, 62
	FIRENZE	BANCA NAZION. AGRICOLTURA	P.za della Signoria, 10
	LIVORNO	BANCA DI ROMA	Via Cairoli, 69
	LUCCA	BANCA DI ROMA	Via Veneto, 5

UMBRIA	FOLIGNO (PG)	BANCA DI ROMA	C.so Cavour, 16
	PERUGIA	BANCA DI ROMA	C.so Vannucci, 78
	ORVIETO (TR)	BANCA DI ROMA	Via Duomo, 1
	TERNI	BANCA DI ROMA	C.so del Popolo, 48

MARCHE	ANCONA	BANCA NAZION. AGRICOLTURA	C.so Garibaldi, 99
	ASCOLI PICENO	BANCA NAZION. AGRICOLTURA	C.so Trento e Trieste, 38-52
	MACERATA	BANCA DI ROMA	Via Gramsci, 18
	PESARO	BANCA DI ROMA	Via S. Francesco, 32

LAZIO	FROSINONE	BANCA DI ROMA	Via Ponte della Fontana, snc
	LATINA	BANCA DI ROMA	Via Isonzo, snc
	POMEZIA (RM)	BANCA NAZION. AGRICOLTURA	Via Guido Farina, 1
	ROMA	BANCA DI ROMA	Via E. D'onofrio, 114

ABRUZZO	CHIETI	BANCA DI ROMA	Chieti Scalo
	L'AQUILA	BANCA DI ROMA	P.za D'uomo, 62
	PESCARA	BANCA DI ROMA	P.za Unione, 18
	TERAMO	BANCA DI ROMA	V.le G. Mazzini, 1/A

MOLISE	CAMPOBASSO	BANCA DI ROMA	Via F. Crispi, 1
	ISERNIA	BANCA DI ROMA	Via Farinacci, snc
	TERMOLI (CB)	BANCA DI ROMA	C.so Umberto I, 45
	VENAFRO (IS)	BANCA DI ROMA	C.so Campano, 51

CAMPANIA	BENEVENTO	BANCA DI ROMA	P.za Guerrazzi, 4
	CASERTA	BANCA DI ROMA	P.za Luigi Vanvitelli, 25
	NAPOLI	BANCA DI ROMA	Via G. Verdi, 31
	SALERNO	BANCA NAZION. AGRICOLTURA	Via Settimo Mobilio, 24

PUGLIA	BARI	BANCA DI ROMA	Via Calefati, 80
	FOGGIA	BANCA NAZION. AGRICOLTURA	P.za Cavour, 17
	LECCE	BANCA NAZION. AGRICOLTURA	Via Zanardelli, 34/B
	TARANTO	BANCA DI ROMA	P.za Giovanni XXIII, 13

BASILICATA	MATERA	BANCA MEDITERRANEA	V.le Europa, 2
	MELFI (PZ)	BANCA MEDITERRANEA	Via Gabriele D'Annunzio, 15
	POTENZA	BANCA MEDITERRANEA	Via Nazario Sauro snc
	RIONERO (PZ)	BANCA MEDITERRANEA	Via Galliano snc

CALABRIA	CATANZARO	BANCA DI ROMA	P.za G. Matteotti, snc
	COSENZA	BANCA DI ROMA	C.so G. Mazzini, 214
	R. CALABRIA	BANCA DI ROMA	Via degli Arconti, 6
	VIBO VALENTIA	BANCA DI ROMA	Via E. Gagliardi, 66

SICILIA	CATANIA	BANCA DI ROMA	C.so Sicilia, 64
	NICOSIA (EN)	BANCA DI ROMA	L.go Duomo, 17
	PALERMO	BANCA DI ROMA	Via M. Stabile, 245
	TRAPANI	BANCA DI ROMA	C.so Italia, 38/A

SARDEGNA	CAGLIARI	BANCA DI ROMA	P.za P. Jenne, 5
	ORISTANO	BANCA DI ROMA	Via G. Carducci, 37
	OLBIA (SS)	BANCA DI ROMA	V.le A. Moro, snc
	SASSARI	BANCA DI ROMA	Via Budapest, 20

98A8990

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 9 luglio 1998.

Definizione, coordinamento e finanziamento del programma degli interventi finanziari concernenti il programma operativo «Sviluppo locale/patti territoriali per l'occupazione» nelle regioni dell'obiettivo 1, di cui al regolamento CEE n. 2081/93 (leggi n. 183/1987, n. 641/1996 e n. 208/1998). (Deliberazione n. 71/98).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari e, in particolare, gli articoli 2 e 3, reltivi ai compiti del CIPE in ordine all'armonizzazione della politica economica nazionale con le politiche comunitarie, nonché l'art. 5 che ha istituito il Fondo di rotazione per l'attuazione delle stesse;

Visti gli articoli 74 e 75 della legge 19 febbraio 1992, n. 142 (legge comunitaria 1991), e l'art. 56 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 20 dicembre 1996, n. 641, di conversione del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 548, recante tra l'altro interventi finanziari a favore delle aree depresse;

Visto l'art. 2, commi 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto l'art. 1 della legge 30 giugno 1998, n. 208, recante risorse per interventi nelle aree depresse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del predetto Fondo di rotazione e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 284, con il quale è stato emanato il regolamento recante procedure di attuazione della legge n. 183/1987 e del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, in materia di coordinamento della politica nazionale con quella comunitaria;

Visti i regolamenti CEE del Consiglio delle Comunità europee attualmente in vigore in materia di Fondi strutturali;

Vista la propria delibera in data 21 marzo 1997, in materia di programmazione negoziata ed in particolare il punto 2 che disciplina i patti territoriali;

Vista la propria delibera in data 17 marzo 1998, n. 32/98, concernente: «Assegnazioni a carico delle risorse per le aree depresse: integrazioni e modulazione»;

Vista la propria delibera, in data odierna, di riparto delle risorse per le aree depresse recate dall'art. 1, della legge 30 giugno 1998, n. 208;

Vista la proposta di programma operativo «Sviluppo locale/patti territoriali per l'occupazione» che si integra nel quadro comunitario di sostegno 1994-1999 per le regioni dell'obiettivo 1, notificata alla Commissione europea in data 27 maggio 1998;

Considerato che tal programma comprende nove patti territoriali, localizzati nell'area dell'obiettivo 1, incluso anche il patto «Sangro Aventino» nella regione Abruzzo, che pur non essendo suscettibile di finanziamento comunitario è parte integrante dell'esperienza pilota avviata in sede comunitaria per il rilancio dell'occupazione;

Considerato che tali patti hanno usufruito dell'assistenza tecnica comunitaria e che agli stessi si applicano le procedure previste dalla propria delibera 21 marzo 1997, ferma restando la necessità di assicurare, anche nella fase attuativa, l'unitarietà del programma operativo;

Considerato che per assicurare ai suddetti nove patti risorse pubbliche nel limite massimo di 100 miliardi ciascuno, occorre finalizzare al programma operativo, oltre alle risorse che saranno rese disponibili dalla Commissione europea pari a 140 mecu (271,600 miliardi) a valere sul FERS, FSE e FEOGA sezione orientamento, le seguenti quote di finanziamento:

271,600 miliardi di lire a valere sulle disponibilità del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987;

39 miliardi di lire a valere sulle disponibilità recate dalla legge n. 641/1996 e già finalizzate al cofinanziamento dei programmi comunitari con delibera di questo Comitato del 17 marzo 1998;

317,800 a valere sulle risorse recate dall'art. 1 della legge 30 giugno 1998, n. 208, e finalizzate con separata delibera in data odierna al finanziamento dei programmi comunitari inclusi nel quadro comunitario di sostegno 1994-1999;

Considerata l'opportunità di provvedere tempestivamente al finanziamento nazionale pubblico del programma, al fine di accelerare l'avvio degli interventi, assicurando prioritariamente il completo e tempestivo tiraggio delle risorse comunitarie e subordinando, quindi, l'utilizzo delle risorse aggiuntive nazionali al rispetto delle scadenze per gli impegni e pagamenti previsti dalla decisione comunitaria;

Vista la nota del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica n. 637/6.98/S in data 16 giugno1998;

Viste le risultanze dei lavori istruttori svolti dal Comitato previsto dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 284;

Udita la relazione del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

1. Per l'attivazione dei patti territoriali, compresi nel programma operativo multiregionale «Sviluppo locale - Patti territoriali per l'occupazione» nelle regioni dell'obiettivo 1, saranno seguite le procedure previste dalla

propria delibera del 21 marzo 1997 indicata in premessa, ad eccezione di quanto previsto al punto 2.11 della stessa delibera.

2. Ai fini del tempestivo utilizzo delle risorse previste per il programma operativo medesimo, in corso di approvazione in sede comunitaria, è autorizzato il cofinanziamento nazionale pubblico, per il periodo 1998-1999, pari a 271,600 miliardi di lire, a valere sulle risorse del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987, così come indicato per ciascuna annualità, nell'allegata tabella che forma parte integrante della presente delibera.

3. Per garantire il completo e tempestivo utilizzo delle risorse comunitarie, è autorizzato, altresì, il finanziamento di un programa aggiuntivo di 256,800 miliardi di lire, stabilito a titolo programmatico, a valere sulle disponibilità di cui alla propria delibera in data odierna, concernente il riparto delle risorse recate dall'art. 1, comma 1, della legge n. 208/1998, da utilizzarsi nel rispetto delle date limite per gli impegni e i pagamenti previste dalla decisione comunitaria.

4. Per il patto territoriale «Sangro Aventino» nella regione Abruzzo — previsto nell'ambito del programma predetto — è autorizzato un finanziamento pari a 82,475 miliardi di lire, di cui 39 miliardi di lire a valere sulle disponibilità recate dalla legge n. 641/1996, indicate sotto la voce «Cofinanziamento POP» dell'allegato n. 2 alla richiamata delibera n. 32/1998, in data 17 marzo 1998, e 43,475 miliardi di lire a valere sulle risorse di cui alla propria delibera in data odierna concernente il riparto delle risorse di cui alla legge n. 208/1998. Sulle disponibilità della predetta delibera fa carico, altresì, a titolo programmatico, l'ulteriore importo di 17,525 miliardi di lire, quale quota aggiuntiva per il Sangro Aventino, da utilizzarsi entro le scadenze indicate al punto precedente.

5. Le quote a carico del Fondo di rotazione vengono erogate secondo le modalità previste dalla normativa vigente, sulla base delle richieste inoltrate dal Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione ed a seguito della decisione di approvazione del programma da parte della Commissione europea.

6. Il predetto Fondo di rotazione è autorizzato ad erogare le risorse nazionali previste dalla presente delibera anche negli anni successivi, fino a quando perdura l'intervento comunitario.

7. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione, adotta tutte le iniziative ed i provvedimenti necessari per utilizzare entro le scadenze previste i finanziamenti comunitari e nazionali relativi al programma ed effettua i controlli di competenza. Il Fondo di rotazione potrà procedere ad ulteriori controlli, avvalendosi delle strutture del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

8. I dati relativi all'attuazione degli interventi vengono trasmessi, a cura dell'amministrazione titolare, al sistema informativo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, secondo le modalità vigenti.

Roma, 9 luglio 1998

Il Presidente delegato: CIAMPI

Registrata alla Corte dei conti il 7 ottobre 1998
Registro n. 4 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 358

ALLEGATO

PROGRAMMA OPERATIVO MULTIREGIONALE SVILUPPO LOCALE/PATTI TERRITORIALI
REGIONI OBIETTIVO 1 ED ABRUZZO - SPESA NAZIONALE PUBBLICA - REGOLAMENTO CEE N. 2081/93
(Tasso di conversione 1 ECU = 1.940 lire)

(Importi in miliardi di lire)

ANNI	SOTTOPROGRAMMA SANGRO AVENTINO (patto regione Abruzzo)				PROGRAMMA «SVILUPPO LOCALE/PATTI TERRITORIALI» (8 patti regioni ob. 1)		
	1	2	3	4 = (1 + 2 + 3)	5	6	7 = (5 + 6)
	Legge n. 641/1996 (1)	Delibera CIPE 9 luglio 1998 (2)	QUOTA AGGIUNTIVA Delibera Cipe 9 luglio 1998 (2)	TOTALE STATO (Leggi n. 641/1996 e n. 208/1998)	Legge n. 183/1997	PROGRAMMA AGGIUNTIVO Delibera CIPE 9 luglio 1998 (2)	TOTALE STATO
1998	5,850	—	—	5,850	40,740	—	40,740
1999 e seguenti	33,150	43,475	17,525	94,150	230,860	256,800 (3)	487,660
TOTALE	39,000	43,475	17,525	100,000	271,600	256,800	528.400 (4)

(1) A valere sulla quota indicata sotto la voce «cofinanziamento POP» di cui all'allegato 2 della delibera 17 marzo 1998, n. 32/98.

(2) Concernente il riparto delle risorse redate dall'art. 1, comma 1, della legge 30 giugno 1998, n. 208.

(3) Quote a carico delle risorse ex art. 1, comma 1, della legge n. 208/1998, per garantire agli otto patti in area obiettivo 1, il finanziamento di 100 miliardi ciascuno.

(4) A tale quota si aggiunge il previsto cofinanziamento comunitario di lire 271,600 miliardi (Riprogrammazione del comitato si sorveglianza del QCS ob. 1 del 24 aprile 1998).

98A8936

DELIBERAZIONE 9 luglio 1998.

Piani annuali di attuazione del programma triennale di sviluppo del Mezzogiorno *ex lege* n. 64/1986. Modalità di recupero delle somme anticipate a fronte di interventi revocati. (Deliberazione n. 77/98).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge n. 64/1986 in particolare per quanto concerne la disciplina dei piani annuali di attuazione del Programma triennale di sviluppo del mezzogiorno;

Vista la legge 19 dicembre 1992, n. 488;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96;

Visto l'art. 2, comma 108, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come integrato dall'art. 23 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Visto l'art. 94 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Viste le proprie delibere dal 19 ottobre 1993 al 26 febbraio 1998 con le quali sono stati revocati, complessivamente, centonovantacinque finanziamenti per un importo di L. 2.219.456.000 comprensivi degli anticipi già erogati per L. 230.862.000;

Vista in particolare la propria delibera in data 19 ottobre 1993 con la quale era stato disposto il recupero delle anticipazioni erogate in favore delle regioni attraverso compensazioni a valere sui Programmi regionali di sviluppo (PRS) *ex lege* n. 64/1986;

Considerato che nei confronti dei soggetti attuatori diversi dalle regioni si può procedere al recupero attraverso compensazioni solo al momento del trasferimento delle competenze in materia e dei relativi finanziamenti ai sensi del citato art. 2, comma 108, della legge n. 662/1996;

Considerato che, secondo quanto previsto da specifiche clausole convenzionali, in caso di chiusura anticipata o revoca dei finanziamenti occorre valutare le somme legittimamente spese, da lasciare nella disponibilità dell'ente convenzionato, in presenza di opere o studi parzialmente realizzati ed utilizzabili;

Ritenuto opportuno, in vista della devoluzione dell'intera materia alle regioni, affidare alle stesse la verifica e la valutazione delle eventuali somme dovute per spese legittimamente effettuate per opere o studi parzialmente realizzati ed utilizzabili, ferma restando la possibilità di controlli da parte della amministrazione centrale.

Delibera:

1. Le somme anticipate per interventi oggetto di convenzioni stipulate nell'ambito dei piani annuali di attuazione *ex lege* n. 64/1986 e revocati con delibere di questo Comitato sono così recuperate:

a) nel caso che soggetti attuatori siano le regioni, attraverso compensazioni sulle risorse destinate ai PRS *ex lege* n. 64/1986;

b) nel caso di soggetti attuatori diversi dalle regioni, attraverso compensazioni da effettuarsi all'atto del trasferimento di competenze e risorse ai sensi dell'art. 2, comma 108, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come integrato dall'art. 23 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

2. La valutazione delle somme legittimamente spese, prevista nelle convenzioni oggetto di chiusure anticipate o di revoche, è effettuata dalla regione interessata che, sino al trasferimento delle competenze, certificherà al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica le somme dovute per l'attribuzione delle relative risorse; il Ministero del tesoro si riserva di procedere ad autonomi controlli e verifiche.

3. Tutte le operazioni di compensazione (attive o passive) verranno effettuate all'atto del trasferimento delle risorse residue alle regioni.

Roma, 9 luglio 1998

Il Presidente delegato: CIAMPI

Registrata alla Corte dei conti il 2 ottobre 1998
Registro n. 4 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 332

98A8937

DELIBERAZIONE 5 agosto 1998.

Istituzione e regolamento delle commissioni previste dalla delibera CIPE n. 63/98 del 9 luglio 1998. (Deliberazione n. 79/98).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 27 febbraio 1967, n. 48, ed in particolare l'art. 16 concernente l'istituzione del CIPE - Comitato interministeriale per la programmazione economica, nonché le successive disposizioni legislative relative alla composizione dello stesso Comitato;

Visti la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle regioni ed enti locali ed il conseguente decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, concernente fra l'altro la definizione e l'ampliamento delle attribuzioni della conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;

Vista la legge 3 aprile 1997, n. 94, ed in particolare l'art. 7 che, nel disporre l'accorpamento del Ministero del tesoro e del Ministero del bilancio e della programmazione economica, delega il Governo ad emanare appositi decreti legislativi per la ridefinizione, fra l'altro, delle attribuzioni di questo Comitato;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e controllo, e, in particolare, l'art. 17, commi 14 e 17, recanti innovazioni alle procedure per l'utilizzazione di personale in posizione di comando presso pubbliche amministrazioni;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, ed in particolare i commi 3 e 5, che prevedono fra l'altro l'adeguamento del regolamento interno del CIPE, sentita la conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, recante disposizioni in materia di commercio estero;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, recante disposizioni in materia di ricerca scientifica e tecnologica;

Vista la propria deliberazione del 9 luglio 1998 con la quale, tenuto conto delle nuove attribuzioni del CIPE previste dall'art. 1, commi 1 e 2, del predetto decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, è stato adeguato il regolamento interno di questo Comitato alle disposizioni contenute nel predetto art. 1, commi 3 e 5, lettere *a), b)* e *c)*;

Visto in particolare l'art. 2 di tale delibera che prevede l'istituzione, in seno al CIPE, di commissioni interministeriali di livello politico;

Su proposta del Ministro del tesoro, bilancio e della programmazione rconomica nella veste di Presidente delegato di questo Comitato;

Delibera:

1. *Istituzione delle commissioni.*

Sono istituite, nell'ambito del CIPE, le seguenti commissioni:

1) commissione per il coordinamento delle politiche economiche nazionali con le politiche comunitarie;

2) commissione per l'occupazione e il sostegno e lo sviluppo delle attività produttive;

3) commissione per le infrastrutture;

4) commissione per la ricerca e la formazione;

5) commissione permanente per il coordinamento e l'indirizzo strategico della politica commerciale con l'estero gia istituita dall'art. 24 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143;

6) commissione per lo sviluppo sostenibile.

2. *Compiti.*

2.1. Le commissioni hanno competenza generale sulle seguenti questioni:

commissione 1: coordinamento della politica economica nazionale con le politiche comunitarie;

commissione 2: coordinamento delle politiche sociali e del lavoro e di sostegno e sviluppo delle attività produttive (agricoltura, industria, ricerca, servizi);

commissione 3: coordinamento delle politiche infrastrutturali;

commissione 4: coordinamento e valutazione delle attività di ricerca scientifica e tecnologica, nonché in materia di formazione;

commissione 5: coordinamento e indirizzi strategici della politica commerciale con l'estero;

commissione 6: sviluppo sostenibile sotto il profilo ambientale.

In particolare alle commissioni è demandata l'istruttoria per il CIPE delle questioni, inerenti le materie di competenza, di particolare complessità e con caratteristiche intersettoriali, al fine di assicurare, fin dalla fase predeliberativa, il necessario coordinamento tra le diverse amministrazioni interessate.

2.2. Le amministrazioni componenti del CIPE e la conferenza Stato-regioni possono demandare alle commissioni la trattazione di particolari questioni che, pur non esigendo un esame specifico da parte del CIPE, necessitano di valutazioni collegiali e di procedure coordinate, anche ai fini di un più rapido espletamento delle relative istruttorie;

2.3. Le commissioni possono, nelle materie di competenza, formulare eventuali proposte al CIPE per l'adozione delle opportune iniziative, anche legislative, per il proficuo utilizzo delle risorse finanziarie, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera *d)*, del decreto legislativo n. 430/1997;

2.4. Le commissioni possono richiedere alle amministrazioni interessate e/o enti pubblici e di ricerca, università l'approfondimento di particolare tematiche; possono, nelle materie di competenza, affidare specifici studi ad esperti di settore.

3. *Composizione.*

3.1. La prima commissione è presieduta dal Sottosegretario di Stato con delega per il coordinamento delle politiche comunitarie, congiuntamente al Sottosegretario Segretario del CIPE.

Compongono la commissione in via permanente:

il Sottosegretario di Stato agli affari esteri;

il Sottosegretario di Stato al tesoro, bilancio e programmazione economica;

il Sottosegretario di Stato delegato agli affari regionali, nella veste di presidente della conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

3.2. La seconda commissione è presieduta dal rappresentante dell'amministrazione a competenza prevalente, congiuntamente al Sottosegretario Segretario del CIPE.

Compongono la commissione in via permanente:

il Sottosegretario di Stato all'industria, commercio e artigianato;

il Sottosegretario di Stato al lavoro ed alla previdenza sociale;

il Sottosegretario di Stato alle politiche agricole;

il Sottosegretario di Stato alla ricerca scientifica e tecnologica;

il Sottosegretario di Stato delegato agli affari regionali, nella veste di Presidente della conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

3.3. La terza commissione è presieduta dal rappresentante dell'amministrazione a competenza prevalente, congiuntamente al Sottosegretario Segretario del CIPE.

Compongono la commissione in via permanente:

il Sottosegretario di Stato ai lavori pubblici;

il Sottosegretario di Stato all'ambiente;

il Sottosegretario di Stato ai trasporti;

il Sottosegretario di Stato alle politiche agricole;

il Sottosegretario di Stato delegato agli affari regionali, nella veste di presidente della conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

3.4. La quarta commissione è presieduta a norma dell'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, congiuntamente al Sottosegretario Segretario del CIPE.

Compongono la commissione in via permanente:

il Sottosegretario di Stato all'industria, commercio e artigianato;

il Sottosegretario di Stato al lavoro ed alla previdenza sociale;

il Sottosegretario di Stato delegato agli affari regionali, nella veste di presidente della conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento è Bolzano.

3.5. Per la composizione della quinta commissione si rinvia all'art. 24 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143.

3.6. La sesta commissione è presieduta dal Sottosegretario di Stato all'ambiente, congiuntamente al Sottosegretario Segretario del CIPE.

Compongono la commissione in via permanente:

il Sottosegretario di Stato ai lavori pubblici;

il Sottosegretario di Stato ai trasporti;

il Sottosegretario di Stato all'industria, commercio e artigianato;

il Sottosegretario di Stato delegato agli affari regionali, nella veste di presidente della conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

3.7. In ragione delle materie oggetto dell'istruttoria, la composizione delle commissioni può essere integrata con la partecipazione dei Sottosegretari di Stato di altre amministrazioni interessate.

3.8. Ove siano in esame questioni di interesse generale per le regioni partecipa ai lavori delle commissioni il presidente della conferenza dei presidenti delle giunte regionali e delle province autonome o un suo delegato. Per le questioni che riguardano singole regioni o province autonome è chiamato a partecipare il presidente della giunta regionale o della provincia autonoma o l'assessore delegato.

3.9. Le commissioni hanno sede presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

4. *Strutture di supporto.*

4.1. Per lo svolgimento dei propri compiti ciascuna commissione si avvale di una struttura di supporto interministeriale, il cui coordinamento è affidato ad un rappresentante del Ministero a competenza prevalente.

La rappresentanza deve essere espressa ai massimi livelli dirigenziali o può essere affidata ad esperti esterni; in ogni caso deve essere comprovata una pluriennale esperienza settoriale.

Ai fini del raccordo funzionale con il servizio di segreteria del CIPE il coordinamento è esercitato unitamente al rappresentante del predetto servizio in seno alla struttura interministeriale di supporto.

4.2. La struttura permanente di ciascuna commissione è composta dai rappresentanti delle seguenti amministrazioni:

commissione 1: Presidenza del Consiglio dei Ministri (Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie); affari esteri; tesoro, bilancio e programmazione economica;

commissione 2: industria, commercio ed artigianato; lavoro e previdenza sociale; politiche agricole; ricerca scientifica e tecnologica;

commissione 3: lavori pubblici; ambiente; trasporti; politiche agricole;

commissione 4: la struttura interministeriale di supporto è assicurata dalla segreteria tecnica prevista dall'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204;

commissione 5: si rinvia a quanto previsto dall'art. 24 del decreto legislativo 21 marzo 1998, n. 143.

commissione 6: ambiente; lavori lubblici; trasporti; industria, commercio ed artigianato;

Le strutture delle commissioni possono essere integrate, in ragione delle materie in trattazione, da rappresentanti di altre amministrazioni interessate.

4.3. Le esigenze operative di ciascuna commissione e struttura interministeriale di supporto sono assicurate da una segreteria amministrativa, cui sono assegnati almeno quattro addetti di qualifica funzionale compresa tra la nona e la quinta, che opera alle dipendenze del funzionario del servizio centrale di segreteria del CIPE, coordinatore della struttura di supporto interministeriale.

4.4. Per le esigenze del presente regolamento, è assegnato al servizio centrale di segreteria del CIPE, anche in posizione di comando *ex lege* 15 maggio 1997, n. 127, art. 17, commi 14-17, un contingente di perso-

nale delle amministrazioni rappresentate nella commissione, per un totale di trentaduesima unità, di cui almeno otto della ottava e unidicesima qualifica funzionale. La procedura di comando è attivata su iniziativa del Direttore del servizio centrale di segreteria del CIPE.

4.5. Con provvedinento del Presidente del CIPE, ovvero del Presidente delegato, sono nominati i componenti le strutture di supporto di ciascuna commissione.

5. *Regolamento interno.*

Le commissioni disciplinano con proprio provvedimento le modalità di organizzazione interna non previste dal presente regolamento.

6. *Spese di funzionamento.*

Gli eventuali oneri per incarichi agli esperti e le spese di missione dei rappresentanti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, degli addetti al servizio centrale di segreteria del CIPE, nonché degli esperti gravano sulle apposite unità previsionali di base dello stato di previsione del suddetto Ministero; a tal fine gli esperti sono equiparati ai dirigenti generali di livello C.

Le spese di missione degli altri componenti le commissioni e le strutture interministeriali di supporto restano a carico dell'amministrazione o dell'organismo che li ha designati.

7. *Disposizioni finali.*

Ai fini dell'esame del CIPE delle determinazioni della commissione per la politica commerciale con l'estero, di cui all'art. 24 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, le determinazioni stesse debbono pervenire al servizio centrale di segreteria del CIPE corredate da tutta la necessaria documentazione di supporto.

Roma, 5 agosto 1998

Il Presidente delegato: CIAMPI

Registrata alla Corte dei conti il 2 ottobre 1998
Registro n. 4 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 333

98A8939

DELIBERAZIONE 5 agosto 1998.

Determinazione delle variazioni del credito d'imposta ai fini dell'applicazione alle isole minori dei benefici previsti dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 4, comma 3. (Deliberazione n. 80/98).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il comma 1 dell'art. 4 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che ha previsto la possibilità che alle piccole e medie imprese che assumono nuovi dipendenti venga concesso — a partire dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 1998 — un credito d'imposta per un importo pari a 10 milioni di lire per il primo dipendente e ad 8 milioni di lire per ciascuno dei successivi, fino ad un massimo di 60 milioni annui per ciascun periodo d'imposta successivo alla prima assunzione;

Visto il comma 2 del medesimo art. 4 che prevede che le imprese interessate devono operare nelle aree comunque situate nei territori di cui all'obiettivo 1 del regolamento (CEE) n. 2052/88, e successive modificazioni ed in quelle per le quali la commissione delle Comunità europee ha riconosciuto la necessità di intervento con decisione n. 836 dell'11 aprile 1997, confermata con decisione SG(97) D/4949 del 30 giugno 1997 (Abruzzo), stabilendo altresì che, all'interno delle aree indicate, le imprese interessate devono ricadere:

lettera *a)* in aree interessate da patti territoriali di cui all'art. 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

lettera *b)* in aree urbane svantaggiate dei comuni con popolazione superiore a 120.000 abitanti demandando al CIPE, sentita la conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo n. 281/1997, il compito di fissare la misura di tale svantaggio in termini di indici socio-economici quali il tasso di disoccupazione giovanile e l'indice di scolarizzazione nonché altri appropriati indicatori socio-economici ed ambientali;

lettera *c)* in comuni che partecipano alle aree di sviluppo industriale e ai nuclei industriali istituiti a norma del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e della legge 14 maggio 1981, n. 219, ed in comuni montani;

lettera *d)* nelle isole, con esclusione della Sicilia e della Sardegna, salvo che ricorrano le condizioni di cui alle lettere *a), b)* e *c);*

Visto, altresì, il comma 3 del citato art. 4 che ha disposto che per le isole minori possono essere stabilite, con decreto del Ministro delle finanze, previa deliberazione del CIPE, variazioni dei crediti d'imposta di cui al comma 1 avuto riguardo alla misura dei maggiori costi di trasporto sopportati dalle imprese ivi localizzate;

Vista la raccomandazione espressa dal NARS nella seduta del 28 luglio 1998, aggiornata con nota integrativa del 4 agosto 1998;

Vista la proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica formulata con nota del 30 luglio 1998, aggiornata al 4 agosto 1998;

Ritenuto di condividere le considerazioni contenute nella raccomandazione del NARS e nella proposta richiamata circa la misurabilità dei maggiori costi di trasporto in termini di onerosità connessa alle diverse opportunità di collegamento con la terraferma e le isole maggiori, identificabile con il numero di corse giornaliere delle navi traghetto nel periodo invernale;

Ritenuto, altresì, di condividere il criterio proposto di applicare una maggiorazione del 10 per cento della misura base del credito d'imposta alle isole con un numero di corse giornaliere nel periodo invernale inferiore a 2 e del 5 per cento negli altri casi;

Delibera:

Per le aree di cui alla lettera *d)*, comma 2, dell'art. 4 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le maggiorazioni del credito d'imposta di cui al comma 1 del medesimo articolo, sono fissate nella misura del 5 e 10 per cento rispetto alla misura base, secondo quanto riportato nella tabella allegata che fa parte integrante della presente deliberazione.

Roma, 5 agosto 1998

Il Presidente delegato: CIAMPI

Registrata alla Corte dei conti il 5 ottobre 1998
Registro n. 4 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 354

ALLEGATO

Località	Variazioni del credito d'imposta concedibile
Sardegna:	
Asinara	10%
Caprera (1)	—
La Maddalena	5%
Molara	10%
Razzoli	10%
Sant'Antioco	10%
Santa Maria	10%
San Pietro	5%
Santo Stefano	10%
Spargi	10%
Tavolara	10%
Campania:	
Ischia	5%
Capri	5%
Procida	5%
Puglia:	
Caprara	10%
San Domino	10%
San Nicola	10%
Sicilia:	
Alicudi	10%
Favignana	5%
Filicudi	10%
Lampedusa	10%
Levanzo	5%
Linosa	10%
Lipari	5%
Marettimo	10%
Salina	10%
Vulcano	5%
Panarea	10%
Pantelleria	10%
Stromboli	10%
Ustica	10%

(1) Non prevista alcuna variazione del credito d'imposta perché collegata con ponte a La Maddalena.

98A8940

DELIBERAZIONE 5 agosto 1998.

Definizione, coordinamento e finanziamento, ai sensi della legge 16 aprile 1987, n. 183, del programma degli interventi finanziari relativi alla protezione delle foreste contro l'inquinamento atmosferico per l'anno 1998, di cui al regolamento CEE n. 3528/86, modificato da ultimo dal regolamento CE n. 307/97. (Deliberazione n. 94/98).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari e, in particolare, gli articoli 2 e 3, relativi ai compiti del CIPE in ordine all'armonizzazione della politica economica nazionale con le politiche comunitarie, nonché l'art. 5 che ha istituito il Fondo di rotazione per l'attuazione delle stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del predetto Fondo di rotazione e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti gli articoli 74 e 75 della legge 19 febbraio 1992, n. 142 (legge comunitaria 1991) e l'art. 56 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 (legge comunitaria 1994);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 284, con il quale è stato emanato il regolamento recante procedure di attuazione della legge n. 183/1987 e del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, in materia di coordinamento della politica economica nazionale con quella comunitaria;

Visto il regolamento CEE del Consiglio delle Comunità europee n. 3528/86, relativo alla protezione delle foreste nella Comunità contro l'inquinamento atmosferico, modificato da ultimo dal regolamento CE n. 307/97, nonché il regolamento CEE del Consiglio delle Comunità europee n. 1697/87, recante talune modalità di applicazione del suddetto regolamento CEE n. 3528/86;

Viste le decisioni della Commissione delle Comunità europee C(98) 782 def./44 e C(98) 782 def./45 di concessione di contributi, pari a 217.004 ecu, per due progetti denominati «Inventario periodico delle foreste '98» e «Sorveglianza intensiva (2° livello), (26 posti)», presentati dall'Italia per l'anno 1998;

Vista la nota n. 553/57 del 19 giugno 1998 del Ministro per le politiche agricole, nella quale è quantificato in 835 milioni di lire il fabbisogno finanziario necessario alla realizzazione dei suddetti progetti, comprensivo anche della quota comunitaria, pari al 50 per cento dei costi ammissibili;

Considerato che per tale fabbisogno è necessario ricorrere alle disponibilità del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla citata legge n. 183/1987, anche per l'anticipo della quota parte comunitaria;

Viste le risultanze dei lavori istruttori svolti dal Comitato previsto dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 284;

Udita la relazione del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

1. Ai fini della realizzazione degli interventi relativi ai progetti n. 98.60.IT.001 «Inventario periodico delle foreste '98» e n. 98.60.IT.002 «Sorveglianza intensiva (2° livello), (26 posti)», di cui ai regolamenti richiamati in premessa, è disposto, per l'anno 1998, un finanziamento in favore del Corpo forestale dello Stato dell'importo di 835 milioni di lire a valere sulle risorse del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987, come riportato nell'allegata tabella, che forma parte integrante della presente delibera.

2. Il Fondo di rotazione, nel limite dell'ammontare sopra indicato, provvede a far affluire le predette risorse finanziarie allo stato di previsione del Ministero per le politiche agricole — secondo la procedura prevista dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 — sulla base delle richieste del Ministero medesimo.

3. Il predetto Fondo è autorizzato ad erogare la quota stabilita dalla presente delibera anche negli anni successivi, fino a quando perdura l'intervento comunitario.

4. Il Fondo medesimo anticipa la quota comunitaria, acquisendo i relativi rimborsi, ai sensi del citato regolamento CEE n. 3528/86 e conformemente al regolamento CEE n. 1697/87.

5. Il Ministero per le politiche agricole - Direzione generale delle risorse forestali, montane e idriche, adotta tutte le iniziative ed i provvedimenti necessari per utilizzare entro le scadenze previste i fmanziamenti relativi ai progetti ed effettua i controlli di competenza. Il Fondo di rotazione potrà procedere ad eventuali, ulteriori controlli, avvalendosi delle strutture del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato.

Roma, 5 agosto 1998

Il Presidente delegato: CIAMPI

Registrata alla Corte dei conti il 5 ottobre 1998
Registro n. 4 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 353

ALLEGATO

LEGGE N. 183/1987: PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI FINANZIARI RELATIVI ALLA PROTEZIONE DELLE FORESTE CONTRO L'INQUINAMENTO ATMOSFERICO DI CUI AL REGOLAMENTO CEE N. 3528/86, MODIFICATO DA ULTIMO DAL REGOLAMENTO CE N. 307/97.

Soggetti	N. progetto	Importi (in milioni di lire)
Ministero per le politiche agricole:		
Corpo forestale dello Stato	98.60.IT.001	200
Corpo forestale dello Stato	98.60.IT.002	635
	Totale . . .	835

98A8941

DELIBERAZIONE 5 agosto 1998.

Definizione, coordinamento e finanziamento, ai sensi della legge 16 aprile 1987, n. 183, del programma di rilevazione dei dati di contabilità agraria aziendale su tutto il territorio nazionale (Rete RICA), per l'anno 1998. (Deliberazione n. 97/98).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari e, in particolare, gli articoli 2 e 3, relativi ai compiti del CIPE in ordine all'armonizzazione della politica economica nazionale con le politiche comunitarie, nonché l'art. 5 che ha istituito il Fondo di rotazione per l'attuazione delle stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del predetto Fondo di rotazione e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti gli articoli 74 e 75 della legge 19 febbraio 1992, n. 142 (legge comunitaria 1991) e l'art. 56 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 (legge comunitaria 1994);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 284, con il quale è stato emanato il regolamento recante procedure di attuazione della legge n. 183/1987 e del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, in materia di coordinamento della politica economica nazionale con quella comunitaria;

Visto il regolamento CEE n. 79/65, come modificato da ultimo dal regolamento CEE n. 2801/95, relativo all'istituzione di una rete di informazione contabile agricola sui redditi e sull'economia delle aziende agricole nella Comunità europea;

Visto il regolamento CEE n. 1859/82, relativo alla scelta delle aziende contabili ai fini della constatazione dei redditi nelle aziende agricole;

Visto il regolamento CE n. 84/97, che fissa, per l'esercizio contabile 1997, in 122 ecu la retribuzione forfettaria per singola scheda aziendale debitamente compilata, prevista nell'ambito della rete d'informazione contabile agricola;

Vista la nota n. 3791 in data 17 giugno 1998 del Ministro per le politiche agricole, nella quale è quantificato in 9,356 miliardi di lire il fabbisogno finanziario necessario per la realizzazione del programma di attuazione della Rete RICA, gestito dall'Istituto nazionale di economia agraria (INEA), per l'anno 1998;

Considerata la necessità di ricorrere per tale fabbisogno alle disponibilità del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla citata legge n. 183/1987;

Viste le risultanze dei lavori istruttori svolti dal Comitato previsto dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 284;

Udita la relazione del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

1. Ai fini del funzionamento e della razionalizzazione della rete di rilevazione dei dati di contabilità agraria su tutto il territorio nazionale (Rete RICA), per l'anno 1998 è autorizzato in favore dell'INEA (ente vigilato dal Ministero per le politiche agricole) un finanziamento dell'importo di 9,356 miliardi di lire a valere sulle risorse del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987.

2. La quota a carico del Fondo di rotazione viene erogata secondo le modalità previste dalla normativa vigente direttamente all'INEA, sulla base delle richieste inoltrate dallo stesso.

Detto finanziamento è comprensivo della quota comunitaria, che viene pertanto anticipata dal Fondo di rotazione, al quale sarà reintegrata a seguito della prescritta rendicontazione.

3. Il Ministero per le politiche agricole e l'INEA adottano tutte le iniziative ed i provvedimenti necessari per utilizzare entro le scadenze previste i finanziamenti relativi al programma ed effettuano i necessari controlli di competenza. Il Fondo di rotazione potrà procedere ad eventuali, ulteriori controlli, avvalendosi delle strutture del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato.

Roma, 5 agosto 1998

Il Presidente delegato: CIAMPI

Registrata alla Corte dei conti il 2 ottobre 1998
Registro n. 4 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 330

98A8938

DELIBERAZIONE 5 agosto 1998.

Definizione, coordinamento e finanziamento, ai sensi della legge 16 aprile 1987, n. 183, del programma degli inerventi finanziari da effettuarsi in relazione al programma operativo multiregionale «Sostegno alla costituzione ed alla attività delle organizzazione dei produttori ortofrutticoli» nelle regioni dell'obiettivo 1, di cui al regolamento CEE n. 2081/93. (Deliberazione n. 98/98).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari e, in particolare, gli articoli 2 e 3, relativi ai compiti del CIPE in ordine all'armonizzazione della politica economica nazionale con le politiche comunitarie, nonché l'art. 5 che ha istituito il Fondo di rotazione per l'attuazione delle stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del predetto Fondo di rotazione e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti gli articoli 74 e 75 della legge 19 febbraio 1992, n. 142 (legge comunitaria 1991) e l'art. 56 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 (legge comunitaria 1994);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 284, con il quale è stato emanato il regolamento recante procedure di attuazione della legge n. 183/1987 e del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, in materia di coordinamento della politica economica nazionale con quella comunitaria;

Visti il regolamento CEE del Consiglio delle comunità europee attualmente in vigore in materia di fondi strutturali e, in particolare, il regolamento CEE n. 2085/1993, concernente il Fondo europeo agricolo di orientamento e granzia, sezione orientamento;

Visto il regolamento CEE n. 1035/1972, come sostituito dal regolamento CEE n. 2200/1996, concernente l'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli;

Vista la decisione della Commissione delle Comunità europee C (97) 3485 del 24 novembre 1997, con la quale è stato approvato il programma operativo multiregionale «Sostegno alla costituzione ed alla attività delle organizzazioni dei produttori ortofrutticoli», che si integra nel Quadro comunitario di sostegno per le regioni obiettivo 1, 1994-1999, nonché la decisione C (98) 1238 del 27 maggio 1998, con la quale è stata fissata al 31 dicembre 1998 la data limite per l'assunzione degli impegni nazionali al programma stesso;

Considerato che a fronte delle risorse rese disponibili dalla Commissione europea nel contesto della suddetta decisione C (97) 3485, ammontanti a 4,050 Mecu a valere sul FEOGA - sezione orientamento, per il periodo 1994-1998, occorre provvedere ad assicurare le corrispondenti risorse nazionali pubbliche pari a 3,366 Mecu, valutati in 6,530 miliardi di lire (tasso di conversione 1 ecu = 1.940 lire);

Considerata la necessità di ricorrere alle disponibilità del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla citata legge n. 183/1987, seguendo la procedura dell'impegno unico, prevista dall'art. 20 del regolamento CEE n. 2082/93, per un ammontare di 6,509 miliardi di lire, nonché alle risorse proprie dell'INEA per il restante importo di 21 milioni di lire, pari al 30% della quota nazionale della sottomisura 3.1 «Monitoraggio»;

Vista la nota del Ministro per le politiche agricole n. 9890860 in data 15 giugno 1998;

Viste le risultanze dei lavori istruttori svolti dal Comitato previsto dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 284;

Udita la relazione del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

1. Ai fini della realizzazione dle programma multiregionale «Sostegno alla costituzione ed alla attività delle organizzazioni dei produttori ortofrutticoli», richiamato in premessa, è autorizzato un cofinanziamento nazionale pubblico pari complessivamente a 6,530 miliardi di lire, di cui 6,509 miliardi di lire a valere sulle risorse del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987 e 21 milioni di lire con disponibilità dell'INEA.

2. La quota a carico del Fondo di rotazione viene erogata secondo le modalità previste dalla normativa vigente, sulla base delle richieste inoltrate dal Ministero per le politiche agricole.

3. Il predetto Fondo è autorizzato ad erogare la quota stabilita dalla presente delibera anche negli anni successivi, fino a quando perdura l'intervento comunitario.

4. Il Ministero per le politiche agricole adotta tutte le iniziative necessarie per utilizzare, entro le scadenze, previste, i finanziamenti comunitari e nazionali relativi al programma ed effettua i controlli di competenza. Il fondo di rotazione potrà procedere ad eventuali, ulteriori controlli, avvalendosi delle strutture del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato.

5. I dati relativi all'attuazione degli interventi vengono trasmessi, a cura delle amministrazioni titolari, al sistema informativo del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, secondo le modalità vigenti.

Roma, 5 agosto 1998

Il Presidente delegato: CIAMPI

Registrata alla Corte dei conti il 2 ottobre 1998
Registro n. 4 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 331

98A8942

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI PALERMO

DECRETO RETTORALE 22 settembre 1998.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071, modifiche ed aggiornamenti al testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, disposizioni sull'ordinamento didattico universitario e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Palermo approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2412, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1937, n. 2240, e successive modificazioni;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28, delega al Governo per il riordinamneto della docenza universitaria e relativa fascia di formazione nonché sperimentazione didattica ed organizzativa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica;

Visto la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245, recante norme sul piano triennale di sviluppo;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica;

Considerata l'opportunità di procedere alla revisione degli ordinamenti didattici delle scuole di specializzazione del settore farmaceutico;

Visto il decreto ministeriale 6 settembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 87 del 13 aprile 1996;

Ritenuta la necessità di modificare la tabella I, allegata al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni ed integrazioni e di aggiungere dopo la tabella XLV/3, la tabella XLV/4 recante gli ordinamenti didattici delle scuole di specializzazione del settore farmaceutico;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Palermo (Consiglio di facoltà seduta del 21 maggio 1998, Senato accademico seduta del 29 giugno 1998, Consiglio di amministrazione seduta del 9 settembre 1998);

Decreta:

Viene riordinata ai sensi del decreto ministeriale 6 settembre 1995 la scuola di specializzazione in Farmacia ospedaliera.

Art. 1.

Presso l'Università degli studi di Palermo è istituita la scuola di specializzazione in «Farmacia ospedaliera» che conferisce il diploma di specializzazione in farmacia ospedaliera.

La scuola ha lo scopo di assicurare ai laureati in discipline farmaceutiche la formazione professionale rivolta a due distinti settori:

a) farmacia delle istituzioni ospedaliere;

b) farmacia delle istituzioni operanti nel territorio.

La scuola rilascia il titolo di specialista in farmacia ospedaliera.

Art. 2.

Il corso degli studi ha la durata di tre anni.

Le aree didattiche che caratterizzano questo corso ed alle quali devono essere dedicate almeno 2400 ore sono specificate nel successivo art. 6

La frequenza ai corsi è obbligatoria.

Art. 3.

Il numero degli iscritti a ciascun anno di corso viene fissato in base alle risorse umane e finanziarie, alle strutture ed attrezzature disponibili, alle esigenze del mercato del lavoro, secondo i criteri generali fissati dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ai sensi dell'art. 9, comma 4, della legge n. 341/1990.

Le modalità delle eventuali prove di ammissione sono stabilite dal Consiglio della scuola.

La scuola afferisce alla facoltà di farmacia.

La sede della scuola è la facoltà di farmacia.

L'afferenza della scuola al dipartimento e/o all'istituto è stabilita con delibera del Consiglio della facoltà su proposta del Consiglio della scuola.

Concorrono al funzionamento della scuola tutte le strutture universitarie le cui aree didattiche comprendono i settori scientifico-disciplinari caratterizzanti la Scuola.

Art. 4.

Alla scuola sono ammessi i laureati in: chimica e tecnologia farmaceutiche, farmacia.

Sono, altresì, ammessi alla scuola coloro che siano in possesso del titolo di studio, conseguito presso università italiana e straniera, accettato dalle competenti autorità italiane, dal Consiglio della scuola e Senato accademico e che sia ritenuto equipollente, anche limitatamente ai fini della iscrizione a detta Scuola.

Per l'iscrizione è richiesta l'abilitazione all'esercizio della professione di farmacista.

Art. 5.

Il Consiglio della scuola determina, con apposito regolamento, in conformità al regolamento didattico di Ateneo e nel rispetto della libertà di insegnamento, l'articolazione del corso di specializzazione ed il relativo piano degli studi.

Il Consiglio determina pertanto:

gli insegnamenti fondamentali obbligatori e quelli eventuali opzionali con la suddivisione, allorquando necessario, in moduli didattici;

la tipologia delle forme didattiche ivi comprese le attività di laboratorio, pratiche e di tirocinio.

Art. 6.

Nel determinare il piano degli studi secondo quanto previsto dal precedente art. 5, il Consiglio della scuola deve comprendere le seguenti aree didattiche, per un minimo di cinquanta ore per ciascuna area. Per ciascuna area i settori definiscono l'ambito scientifico e disciplinare nel quale si svilupperà l'attività didattica e verranno reperiti i docenti.

Area 1 - *Biologica.*

Lo specializzando deve acquisire una conoscenza sufficiente delle discipline biologiche attinenti l'organismo umano sia in condizioni normali che patologiche tra le quali quelle relative alla nutrizione ed alla microbiologia.

Settori scientifico-disciplinari:

E07X - Farmacologia;

F04A - Patologia generale;

F05X - Microbiologia e microbiologia clinica;

F22A - Igiene generale ed applicata.

Area 2 - *Chimico-analitica farmaceutica.*

Lo specializzando deve acquisire una conoscenza sufficiente delle discipline chimico-farmaceutiche, con particolare riguardo ai rapporti struttura-attività ed alle problematiche analitiche dei medicinali, degli alimenti e dei campioni biologici.

Settori scientifico-disciplinari:

A02B - Probabilità e statistica matematica;

C07X - Chimica farmaceutica;

C09X - Chimica bromatologica;

S01B - Statistica per la ricerca sperimentale.

Area 3 - *Tecnologico-applicativa.*

Lo specializzando deve acquisire una conoscenza sufficiente delle discipline tecnologiche dei medicinali con particolare riferimento alla produzione galenica ed alla impiantistica relativa, deve altresì approfondire le problematiche inerenti la formulazione e la preformula-

zione dei medicinali e tutte le tecniche più avanzate per il rilascio mirato dei farmaci ed il direzionamento verso organi bersaglio.

Settori scientifico-disciplinari:

C08X - Farmaceutico tecnologico applicativo.

Art. 7.

All'inizio di ciascun corso gli specializzandi dovranno concordare con il Consiglio della scuola la scelta degli eventuali corsi opzionali che dovranno costituire orientamento all'interno della specializzazione, l'attività sperimentale di laboratorio e di tirocinio, che sarà svolto sotto la guida di un responsabile nominato dal Consiglio della scuola.

Ai fini della frequenza alle lezioni teoriche ed alle attività pratiche, il Consiglio della scuola potrà riconoscere utile, sulla base di idonea documentazione, l'attività attinente alla specializzazione svolta in Italia e all'estero in laboratori universitari o extra universitari.

Art. 8.

L'Università su proposta del Consiglio della scuola stabilisce convenzioni con Enti pubblici o privati con finalità di sovvenzione e di utillzzazione di strutture extra-universitarie per lo svolgimento delle attività didattiche degli specializzandi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162.

È consentito in parte l'espletamento dei corsi anche presso sedi distaccate.

Art. 9.

La corrispondenza delle scuole di specializzazione e dei titoli relativi tra le tipologie definite nella tabella XLV/4 e quelle precedenti è individuata dal Consiglio universitario nazionale.

La suddetta scuola corrisponde all'ex scuola di specializzazione in «Farmacia ospedaliera».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Palermo, 22 settembre 1998

Il rettore: GULLOTTI

98A8943

UNIVERSITÀ DEL MOLISE IN CAMPOBASSO

DECRETO RETTORALE 29 settembre 1998.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi del Molise approvato con decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1984, n. 585, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto del 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, modificazioni ed aggiornamenti al precitato testo unico convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 14 agosto 1982, n. 590, con la quale è stata istituita l'Università degli studi del Molise;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale del 15 novembre 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 108 dell'11 maggio 1992;

Visto lo statuto di autonomia dell'Università degli studi del Molise, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 291 del 12 dicembre 1996;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127;

Vista la nota prot. n. 2079 del 5 agosto 1997 del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1997 relativo alla rideterminazione dei settori scientifico-disciplinari, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 175 del 29 luglio 1997;

Viste le delibere dei competenti organi accademici relative alla proposta di istituzione ed attivazione, presso la facoltà di agraria, del corso di diploma universitario in produzioni animali a decorrere dall'anno accademico 1998/1999;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 25 del 27 gennaio 1998 ed in particolare l'art. 2;

Vista la nota di indirizzo del M.U.R.S.T. sull'autonomia didattica del 16 giugno 1998, prot. n. 1/1998;

Vista la delibera del 19 giugno 1998 del Comitato regionale di coordinamento, istituito ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 25/1998;

Visto che dalla facoltà di agraria non sono ancora pervenuti adeguamenti all'ordinamento didattico del corso di diploma di cui trattasi;

Nell'interesse degli studi;

Nelle more dell'emanazione del regolamento didattico di Ateneo;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche di statuto in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi del Molise, approvato e modificato con i decreti indicati in premessa, è ulteriormente modificato come di seguito riportato:

Art. 1.

L'art. 121 del vigente statuto, relativo ai corsi di studio della facoltà di agraria, è soppresso e sostituito dal seguente nuovo articolo per l'istituzione del corso del diploma universitario in produzioni animali, a decorrere dall'anno accademico 1998/1999:

«Art. 121 *(Facoltà di agraria)* — La facoltà di agraria dell'Università degli studi del Molise conferisce:

A) la laurea in Scienze e tecnologie alimentari;

B) la laurea in Scienze e tecnologie delle produzioni animali;

C) la laurea in Scienze e tecnologie agrarie;

D) il diploma universitario in Tecnologie alimentari;

E) il diploma universitario in Produzioni animali».

Art. 2.

Dopo l'art. 150 del vigente statuto sono aggiunti, con lo scorrimento della numerazione degli articoli successivi, i seguenti nuovi articoli:

«Art. 151. — *E)* Diploma universitario in Produzioni animali: è istituito presso la facoltà di agraria dell'Università degli studi del Molise il corso di diploma universitario in Produzioni animali. Detto corso ha durata triennale.

L'obiettivo del corso di diploma universitario in produzioni animali è quello di formare delle figure professionali con competenze specifiche nel settore della produzione animale e quindi dotate dei requisiti tecnici essenziali per favorire lo sviluppo tecnologico del settore zootecnico.

L'iscrizione al corso è regolata in conformità alle leggi di accesso agli studi universitari.

Il numero degli iscritti a ciascun anno di corso sarà stabilito annualmente dal Senato accademico, sentito il Consiglio di facoltà, in base alle strutture disponibili, alle necessità del mercato del lavoro e secondo i criteri generali, fissati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi della normativa vigente. Le modalità delle eventuali prove di ammissione saranno stabilite dal Consiglio di facoltà.

Il corso di studio è articolato nell'orientamento «Tecnica delle produzioni animali».

Il profilo professionale specifico relativo all'orientamento sarà oggetto di certificazione da parte dell'Università che conferisce il titolo. Eventuali nuovi orientamenti saranno fissati nel Regolamento didattico di Ateneo.

Art. 152 *(Corsi di diploma e di laurea affini)*. — Ai fini del proseguimento degli studi il corso di diploma universitario in produzioni animali è dichiarato strettamente affine ai corsi di diploma universitario in produzioni vegetali, gestione tecnica e amministrativa in agricoltura, tecniche forestali, produzioni agrarie tropicali e subtropicali, tecnologie alimentari e biotecnologie agro-industriali, nonché strettamente affine a tutti i corsi di laurea delle facoltà di agraria; il corso di diploma universitario in produzioni animali è dichiarato anche affine ai corsi di laurea delle facoltà di medicina veterinaria in medicina veterinaria e scienze e tecnologie delle produzioni animali.

Per il riconoscimento degli insegnamenti ai fini del passaggio dal corso di diploma universitario ai corsi di laurea sopracitati ed a quelli di altre facoltà, il Consiglio di facoltà adotterà il criterio generale della loro validità culturale (propedeutica o professionale) nell'ottica della formazione richiesta per il conseguimento del diploma di laurea. Conseguentemente le facoltà potranno riconoscere gli insegnamenti seguiti con esito positivo nel corso di diploma universitario, indicando le singole corrispondenze anche parziali con gli insegnamenti dei corsi di laurea; la facoltà indicherà, inoltre, sia gli eventuali insegnamenti integrativi, appositamente istituiti ed attivati per completare la formazione per accedere ai corsi di laurea, che gli insegnamenti specifici dei corsi di laurea necessari per conseguire i diplomi di laurea. Gli insegnamenti integrativi non sono necessariamente propedeutici agli insegnamenti specifici.

Il Consiglio di facoltà indicherà inoltre l'anno di corso del corso di laurea cui lo studente si potrà iscrivere.

Nei trasferimenti degli studenti tra diversi corsi di diploma universitario o da un corso di laurea, anche di altre facoltà, ad un corso di diploma universitario, il Consiglio di facoltà riconoscerà gli insegnamenti sempre col criterio della loro utilità al fine della formazione necessaria per il conseguimento del nuovo titolo ed indicherà il piano degli studi da completare per conseguire il titolo e l'anno di corso cui lo studente potrà iscriversi.

Particolare attenzione sarà rivolta dalla facoltà agli studenti iscritti come fuori corso ad un corso di laurea o che abbiano interrotto gli studi, nel caso che volessero completare gli studi nell'ambito del corso di diploma.

Art. 153 *(Articolazione del corso degli studi)*. — Ciascuno dei tre anni di corso potrà essere articolato in periodi didattici più brevi, specificandoli nel regolamento didattico della facoltà.

Complessivamente l'attività didattica comprende 1800 ore, di cui almeno 200 dedicate al tirocinio e/o elaborato finale. L'attività di laboratorio e di tirocinio potrà essere svolta all'interno o all'esterno dell'Università, anche in relazione ad un elaborato finale, presso qualificate istituzioni italiane o straniere con le quali si siano stipulate apposite convenzioni.

L'attività didattica è di norma organizzata sulla base di annualità, costituite da corsi ufficiali monodisciplinari o integrati. Il corso di insegnamento integrato è costituito da moduli coordinati, eventualmente impartiti da più docenti.

Il numero delle annualità non potrà essere inferiore a 15 e superiore a 18.

Durante il primo biennio del corso di diploma lo studente dovrà dimostrare la conoscenza pratica e la comprensione di almeno una lingua straniera. La lingua straniera e le modalità dell'accertamento saranno definite dal Consiglio di facoltà.

Per essere ammessi a sostenere l'esame di diploma universitario occorre aver superato l'accertamento, con esito positivo, relativo agli insegnamenti previsti nel piano di studi, con modalità di esame stabilite dal Consiglio di facoltà.

La facoltà, nello stabilire prove di valutazione della preparazione degli studenti, farà ricorso a criteri di continuità, di globalità e di accorpamento in modo da limitare il numero degli eventuali esami tradizionali tra 15 e 18.

L'esame di diploma consiste in una discussione tendente ad accertare la preparazione di base e professionale del candidato, durante la quale potrà essere discusso un eventuale elaborato finale.

I contenuti didattico-formativi minimi obbligatori del corso di studi sono articolati in aree didattiche indicate nell'art. 156.

Su proposta della facoltà, verranno indicate nel regolamento didattico di Ateneo le aree, gli obiettivi didattico-formativi e il relativo impegno in ore o crediti didattici per l'orientamento previsto, fino a completamento del monte ore totale.

Art. 154 *(Manifesto degli studi)*. — All'atto della predisposizione del manifesto annuale degli studi, il Consiglio di facoltà definisce il piano di studi ufficiale del corso di diploma comprendente le denominazioni degli insegnamenti da attivare, in applicazione di quanto disposto dal secondo comma dell'art. 11 della legge n. 341/1990.

In particolare il Consiglio di facoltà:

a) delibera il numero dei posti a disposizione degli iscritti al 1° anno, secondo quanto previsto dall'art. 1;

b) stabilisce i corsi ufficiali di insegnamento (monodisciplinari od integrati) che costituiscono le singole annualità e le relative denominazioni facendo riferimento ai contenuti didattico-scientifici dei settori disciplinari indicati nell'ordinamento didattico previsti dalla legge n. 341/1990, con decreto ministeriale del 23 giugno 1997, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 175 del 29 luglio 1997;

c) ripartisce il monte ore di ciascuna area fra le annualità che vi afferiscono, precisando per ogni corso la frazione destinata alle attività teorico-pratiche;

d) fissa la frazione temporale delle discipline afferenti ad una medesima annualità integrata;

e) indica le annualità di cui lo studente dovrà aver ottenuto l'attestazione di frequenza e superato il relativo esame al fine di ottenere l'iscrizione all'anno di corso successivo e precisa, altresì, le eventuali propedeuticità degli esami di profitto.

Art. 155 *(Docenza)*. — La copertura dei moduli didattici attivati è affidata, nel rispetto delle leggi vigenti, dal Consiglio di facoltà ai professori di ruolo dello stesso gruppo disciplinare o di gruppo ritenuto dalla facoltà affine, ovvero per affidamento o supplenza a professore di ruolo o ricercatore confermato. Per realizzare un'efficace attività didattica, con adeguata assistenza agli studenti, la singola classe di insegnamento avrà un numero di studenti iscritti non superiore, di norma, alle cento unità.

Al fine di facilitare il ricorso ad esperienze e professionalità esterne il corso di insegnamento potrà comprendere moduli da affidare a professori a contratto, con le modalità previste nello statuto dell'Università del Molise.

Art. 156 *(Articolazione del diploma universitario in Produzioni animali «orientamento tecnica delle produzioni animali»)*.

1. FORMAZIONE DI BASE COMUNE (500 ore):

Aree disciplinari obbligatorie, numero minimo di ore, obiettivi didattici e settori disciplinari attinenti.

Area 1 - *Matematica* (100 ore).

Lo studente deve acquisire i concetti base dell'analisi matematica. Deve inoltre impadronirsi delle nozioni di calcolo della probabilità e statistica sviluppando i concetti di fenomeno aleatorio e le relative metodologie di studio. Deve infine acquisire nozioni generali di informatica ed essere avviato all'uso dei calcolatori.

Settori scientifico-disciplinari: A02A; K05A; S01A.

Area 2 - *Fisica* (50 ore).

Lo studente deve acquisire le nozioni fondamentali della fisica che sono alla base della comprensione dei processi naturali e tecnologici. In particolare deve svolgere in modo più approfondito i capitoli della metrologia, meccanica, energetica ed elettricità. Devono essere, infine, fornite le nozioni fondamentali di fisica atomica.

Settori scientifico-disciplinari: B01B.

Area 3 - *Chimica* (100 ore).

Lo studente deve acquisire la conoscenza delle relazioni tra la struttura atomica e le proprietà degli elementi; la natura dei legami chimici, le relazioni fra struttura molecolare e proprietà per le diverse classi di composti della chimica inorganica ed organica, le leggi che regolano le trasformazioni delle specie chimiche. Lo studente deve inoltre acquisire nozioni di base della chimica analitica e una generale iniziale formazione al lavoro analitico di laboratorio.

Settori scientifico-disciplinari: C01A; C03X; C05X.

Area 4 - *Biochimica applicata* (50 ore).

Lo studente deve acquisire i concetti di base delle funzioni biologiche delle proteine, dei glucidi e dei lipidi, dell'enzimologia e delle vie metaboliche dei principi organici ed inorganici nei microrganismi e negli animali.

Settori scientifico-disciplinari: E05A.

Area 5 - *Biologia, morfologia e fisiologia degli animali* (100 ore).

Lo studente deve acquisire i concetti fondamentali della biologia attraverso uno studio morfologico, fisiologico e genetico degli animali. Egli dovrà inoltre conoscere i principi fondamentali dell'ecologia e delle relazioni filogenetiche tra gli organismi animali.

Settori scientifico-disciplinari: G06A; V30A; V30B.

Area 6 - *Economia generale e applicata* (100 ore).

Lo studente deve acquisire la conoscenza di base dell'economia delle produzioni zootecniche, con particolare riferimento agli aspetti organizzativi e gestionali dell'azienda di produzione zootecnica. Deve inoltre acquisire conoscenze di base di contabilità aziendale e di economia di mercato dei prodotti zootecnici e dei loro derivati.

Settore scientifico-disciplinare: G01X.

2. FORMAZIONE PROFESSIONALE DI BASE (400 ore):

Aree disciplinari obbligatorie, numero minimo di ore, obiettivi didattici e settori disciplinari attinenti.

Area 7 - *Agronomia e produzioni vegetali* (50 ore).

Lo studente deve acquisire una conoscenza complessiva del sistema suolo-pianta-atmosfera e dei componenti e fattori che ne condizionano il funzionamento e la produttività. Lo studente dovrà inoltre acquisire i concetti generali e fondamentali relativi alla tecnologia delle coltivazioni, particolarmente per quelle destinate all'alimentazione zootecnica.

Settore scientifico-disciplinare: G02A.

Area 8 - *Microbiologia applicata* (50 ore).

Lo studente deve acquisire sia nozioni di microbiologia industriale applicata alle trasformazioni dei prodotti, sia nozioni relative al controllo e all'igiene. Per quest'ultimo aspetto verrà in particolare sviluppato il concetto di prevenzione delle contaminazioni e acquisire competenze di analisi del rischio (HACCP: Hazard Analysis Critical Control Point), in una necessaria integrazione di competenze di microbiologia, igiene, tecnologia e legislazione.

Settore scientifico-disciplinare: G08B.

Area 9 - *Tecnologie alimentari* (50 ore).

Lo studente deve acquisire i principi delle tecnologie di conservazione e trasformazione dei prodotti di origine animale. Deve acquisire inoltre una visione integrata dei processi tecnologici considerando i problemi di approvvigionamento, di marketing, di gestione e controllo della qualità.

Settore scientifico-disciplinare: G08A.

Area 10 - *Ingegneria agraria* (50 ore).

Lo studente deve dimostrare di aver acquisito i concetti di base sul funzionamento delle attrezzature utilizzate nell'allevamento animale. Dovrà inoltre conoscere i problemi dell'edilizia zootecnica in relazione al controllo delle condizioni ambientali e alle tecnologie di trattamento e depurazione dei rifiuti organici.

Settori scientifico-disciplinari: G05B; G05C.

Area 11 - *Produzioni animali* (150 ore).

Lo studente dovrà acquisire i fondamenti della genetica e della nutrizione e alimentazione animale. Egli dovrà inoltre acquisire le nozioni relative alle tecnologie di allevamento con una visione generale ed integrata dei problemi di logistica, etologia, fisioclimatologia ed igiene zootecnica. Fin dal corso generale verranno introdotti con esemplificazioni ed esercitazioni pratiche i concetti e problemi specifici del settore di orientamento.

Settore scientifico-disciplinare: G09C.

Area 12 - *Igiene degli allevamenti* (50 ore).

Lo studente dovrà dimostrare di conoscere i principali fattori che condizionano la salute animale e le misure di profilassi delle malattie infettive, infestive e metaboliche.

Settore scientifico-disciplinare: V32A.

3. FORMAZIONE PROFESSIONALE SPECIFICA DI ORIENTAMENTO (700 ore).

Le aree disciplinari, gli obiettivi didattici e i relativi impegni in ore o crediti didattici sono definiti dalla Facoltà per l'orientamento attivato secondo le modalità previste negli articoli 153 e 154».

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Campobasso, 29 settembre 1998

Il rettore: CANNATA

98A8901

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Comunicato concernente l'introduzione del nuovo modello di marca consolare «virtuale»

Il Ministero degli affari esteri informa che è in corso la graduale sostituzione delle marche consolari ai sensi dell'art. 94 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, con una «timbratura meccanica a colori o in bianco e nero» apposta direttamente sul documento ovvero su etichetta adesiva, da annullare con timbro della sede.

La timbratura, che avrà pertanto lo stesso valore delle marche attualmente applicate, prevederà la stampa di un logo, la denominazione dell'ufficio e dei dati relativi alla registrazione dell'atto ed all'importo riscosso.

I dati verranno stampati nella forma illustrata nell'esempio che segue. Saranno tuttavia possibili variazioni nelle dimensioni del carattere o nella sistemazione dei dati (eventualmente concentrati su un minor numero di righe) previste per i diversi formati di etichetta onde consentire una più agevole applicazione su documenti di diverso formato.

CONSOLATO GENERALE D'ITALIA
NEW YORK
29/09/1998 Num. Registro: 15
ROSSI ANTONIO LUIGI

Articolo T.C.: 20a
Importo in lire: 36.000
Importo in valuta: 20,571
Arrotondato a: 20,500

CONSOLATO GENERALE D'ITALIA
NEW YORK
29/09/1998 Num. Registro: 17
ROSSI ANTONIO LUIGI

Articolo T.C.: 20a
Gratuito: Art.58 D.P.R. 200/1967 lett.f

CONSOLATO GENERALE D'ITALIA
NEW YORK
29/09/1998 Num. Registro: 19
ROSSI ANTONIO LUIGI

Articolo T.C.: 05
Importo in lire: 16.000
Importo in valuta: 9,143
Arrotondato a: 9.200

CONSOLATO GENERALE D'ITALIA
NEW YORK
29/09/1998 Num. Registro: 16
ROSSI ANTONIO LUIGI

Articolo T.C.: 20a
Importo in lire: 36.000
Importo in valuta: 20,571
Arrotondato a: 20,500

CONSOLATO GENERALE D'ITALIA
NEW YORK
29/09/1998 Num. Reg.: 18
ROSSI ANTONIO LUIGI
Articolo T.C.: 05
Importo in lire: 16.000
Importo in valuta: 9,143
Arrotondato a: 9,200

98A8785

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Decadenza della concessione mineraria per anidride carbonica denominata «Leona»

Con decreto ministeriale 22 settembre 1998 la società Sorgente Leona S.r.l., con sede in Montevarchi (Arezzo), via Arno n. 159 — località Levante — è decaduta dalla concessione mineraria per anidride carbonica denominata «Leona», dell'estensione di ettari 0,93, sita nel territorio del comune di Montevarchi.

98A8944

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 14 ottobre 1998

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1622,73
ECU	1952,63
Marco tedesco	989,59
Franco francese	295,13
Lira sterlina	2758,97
Fiorino olandese	877,48
Franco belga	47,964
Peseta spagnola	11,645
Corona danese	260,27
Lira irlandese	2468,17
Dracma greca	5,737
Escudo portoghese	9,646
Dollaro canadese	1046,58
Yen giapponese	13,586
Franco svizzero	1221,48
Scellino austriaco	140,65
Corona norvegese	213,53
Corona svedese	204,75
Marco finlandese	325,04
Dollaro australiano	1018,59

98A9021

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato del Ministero della sanità concernente: «Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Alfamucil». (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 134 dell'11 giugno 1998).

Nella parte del comunicato: «Estratto del decreto n. 130 del 14 aprile 1998», relativo alla specialità medicinale «ALFAMUCIL», pubblicato nella suindicata *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 27, seconda colonna, dove è scritto: «è ora trasferita alla società: *Edmondo* Pharma S.r.l., con sede in via Gadames, 58, Milano, codice fiscale 00804270155.», leggasi: «è ora trasferita alla società: *Edmond* Pharma S.r.l., con sede in via Gadames, 58, Milano, codice fiscale 00804270155.».

98A8950

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

CHIETI
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DE LUCA
Via A. Herio, 21

L'AQUILA
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A

PESCARA
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)

SULMONA
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonv. Occidentale, 10

TERAMO
LIBRERIA DE LUCA
Via Riccitelli, 6

BASILICATA

MATERA
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69

POTENZA
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

CATANZARO
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27

COSENZA
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 70/A

PALMI
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31

REGGIO CALABRIA
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C

VIBO VALENTIA
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

ANGRI
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11

AVELLINO
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30-32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47

BENEVENTO
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71

CASERTA
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29-33

CASTELLAMMARE DI STABIA
LINEA SCUOLA
Via Raiola, 69/D

CAVA DEI TIRRENI
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

ISCHIA PORTO
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo

NAPOLI
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20-23
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168-170
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18

NOCERA INFERIORE
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;

POLLA
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi

SALERNO
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

BOLOGNA
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
GIURIDICA EDINFORM
Via delle Scuole, 38

CARPI
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15

CESENA
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5

FERRARA
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16-18

FORLÌ
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12

MODENA
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Berengario, 60

PARMA
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D

PIACENZA
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160

REGGIO EMILIA
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M

RIMINI
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

GORIZIA
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16

PORDENONE
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A

TRIESTE
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30

UDINE
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

FROSINONE
LIBRERIA EDICOLA CARINCI
Piazza Madonna della Neve, s.n.c.

LATINA
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28-30

RIETI
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

ROMA
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68-70
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027

SORA
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4

TIVOLI
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10

VITERBO
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Loc. Pietrare
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5

LIGURIA

CHIAVARI
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37-38

GENOVA
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R

IMPERIA
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DI VIALE
Viale Matteotti, 43/A-45

LOMBARDIA

BERGAMO
LIBRERIA LORENZELLI
Via G. D'Alzano, 5

BRESCIA
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13

BRESSO
LIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11

BUSTO ARSIZIO
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4

COMO
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15

CREMONA
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

GALLARATE
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Pulicelli, 1 (ang. p. risorgimento)
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8

LECCO
LIBRERIA PIROLA - DI LAZZARINI
Corso Mart. Liberazione, 100/A

LIPOMO
EDITRICE CESARE NANI
Via Statale Briantea, 79

LODI
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32

MANTOVA
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

MILANO
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 13-15

MONZA
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4

PAVIA
LIBRERIA GALASSIA
Corso Mazzini, 28

SONDRIO
LIBRERIA MAC
Via Caimi, 14

VARESE
LIBRERIA PIROLA - DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

MARCHE

ANCONA
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4-5-6
ASCOLI PICENO
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
MACERATA
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6
PESARO
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34
S. BENEDETTO DEL TRONTO
LA BIBLIOFILA
Via Ugo Bassi, 38

MOLISE

CAMPOBASSO
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81-83

PIEMONTE

ALBA
CASA EDITRICE I.C.A.P.
Via Vittorio Emanuele, 19
ALESSANDRIA
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
BIELLA
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
CUNEO
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10
NOVARA
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
TORINO
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17
VERBANIA
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra
VERCELLI
CARTOLIBRERIA COPPO
Via Galileo Ferraris, 70

PUGLIA

ALTAMURA
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16
BARI
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
BRINDISI
LIBRERIA PIAZZO
Corso Garibaldi, 38/A
CERIGNOLA
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14
FOGGIA
LIBRERIA PATIERNO
Via Dante, 21
LECCE
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
MANFREDONIA
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126
MOLFETTA
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24
TARANTO
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

CAGLIARI
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30-32
ORISTANO
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
SASSARI
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42

SICILIA

ACIREALE
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8-10
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
AGRIGENTO
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
CALTANISSETTA
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
CASTELVETRANO
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106-108
CATANIA
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
LIBRERIA RIOLO FRANCESCA
Via Vittorio Emanuele, 137
GIARRE
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132-134
MESSINA
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
PALERMO
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15-19
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA DARIO FLACCOVIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225
S. GIOVANNI LA PUNTA
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
SIRACUSA
LA LIBRERIA DI VALVO E SPADA
Piazza Euripide, 22
TRAPANI
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

AREZZO
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
FIRENZE
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46/R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22/R
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84-86/R
GROSSETO
NUOVA LIBRERIA
Via Mille, 6/A
LIVORNO
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23-27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B
LUCCA
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45-47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37
MASSA
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19
PISA
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13
PISTOIA
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37
PRATO
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
SIENA
LIBRERIA TICCI
Via delle Terme, 5-7
VIAREGGIO
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

TRENTO
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

FOLIGNO
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
PERUGIA
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
TERNI
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

BELLUNO
LIBRERIA CAMPDEL
Piazza Martiri, 27/D
CONEGLIANO
LIBRERIA CANOVA
Via Cavour, 6/B
PADOVA
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
ROVIGO
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
TREVISO
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
VENEZIA
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI
EDITORIALI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin
VERONA
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
VICENZA
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1998

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1998
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1998 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1998

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:

- annuale	L.	**484.000**
- semestrale	L.	**275.000**

Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:

- annuale	L.	**396.000**
- semestrale	L.	**220.000**

Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:

- annuale	L.	**110.000**
- semestrale	L.	**66.000**

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

- annuale	L.	**102.000**
- semestrale	L.	**66.500**

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale	L.	**260.000**
- semestrale	L.	**143.000**

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	L.	**101.000**
- semestrale	L.	**65.000**

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	L.	**254.000**
- semestrale	L.	**138.000**

Tipo F - *Completo.* Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):

- annuale	L.	**1.045.000**
- semestrale	L.	**565.000**

Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):

- annuale	L.	**935.000**
- semestrale	L.	**495.000**

Integrando con la somma di **L. 150.000** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale *- parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1998.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	**1.500**
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.500**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	**2.800**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.500**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.500**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.500**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	**154.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.500**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	**100.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	**8.000**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1998
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L.	**1.300.000**
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L.	**1.500**
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L.	**4.000**

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	**451.000**
Abbonamento semestrale	L.	**270.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.550**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, *nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate, *compresi i supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082146/85082189